

Guida alla pratica del processo penale

Indice

Prefazione

Nota introduttiva

Sezione prima: Il formulario

Sezione seconda: La difesa davanti al tribunale

Sezione terza: Esperienze professionali

Sezione quarta : Alcuni atti *ex vivo* riportati con un commento (telegrafico)

Eventualmente da elaborare

Sezione quinta : La tecnica dell'interrogatorio (ex pp. 269 ss di "La pratica penale," ediz. 1994)

Prefazione (bozza)

Il libro che si licenzia non ha l'ambizione di fare una esposizione completa e sistematica della procedura penale : come dice il suo stesso titolo, vuole essere solo una “guida nella pratica del processo penale”. Specie per quei giovani colleghi, che cresciuti professionalmente in uno studio civilistico, dello svolgersi del processo penale, hanno solo quell' idea vaga e spesso lontana dalla realtà che a loro ha potuto dare il manuale su cui hanno, alla università, studiato. Diciamo che questo libro si propone di dare loro quegli insegnamenti , soprattutto di carattere pratico, che i colleghi anziani di uno studio penalistico danno, se dotati di pazienza e spirito altruistico, al nuovo collega alle primissime armi. Insegnamenti frammentari ma che alla fine come tessere di un mosaico si compongono insieme per dare quell'idea abbastanza aderente alla realtà del processo penale che permetterà al giovane collega di cavarsela da solo quando la professione inevitabilmente gli porrà casi totalmente nuovi.....

Un ultima avvertenza : il formulario va consultato con fiducia ma non con fede cieca : qualche errore può essere sempre sfuggito agli autori : quindi integrare sempre la lettura del formulario con quella del codice.

Nota introduttiva : L'iter di un procedimento penale a....volo d'uccello

E' utile allo studioso, per comprendere i discorsi che andremo a fare sui vari istituti del procedimento penale, avere almeno un'idea di massima su come questo si svolge.

Per darla possiamo partire dal “esposto”, che lo studioso trova nella sezione seconda del libro (Doc A1): é una piccola mostruosità giuridica (come se ne trovano tante nella “pratica”): non é una denuncia (e tanto meno un esposto) perché in esso ci si premura di fare quella richiesta di “procedere all'azione penale”

che qualifica e caratterizza l'atto di querela (vedi l'articolo 336 e, nella sezione seconda del libro, la formula sub I) e non si presenta come una querela perché è intitolato "Esposto penale". Comunque sia, ed è questo che qui importa, è uno dei tanti atti - denunce, referti, querele ecc. - di cui parla il codice all'inizio del suo libro quinto dedicato alle "Indagini preliminari e all'udienza preliminare" e che hanno la funzione di veicolare una "notizia di reato" al Pubblico Ministero e alla Polizia Giudiziaria. I quali, sì, possono "prendere notizia dei reati di propria iniziativa" (art. 330), ma di solito si muovono dietro l'input di un atto (appunto, una denuncia, un referto...) che li "notizia" di un reato commesso.

Qual'è il primo passo che il P.M. (Pubblico Ministero) compie, una volta che ha acquisito una "notizia di reato"? La risposta ce la dà l'art. 335: il primo passo è l'iscrizione della "notizia" in un registro che si chiama appunto "Registro delle notizie di reato" e che si trova in ogni Procura della Repubblica.

Tale iscrizione deve essere comunicata dal P.M. "alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori (solo) ove ne facciano richiesta" (co. 3 art. 335).

L'iscrizione della "notizia" è fatto importante perché da esso decorre il termine entro cui il P.M. deve decidere se archiviare (la notizia) oppure se esercitare l'azione penale (art. 405). Tale termine però può essere prorogato (vedi nella Sezione seconda, il "Doc.D" e il "Doc.E").

E se il P.M. non decide né di archiviare né di esercitare l'azione penale? In tal caso la sua ulteriore attività diventa "inutilizzabile", per il disposto del co.3 art. 407, che recita: "Salvo quanto previsto dall'articolo 415 bis, qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati".

Ma come si esercita l'azione penale? Si esercita "formulando l'imputazione", cioè facendo sapere quale reato si vuole addebitare all'indagato. La "formulazione dell'imputazione" deve necessariamente essere espressa nel contesto di una "citazione a comparire davanti al giudice" come avviene nel processo civile? No, al contrario, ciò avviene solo eccezionalmente nel "decreto di citazione" davanti al giudice monocratico (art. 550) e al Giudice di Pace (art. 20, non del codice di procedura p., ma del D. L.gs 28 agosto 200 n. 274); di norma, però, la formulazione dell'imputazione avviene, o in presenza e quando già l'imputato è davanti al giudice (caso del giudizio direttissimo – art. 451 co. 4) o nella richiesta al GIP di un decreto di condanna (art. 460, lett.b), o in quello "invito a presentarsi" per rispondere a un interrogatorio (vedi l'art. 375 e in particolare l'ultima parte del suo comma tre) che è necessariamente propedeutico (per il primo comma art. 453) a una richiesta (fatta dal P.M. al GIP) di "giudizio immediato" (cioè di giudizio effettuato, omettendo l'udienza preliminare) o, in fine, in una richiesta sempre al GIP di "rinvio a

giudizio”(richiesta che dà l'input al GIP per fissare la c.d. “udienza preliminare – art. 416).

A questo punto però é meglio lasciare parlare il codice e più precisamente il suo articolo 405, perché dalla lettura di questo lo studioso potrà avere subito un quadro abbastanza chiaro delle strade che si aprono al P.M., una volta iscritta nel Registro la “notizia”.

L'articolo 405 recita: *“Il pubblico ministero quando non deve chiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale formulando l'imputazione, nei casi previsti nel titolo II (che si riferisce all'istituto della “Applicazione pena su richiesta” – chiarisco subito che tale caso non é stato da me menzionato più sopra, perché la richiesta di “applicazione pena”, salva rarissima avis, avviene, ed è logico, quando già l'imputazione é formulata), nel titolo III (che si riferisce al giudizio direttissimo), nel titolo IV (che si riferisce al giudizio immediato), nel titolo V (che si riferisce al procedimento per decreto) ovvero nella richiesta di rinvio a giudizio (di cui all'art. 516)”*.

Ma ritorniamo all'iscrizione della “notizia” nel “Registro”. Una volta che questa é avvenuta, si apre la possibilità al P.M. di compiere, per accertare il reato, le “indagini preliminari” (ben inteso, di compierle usando dei poteri concessigli dal libro quinto del codice – artt. 326 ss -, ché, naturalmente, indagini, il P.M., al pari di qualsiasi privato, può compierle in ogni momento). Anche il difensore (sia dell'imputato sia delle altre “parti private” di cui agli artt. 74 e ss) naturalmente può avere interesse a svolgere investigazioni sui fatti che sono o possono (art. art. 391 nonies) diventare oggetto di un procedimento penale e il legislatore lo agevola in ciò concedendogli dei poteri, che il privato non ha (ad esempio, il potere di ottenere dalla Pubblica Amministrazione dei documenti – art. 391 quater) - questo dal momento in cui ha ricevuto “l'incarico professionale “(co.1 art. 327bis), anche se, poi, anche lui dovrà aspettare l'iscrizione della “notizia” per compiere quegli atti che richiedono “l'autorizzazione o l'intervento dell'autorità giudiziaria” (art. 391 nonies) - atti che sono tutt'altro che pochi (ad esempio, tu, difensore puoi, sì, chiedere informazioni, ma se l'interrogato si rifiuta di risponderti, dovrai passare la palla al P.M. - v. co. 10 art.391bis -; tu, difensore, puoi, sì, entrare in luoghi non aperti al pubblico, ma solo su “autorizzazione del giudice” - vedi art 391 septies).

Torniamo alle indagini preliminari del P.M., e chiariamo subito una cosa: il fatto che egli possa fare delle indagini non significa che debba farle: le farà solo se lo riterrà necessario per prendere le sue decisioni (alla denuncia di un'estorsione é allegata la lettera estorsiva: perché fare indagini se il reato risulta documentalmente provato?!) - solo l'interrogatorio dell'imputato non potrà mancare, come vedremo, a meno che il P.M. decida di procedere per uno di quei reati minori per cui é ammessa la richiesta di decreto penale (artt. 453 ss) o la citazione diretta davanti al giudice (artt.549ss) o anche decida di procedere per un reato per cui l'imputato é

stato colto in flagrante (caso in cui però, dir il vero, un interrogatorio dell'imputato c'è sempre – anche se un interrogatorio subito a ridosso del giudizio - dato che questo va preceduto dalla convalida dell'arresto e nel contesto della convalida il Giudice interroga l'imputato – vedi gli artt. 449 ss). Non va neanche detto che il P.M. potrà chiedere l'archiviazione senza procedere all'interrogatorio del persona indagata (anche se, a dir il vero, potrebbe non mancare un interesse dell'indagato ad avere, invece dell'archiviazione, una sentenza che, prosciogliendolo con formula ampia, metta una pietra tombale sull'accusa (art.648): infatti il decreto di archiviazione potrebbe successivamente essere revocato (art. 414), essendo il P.M riuscito successivamente a raccogliere quelle prove che prima gli mancavano – ma proprio questo il legislatore non vuole: che l'indagato profitti di una difficoltà del P.M., che può essere superata, per carpire una sentenza di proscioglimento!). Dunque siamo arrivati al punto in cui il P.M. può essere costretto, dalla necessità di vederci chiaro sui fatti, a fare delle indagini. In tal caso deve sobbarcarsi da solo il peso di queste? No, nell'espletarle può contare sulla collaborazione della Polizia giudiziaria (che, si badi, già prima dell'iscrizione della “notizia di reato” aveva, sia pur limitati, poteri di indagine, e che, dopo tale iscrizione, se li trova potenziati). Il rapporto tra P.M. e Polizia giudiziaria è paritario? No, è un rapporto di subordinazione della Polizia al P.M.. Ciò risulta dall'art. 337, che recita: “Il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria che, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere attività di propria iniziativa secondo le modalità indicate nei successivi articoli”.

Di grande rilievo, tra gli atti che la Polizia può compiere di sua iniziativa, è quello della privazione della libertà di una persona colta nella flagranza (art. 382) di un reato (artt.380 ss) o che, indiziata di un reato (grave), sia sospetta di darsi alla fuga (c.d “fermo di indiziato di delitto – fermo che, sì, per il primo comma dell'art. 384, deve essere disposto dal P.M., ma che, per il secondo comma dello stesso articolo, può essere attuato anche dalla Polizia “qualora il P.M. non abbia ancora assunto la direzione delle indagini”).

Però anche se il Legislatore non lega le mani alla Polizia e le concede di compiere degli atti di sua iniziativa, Egli, almeno per i più incisivi di tali atti (un sequestro, un arresto....) adotta la cautela di subordinarne l'efficacia alla loro “convalida” da parte della Autorità Giudiziaria (particolarmente importante è la convalida dell'arresto o del fermo, su cui in altra parte del libro ci soffermeremo).

Ma alla persona sottoposta alle indagini non viene concessa nessuna possibilità di influire su di esse (ad esempio, chiedendo che venga eseguita un'ispezione, sentita una data persona...) e di controllare la loro regolare esecuzione (ad esempio, di controllare la regolare esecuzione di una perquisizione o di un sequestro)? Certo che sì, che, sia pure in ristretti limiti, tale possibilità le viene concessa. Infatti per l'articolo 367, la parte, sia pure, non direttamente, ma solo tramite il suo

difensore “ha facoltà di presentare memorie e richieste scritte al pubblico ministero”.

Si dirà: ma perché la parte possa interagire utilmente col P.M. occorre, in primo luogo, che sappia qualcosa sull'andamento delle indagini (se non sa che Tizio ha detto A, come può pensare di chiedere che venga sentito Caio in grado di smentire A?), in secondo luogo, occorre (proprio perché, come ora abbiamo visto, non può interloquire direttamente col P.M.) che abbia un difensore: il legislatore le permette di conoscere qualcosa sull'andamento del processo? le affianca un difensore a che l'assisti?

Rispondo alla prima domanda. Una completa informazione della parte potrebbe essere chiaramente controproducente per il buon esito delle indagini e pertanto questa informazione viene data alla parte solo a conclusione delle indagini (vedi l'art. 415bis in generale, vedi in particolare il comma 5 dello stesso articolo 415bis e il comma 3, nella sua ultima parte, dell'articolo 375, che al P.M. impongono (sul punto è esplicito, per il “giudizio immediato”, il primo comma dell'articolo 453), prima di decidere di trarre a giudizio l'indagato, il suo interrogatorio – ben inteso un interrogatorio funzionale a permettergli un'utile difesa, cioè un interrogatorio in cui gli vengono esposti gli elementi su cui si basa l'accusa in modo che lui possa contristarli (sul punto vedi, oltre l'ultima parte del comma tre art. 375, soprattutto il primo comma dell'art. 65), quindi non un interrogatorio diretto solo a permettere al P.M. di acquisire elementi utili per le sue indagini (interrogatorio, peraltro, certamente legittimo e previsto dall'art. 375 e in particolare dalla prima parte del suo terzo comma). E' poco, ma è anche vero che i difensori della parte sono ammessi, come subito vedremo, a partecipare a certi atti e a leggersi i relativi verbali – e, se sono intelligenti, da ciò possono ben trarre utili elementi per orientare la loro attività difensiva.

E veniamo all'assistenza di un difensore. Naturalmente l'indagato (o chi sospetta di venire indagato) può nominarsi un difensore di fiducia quando sa dell'iscrizione di una “notizia di reato” a suo carico (e anche prima). Vero è che potrebbe non nominarlo, per ignoranza (dell'avvenuta iscrizione della “notizia di reato” o del suo diritto ad essere assistito da un difensore) o per sue difficoltà economiche. Il legislatore si fa carico di tale eventualità e impone al P.M. due “atti informativi”: la “informazione di garanzia” e la “informazione sul diritto di difesa”.

Con la prima, prevista dall'articolo 369, il P.M., indica “alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa” “le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e la invita a esercitare la facoltà di nominare un difensore”. Vero è che questo atto di informativa, può non essere fatto, anzi, non deve essere fatto all'inizio delle indagini, ma “solo quando il P.M. deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere” (idest, un interrogatorio, una individuazione di persona, un confronto, un'ispezione....) - questo a tutela soprattutto della privacy

della parte (dato che, nell'immaginario del pubblico, la informazione di garanzia si è venuta trasformando in un'affermazione di colpevolezza).

Con la "informazione sul diritto di difesa", prevista dall'art. 369bis, il P.M. fa "alla persona sottoposta alle indagini la comunicazione della nomina del difensore d'ufficio" (naturalmente quando non risulta un difensore di fiducia). Tale comunicazione va fatta "al compimento del primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere"- quindi non obbligatoriamente "prima del compimento di un atto ecc". - invece obbligatoriamente tale comunicazione dovrà essere fatta prima di tale atto quando esso consiste in un interrogatorio (vedi meglio il primo comma dell'art. 369bis).

Con ciò abbiamo accennato ai diritti che spettano all'indagato. Ma a questo punto lo studioso mi domanderà: perché parli sempre di indagato e non di imputato?

Risposta: perché il Legislatore vuole (art. 60) che la qualifica di "imputato" sia riferita solo alla persona contro cui il P.M., concluse le indagini, può formulare l'accusa di aver commesso il reato, con la convinzione di poterla vittoriosamente sostenere in giudizio, il che accade quando a tale persona – e qui cominciamo ad usare le parole dell'articolo 60 - "é attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'art. 417 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo". Peraltro l'art. 61 estende "alla persona sottoposta alle indagini preliminari", nel primo comma, "i diritti e le garanzie dell'imputato" e, nel secondo comma, tout court "ogni altra disposizione relativa all'imputato salvo che sia diversamente stabilito".

Dunque il Legislatore riconosce all'indagato dei diritti (anche nella fase delle indagini preliminari); e al suo difensore non riconosce dei diritti? Chiaramente non può non riconoscerli. E in effetti li riconosce, oltre che nel già visto articolo 121: nell'articolo 103 (intitolato significativamente "Garanzie di libertà del difensore"), vietando intercettazioni e controlli sulla corrispondenza tra i difensori e i loro assistiti, vietando perquisizioni e ispezioni nei loro uffici (vedi meglio il contenuto dell'articolo in questione), nell'art. 356, riconoscendo al difensore il diritto di partecipare (senza però preavviso) ad alcuni atti (come le perquisizioni), nell'articolo 364, riconoscendo al difensore il diritto di assistere (qui con diritto al preavviso) ad altri atti (come gli interrogatori, le ispezioni, le individuazioni di persone, i confronti a cui "la parte ha diritto di partecipare"), infine, nell'art. 366, riconoscendo al difensore il diritto di esaminare ed estrarre copia dai verbali degli atti a cui ha diritto di assistere (verbali che a tal fine debbono essere depositati in cancelleria per un dato tempo).

Abbiamo visto, sia pure sommariamente, i diritti che il legislatore riconosce all'indagato e al suo difensore.

Ma riconoscere tali diritti servirebbe ben poco se non ci fosse chi, di tali diritti, garantisse l'osservanza. Ecco perché il Legislatore introduce, tra i protagonisti delle indagini preliminari, il GIP (giudice delle indagini preliminari); i cui compiti risultano dall'art. 328, che recita: "Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico ministero, delle parti private e della persona offesa dal reato, provvede il giudice per le indagini preliminari".

Infatti, il Legislatore non permette al P.M. di compiere di sua sola iniziativa certi atti particolarmente "gravi" e con ciò lo costringe a chiederne il compimento ad altra Autorità: appunto al GIP. E il legislatore, così come non vuole rimettere alla sola volontà del P.M. il compimento di un atto, ch'egli reputa necessario per l'accusa, così non vuole far dipendere dalla mera volontà del P.M. il compimento di un atto che la parte ritiene necessario per la sua difesa (ad esempio il sequestro di un documento, il cui esame può provare l'innocenza dell'indagato) e pertanto concede alla parte di richiedere, pur nella negativa del P.M., tale atto al GIP.

Tra gli atti che vanno richiesti al GIP meritano particolare menzione, le richieste di misure cautelari e le richieste di "Incidenti probatori".

Per quel che riguarda le misure cautelari dispone l'articolo 291, che recita: "Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice competente (che, durante la fase delle indagini preliminari, è il GIP) gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate". (Ma abbiamo già visto che un'importante eccezione al principio che una persona può essere privata della libertà personale solo per atto di un giudice, è dato dalla possibilità della Polizia di operare un arresto in flagrante e dalla possibilità del P.M. e della Polizia di operare il c.d. "fermo").

Sull'incidente probatorio dispone l'articolo 392, dando la possibilità, sì, di anticipare alla fase delle indagini preliminari atti che di per sé dovrebbero essere compiuti nel dibattimento, quando un ritardo potrebbe portare all'impossibilità di compierli (almeno utilmente), però con una procedura che dia quelle stesse garanzie che dà la procedura dibattimentale: quindi, *in primis*: possibilità per le parti di conoscere "tutti gli atti di indagine compiuti" dal P.M. se la "richiesta" da lui parte (vedi c.2bis dell'art. 393); "assunzione delle prove" con le forme stabilite per il dibattimento (vedi comma 5 art.401); e, fondamentale garanzia, con la direzione del procedimento da parte del GIP. Esempi di casi in cui si può chiedere l'incidente probatorio? Eccoli: "l'assunzione della testimonianza di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata al dibattimento per infermità o altro grave impedimento" (lett.a co.1 art. 392); "una perizia, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile". (lett.f co 1 sempre dell'art. 392).

Dell'importante funzione di “filtro” che ha il GIP rispetto alle richieste del P.M. di portare al pubblico dibattimento l'imputato, parleremo subito dopo aver accennato a un importante incombente, che grava il P.M. una volta che ha concluse le sue indagini.

E infatti concluse le indagini (meglio, scaduto il termine entro cui le indagini potevano essere svolte, ancor meglio, “prima della scadenza” di tale termine), il P.M. - “se non deve formulare richiesta di archiviazione” e se non intende chiedere un decreto penale (artt. 459 ss), o il giudizio immediato (artt. 453 ss) o la citazione diretta (artt.549ss) - deve (per l'art.415bis) “notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore” (e in alcuni casi anche alla parte offesa, vedi meglio co. 1 dell'articolo citato) “avviso della conclusione delle indagini preliminari”. Ma il P.M. non si deve limitare a informare le parti della conclusione delle sue indagini, deve anche contestualmente informarle di alcuni loro diritti e porle in grado di esercitare questi utilmente.

Ecco infatti quel che recita sempre l'art. 415bis citato nei suoi commi due e tre:

“L'avviso contiene la sommaria esposizione del fatto per cui si procede, delle norme che si assumono violate, della data e del luogo del fatto, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate é depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.

“L'avviso contiene altresì l'avvertimento che l'indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Se l'indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi”. In base alle “difese” avanzate e alla prove prodotte dalle parti il P.M. deciderà quale delle cinque strade seguenti imboccare: 1) richiesta di archiviazione (se non l'ha già presentata), 2) richiesta di decreto penale (se non l'ha già presentata); 3) richiesta di giudizio immediato (se non l'ha già presentata);4) citazione diretta (se non l'ha già fatta); 5) richiesta di rinvio a giudizio.

Tutte queste strade (salvo quella della citazione diretta) possono essere sbarrate da un “no” del GIP: I -“No, io GIP nego a te, P.M., il decreto penale – vedi co. 3 art.459- libero tu di portare a giudizio l'imputato per altra via”; II- “No, io GiP, ti nego il giudizio immediato – v. co 1 art. 455 - libero tu di portare a giudizio l'imputato per altra via”; IIIA- “No, io GIP (con questa mia ordinanza) ti nego l'archiviazione: tu devi proseguire nelle indagini (co.4 art.409)” oppure IIIB“Ti nego l'archiviazione, tu devi formulare l'imputazione (co 5 art. 409)”; IV- “No, ti nego (con questa mia sentenza di non doversi procedere) il rinvio a giudizio: questo rinvio lo potrai

ottenere solo se sarai in grado di dimostrare che sono sopravvenute o scoperte “nuove fonti di prova” (artt. 434 ss).

I “no” sub I e sub II vengono pronunciati dal GIP *de plano*, cioè senza sentire le parti; e in effetti da questi “no”, anche se errati, non possono derivare gravi conseguenze. I “no” invece sub III e sub IV, date le gravi conseguenze di un errore del giudice (meno gravi nel caso sub III, ma sempre gravi) vanno pronunciati in udienza. Un'udienza celebrata, nel caso sub III, nelle forme dell'art.127 (v. co 2 art. 409), quindi senza la presenza del pubblico e senza la presenza necessaria del p.m. e dei difensori, e, nel caso sub IV, celebrata nelle forme di cui agli artt. 420 e ss (che contemplano la presenza necessaria del P.M. e dei difensori).

Chiarito tutto questo vediamo come prosegue l'iter nel caso di “procedimento ordinario” (“ordinario” in contrapposizione ai procedimenti, per decreto penale, per giudizio immediato, per direttissima, per giudizio abbreviato e per “applicazione della pena su richiesta”, che sono considerati dal Legislatore “procedimenti speciali” e sono disciplinati nel libro sesto del codice – vedi il titolo che tale libro porta).

Primo passo del P.M. sulla strada che porta a quella “udienza preliminare” che caratterizza il procedimento ordinario: il deposito (ai sensi del co 1 art. 416) nella cancelleria del GIP della “Richiesta di rinvio a giudizio”.

Però il P.M. non si limita a depositare la richiesta, provvede anche (v. co 2 art.416) a che sia trasmesso al GIP il “fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari” (per questi si pensi a un verbale di convalida dell'arresto o a un verbale di incidente probatorio).

Qui va attirata l'attenzione dello studioso sulla “documentazione relativa alle indagini espletate”. Infatti il Legislatore impone (vedi gli artt. 357, 353), sia alla Polizia Giudiziaria sia al P.M. di far verbale, se non di tutte, di quasi tutte le attività di indagine da loro svolte. Perché? Perché il giudice del dibattimento possa farsi un'idea, leggendo tale documentazione, su come sono andati i fatti?

Absolutamente, no: il Legislatore vuole che il giudice, entrando nell'aula dibattimentale, sia assolutamente vergine da ogni idea preconcepita (non vuole che accada, come accadeva invece sotto il vigore del Codice Rocco, che il giudice tenga udienza avendo tra le pagine del codice un foglietto in cui ha già scritta, in base ai verbali di testimonianze, ispezioni ecc. trovati nel fascicolo, la sentenza: il difensore si sgola, ma a che serve? è difficile far cambiare al giudice l'idea che, soletto soletto, si è fatta). Ma si dirà: questo pericolo (di un giudice che si presenta al giudizio con una sentenza già fatta) non esiste anche per il GUP (giudice dell'udienza preliminare)? Sì, certo che esiste anche per lui tale pericolo, ma è un pericolo che va accettato, per ragioni di economia processuale (se al GUP non si permettesse di leggere il verbale in cui sono state raccolte le dichiarazioni di Caio,

si dovrebbe far venire Caio all'udienza del GUP per escuterlo, ma allora il processo davanti al GUP rischierebbe di prendere troppo tempo).

Allora, se non é per permetterne la lettura al giudice, perché mai il Legislatore pretende che Polizia e P.M. facciano verbale degli interrogatori, delle ricognizioni, delle ispezioni, insomma dei più importanti atti da loro fatti? Per due motivi. Primo motivo, per dare efficacia a quell'arma che é la “contestazione”: al dibattimento il P.M. - (e anche se qui ci riferiamo al P.M. il discorso potrebbe essere esteso a tutte le parti processuali, dato che, come vedremo, tutte le parti processuali possono visionare il fascicolo del P.M. e sulla sua base fare delle contestazioni) - potrà contestare efficacemente al teste Rossi “Tu nella fase delle indagini preliminari hai detto bianco, perché ora dici nero?” solo se non potrà sorgere il dubbio che anche nelle indagini preliminari il teste Rossi abbia detto nero – quel dubbio che la possibilità di una *defaillance* nella memoria del contestante potrebbe far sorgere ma che la verbalizzazione esclude. Secondo motivo (dell'imposizione da parte del Legislatore della verbalizzazione): evitare che non emergano quegli elementi negativi per la accusa a cui le indagini hanno condotto: il teste Rossi ha detto che il colore dell'auto da lui vista era bianco, ciò che non conforta la tesi accusatoria: il P.M. si potrebbe guardare bene dal fare emergere tale elemento al dibattimento, ma in tal caso, se tale elemento risulta dal verbale, lo potrà far emergere la difesa. Ma cerchiamo di non perdere il filo del discorso: eravamo arrivati al momento in cui il P.M. ha fatto pervenire nella cancelleria del GIP (che ora si trasforma in GUP, giudice dell'udienza preliminare) la sua richiesta di rinvio a giudizio e il suo fascicolo. A questo punto la palla passa al GUP, il quale deve fissare la data dell'udienza preliminare e tenerla – artt. 420 ss. Finita l'udienza, il GUP dovrà decidere se pronunciare una sentenza (non di proscioglimento, ma) di non doversi procedere oppure se emettere un decreto di citazione davanti al giudice del dibattimento (vedi primo comma art. 424).

Poniamo che opti per questa seconda alternativa. Emesso il decreto il GUP ha espletate tutte le sue incombenze? No, l'articolo 431 ancora gli impone di “provvedere nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento”. Perché “nel contraddittorio delle parti”? Perché é molto importante quel che si mette nel fascicolo, di cui stiamo parlando, infatti i documenti inseriti nel fascicolo per il dibattimento possono essere letti dal giudice prima del udienza dibattimentale (e quindi bisogna stare attenti a che essi non siano tali da permettere al giudice di formarsi quell'idea preconcepita sulla soluzione da darsi alla causa, di cui più sopra abbiamo parlato), ma non é questo il solo pericolo che un'errata formazione del fascicolo può portare: infatti di tali documenti (e solo di tali documenti) può essere data lettura nel dibattimento (vedi co.1 art. 511) e su tale lettura si può fondare la motivazione della sentenza : quindi, se nel fascicolo fosse inserito il verbale che riporta le dichiarazioni di Rossi, e Rossi non fosse comparso

al dibattimento, il giudice potrebbe essere tentato di evitare il rinvio necessario per escuterlo, dando semplicemente lettura delle sue dichiarazioni – così come accadeva sotto il Codice Rocco e come il Legislatore dell'attuale codice non vuole che accada.

Ecco perché il legislatore fa (nell'art. 531) un elenco preciso degli atti che possono essere inseriti nel fascicolo, ecco perché Egli vuole che il fascicolo sia formato nel contraddittorio delle parti.

Una volta formato il fascicolo, il Giudice può dire davvero di aver svolto tutti gli incumbenti a lui spettanti. E la palla passa al cancelliere il quale deve provvedere a inviare i due fascicoli, quello del P.M. e quello per il dibattimento, il primo, alla segreteria del P.M., il secondo, alla cancelleria del giudice del dibattimento.

Termina così la fase delle indagini preliminari e inizia quella degli atti preliminari al dibattimento (artt. 465 ss)- fase questa che il processo ordinario ha in comune con il giudizio immediato e il giudizio per citazione diretta.

In questa fase grava sulle parti (PM e difensori) un importante incumbente: il deposito della “lista”. Infatti per il primo comma dell'articolo 468 “Le parti che intendono chiedere l'esame di testimoni, periti, o consulenti tecnici devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria, almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, la lista con la indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame”. Perché “sette giorni prima”? Per permettere alla controparte di portare già al dibattimento le controprove sulle circostanze indicate nella “lista” (“Risulta dalla lista che tu, P.M., vuoi provare “bianco”, ebbene io, difensore ho dei testi che possono provare “nero” e, avendo avuta la possibilità di leggermi la tua “lista” sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, sono in grado di portare questi testi davanti al giudice per questa data senza chiedere nessun rinvio dell'udienza”).

La parte che deposita la lista deve indicare, così come si fa nel processo civile, anche le persone che vuole siano esaminate (sulle circostanze, nella lista, indicate)? No, essa può presentarle direttamente al giudice del dibattimento. Se dubita, però, che tali persone compaiano spontaneamente all'udienza, può chiedere al Presidente del tribunale (o della Corte di Assise) di essere autorizzato a citarle (cosa che gli darà modo di ottenere, poi, la loro comparizione coattiva, qualora esse spontaneamente, davanti al giudice, non compaiano).

Può il presidente rifiutare l'autorizzazione? Sì, ma solo nel caso si tratti di “testimonianze vietate dalla legge” o “manifestamente sovrabbondanti”. E infatti, ed è cosa che va subito ben chiarita, spetta al giudice del dibattimento (e non al presidente) decidere quali prove vanno ammesse e quali, no. Ed è questa una decisione che, naturalmente, il giudice prende in limine litis: subito dopo che: si è controllata (art. 484) “la regolare costituzione delle parti”; che eventualmente si sono trattate (art. 491) delle “questioni preliminari”; che è stato dichiarato aperto il

dibattimento (art. 492) e P.M e difensori hanno “indicato i fatti che intendono provare e chiesta l'ammissione delle prove”(art. 493) - il giudice (che presiede al dibattimento) “provvede con ordinanza all'ammissione delle prove”- così stabilisce l'incipit dell'art. 495.

Provvede come? Chiaro, applicando l'art. 190 comma 1 e 190bis (vedi sempre il primo comma art. 495) - cosa per cui egli potrà fare quel che invece il presidente non poteva fare: ad esempio, escludere una prova testimoniale (non solo se “sovrabbondante”, ma anche se) superflua o irrilevante o non ammettere un documento perché “illecitamente acquisito”.

Dopo la decisione sulle prove, inizia l'istruzione dibattimentale (art. 496): prima si assumono le prove del P.M., poi quelle della parte civile e del responsabile civile, per ultime quelle dell'imputato.

Ben può essere che le risultanze dell'istruttoria facciano risultare, il fatto addebitato all'imputato, diverso da “come é descritto nel decreto che dispone il giudizio”; in tal caso “il P.M. modifica l'imputazione e procede alla relativa contestazione” (vedi meglio l'art. 516); e ben può essere che le risultanze istruttorie facciano “emergere un reato connesso a norma dell'art. 12 comma 1lett.b ovvero una circostanza aggravante e non ve ne sia menzione nel decreto che dispone il giudizio” (art. 517): in tal caso il P.M.”contesta il reato e la circostanza” (vedi meglio l'art. 517). Sia nel caso previsto dall'art. 516 sia in quello previsto dall'art.517, “l'imputato può chiedere un termine a difesa” (art. 519). E se nel corso del dibattimento” risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo non enunciato nel decreto che dispone il giudizio”? In tal caso il P.M. “procede nelle forme ordinarie” (quindi iscrive, la “notizia di reato” così ricevuta, nel Registro di cui sappiamo ecc.ecc.) - vedi meglio gli artt. 518 e 519.

Qui facciamo stop, lasciando le altre cose da dire alla restante parte del libro.

Sezione Prima

Formulario della procedura penale

I.

Atto di querela

Ill.mo Sig. Procuratore della Repubblica

- il sottoscritto Giobatta Parodi nato a Genova il 6 agosto 1976 ed ivi residente in

via Capo Santa Chiara 2

- é costretto alla seguente querela.

Narrativa dei fatti:

1) In data 4 maggio 1990, sul Quotidiano "Il Gazzettiere" é apparso un articolo dal titolo "Una dubbia paternità".

2) In tale articolo si diffama la memoria del Padre dell'esponente, Luigi Parodi, morto il 3 maggio 1980 affermando che.....(omissis).....

Tutto ciò premesso, l'esponente presenta

Querela

- contro Luigi Rossi res. in Genova, via Roma 4 e Luigi Bianchi res. sempre in Genova, via Firenze 5 e contro quanti altri, da identificare, fossero autori, in concorso o no, dei fatti sopra esposti

-chiedendone la punizione per i reati previsti dagli artt. 594-595 C.P. e per quegli altri reati meglio ritenuti.

Possono testimoniare sui fatti sub 1-2: 1) Verde Speranza, res. in Genova, Corso Buenos Aires, 3; 2) Leale Dicitore, res. in Genova, Corso XX Settembre 2.

Con riserva di indicare altri testimoni, produrre documentazione e costituirsi parte civile.

L'esponente nomina suo difensore l'Avv. Cicero I del Foro di Genova presso il cui Studio in Genova, via Fiasella 6 elegge domicilio e Lo incarica (art. 333 co.1) della presentazione all'Autorità competente del presente atto di querela.

Ai sensi dell'art. 408 co.2 l'esponente chiede di essere informato di un'eventuale richiesta di archiviazione. Ai sensi dell'art. 459 co.1 l'esponente si oppone all'emissione di un Decreto penale. Ai sensi dell'art. 335 co.3 C.P.P. l'esponente chiede che gli vengano comunicate le iscrizioni di cui ai commi 1 e 2 stesso articolo.

Con osservanza

Genova 14 febbraio 2001

(Firma di Giobatta Parodi)

Per autentica (Firma dell'avvocato Cicero I)

Avvertenze

1) I riferimenti legislativi sono a: artt. 120-126 C.P.; artt. 336 ss C.P.P.

2) La querela va redatta in carta semplice.

3) "Per la valida sussistenza della querela non occorre che l'istanza di punizione sia diretta contro una determinata persona, ma basta che concerna il fatto delittuoso spettando all'autorità giudiziaria l'identificazione del reo" (Cass. 15 luglio 1953, Di Paola).

4) "La querela inviata per posta o presentata da un incaricato deve essere munita, a norma dell'art. 337 comma 1 c.p.p., dell'autenticazione della sottoscrizione da soggetto a ciò legittimato e quindi, ai sensi dell'art. 39 disp. att., anche dal

difensore, nominato formalmente, con atto precedente o contestuale, ovvero tacitamente.

La nomina tacita può essere desunta dalla stessa attività di autenticazione, dall'elezione di domicilio del querelante presso lo studio dell'avvocato, dalla presentazione dell'atto all'autorità competente ad opera del legale, dall'attività difensiva dalla parte svolta nel successivo giudizio” (Cass. Pen.,sez.V, 21. 04. 1999,, n. 8742).

5) In tema di querela, non essendo stata posta una precisa delimitazione in ordine ai luoghi ove detto atto é presentabile, deve considerarsi applicabile in via di analogia la disposizione dell'art.5 c.p.p. (che, relativamente alla richiesta di procedimento, indica espressamente qualsiasi ufficio del P.M.), apparendo logico l'intento del legislatore di lasciare ampia possibilità al querelante di presentare l'atto che determina il presupposto necessario per l'incriminalità dell'illecito subito” - Cass. Pen. Sez. V, 08.01.1990 n.51, Trezzi.

6) “L'esercizio del diritto di querela per i minori degli anni quattordici spetta a ciascuno dei genitori, in maniera congiuntiva o disgiuntiva; agli effetti della querela, pertanto, ogni genitore può, indipendentemente dalla volontà manifestata dall'altro genitore, svolgere la stessa attività con effetti identici ed autonomi; ne consegue che, in caso di contrasto fra la volontà dell'uno e dell'altro genitore, prevale la volontà del genitore che intende esercitare il diritto di querela (...)” - Cass. 22.12.1969 Marciano.

7) “Nel caso di società per azioni la querela nell'interesse della società può essere validamente presentata dal consiglio di amministrazione, direttamente o a mezzo di tutti i suoi componenti o a mezzo di mandato speciale rilasciato caso per caso, o anche dal consigliere delegato, poiché l'art. 2381 c.c. stabilisce che il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno dei suoi membri, escluse solo quelle attinenti alla redazione del bilancio, all'aumento e alla riduzione del capitale” (Cass. 10 maggio 1867, Tretti).

8) “L'atto di querela nell'interesse di enti collettivi si arricchisce di un elemento ulteriore: l'art. 337.3 esige che in tali casi sia indicata la fonte dei poteri di rappresentanza del soggetto che si attiva per proporre querela, talchè l'autorità giudiziaria sia messa in condizioni di effettuare agevolmente il riscontro circa la legittimazione del legale rappresentante” - Renzo Orlandi, *Commentario al nuovo codice di procedura penale*, a cura di Chiavario.

II. Rimessione di querela

La remissione di querela é prevista dagli artt. 152 ss. C.P. e 340 C.P.P.

Il modo piú semplice per effettuarla é che la parte offesa faccia la relativa dichiarazione (orale) in udienza davanti all'Autorità Giudiziaria procedente oppure recandosi a una qualsiasi Stazione della Polizia o dei Carabinieri. In entrambi i casi verrà redatto verbale; unica differenza: nel primo caso il verbale non verrà fatto sottoscrivere (dal Giudice), nel secondo caso invece il P.U. dovrà farlo sottoscrivere (dal remittente) - v. art. 340 in relazione al co.1 art. 339

Naturalmente nulla impedisce che la dichiarazione sia fatta per iscritto (v. formula A). Si dovrà tenere presente per l'ipotesi, che la dichiarazione (scritta) potrebbe anche essere portata (all'Autorità indicata dall'art. 340 !) da un incaricato o spedita per posta, ma (arg. ex art. 337 c.1 C.P.P.) solo se la sottoscrizione fosse autenticata (ma basterebbe anche l'autentica del difensore – v. art. 39 disp. att.).

Formula A: Remissione scritta di querela

*Ill.mo Procuratore della Repubblica (1)
presso il Tribunale di Genova*

*il sottoscritto Giobatta Parodi nato il 06.09.1986 a Genova e ivi residente in via
Roma 3*

premesso

- che con precedente atto presentato in data.....si querelava contro il sig. Luigi Bianchi;*
- che di conseguenza si instaurava contro lo stesso Bianchi un procedimento per il reato p.e p. dall'art. 646 in relazione a fatti avvenuti il.....a Genova;*
- tutto ciò premesso*

rimette

la querela di cui alla premessa per tutti i reati ravvisati o ravvisabili nei fatti in essa lamentati rinunciando così per tali fatti ad ogni istanza punitiva sia contro il Bianchi Luigi sia contro qualsiasi altra persona.

Con osservanza.

Genova 12 febbraio 1991

(Firma di Giobatta Parodi)

Avvertenze

- L'atto di rimessione va in carta semplice.
- L'atto va indirizzato all'autorità procedente (Procura, Tribunale....).

III.

Ricorso immediato al Giudice di Pace

Il ricorso é disciplinato dagli artt. 21 ss d.lgs 28 agosto 200 n. 274.

Si redige il ricorso (v. formula ad hoc) in carta libera, in duplice copia e con doppia sottoscrizione (come evidenziato nella formula). Indi il ricorrente (o il suo difensore) presenta le due copie dell'atto alla segreteria della Procura della Repubblica: il funzionario addetto (della Procura) appone in calce alle copie annotazione di avvenuto deposito, restituendo una copia. A questo punto il ricorrente deposita la copia restituitagli (come or ora detto dal funzionario della Procura) nella "cancelleria del giudice di pace competente per territorio". Fare attenzione al "termine di tre mesi dalla notizia del fatto che costituisce reato", entro cui l'incombente, a pena di decadenza, deve essere (art. 22) espletato!

Dopo il deposito del ricorso, il ricorrente, lasciati passare alcuni giorni, torna nella cancelleria del giudice di pace per fare copie autentiche del ricorso e del "decreto di convocazione" (art. 27) del giudice, ai fini di operare ("almeno venti giorni prima dell'udienza"!) le notifiche dello stesso decreto e dello stesso ricorso: "al pubblico ministero, alla persona citata in giudizio e al suo difensore" (v. melius co, 4 art. 27). "Almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione" il ricorrente deve depositare "nella cancelleria del giudice di pace l'atto di citazione con le relative notifiche" (v. art. 29 co1).

N.B. "Se per il medesimo fatto la persona offesa ha già presentata querela deve farne menzione nel ricorso, allegandone copia e depositando altra copia presso la segreteria del pubblico ministero" (co. 2 art. 22).

N.B. La costituzione di parte civile "deve avvenire, a pena di decadenza, con la presentazione del ricorso". Ma "la richiesta motivata di restituzione o di risarcimento del danno contenuta nel ricorso é equiparata a tutti gli effetti alla costituzione di parte civile" (art. 23).

Formula A: ricorso immediato al giudice di pace

Ill.mo Giudice dfi Pace

- *la Viribus Unitis, Associazione non riconosciuta con sede in Genova via Garibaldi 1*
- *in persona del suo legale rappresentante pro tempore, il suo Presidente, dott. Giobatta Parodi nato a Genova il 6 settembre 1067*
- *assistito dall'avv. Cicero del Foro di Genova che nomina suo difensore*
premessso
- *che il 3 dicembre 2001, in presenza di più persone, il Bianchi Alfredo denigrava*

l'Associazione affermando che "era un covo di omosessuali";

- che il 5 gennaio.....

- tanto premesso, visti gli artt. 21 ss d. lgs. 28 agosto 2000 n. 274

ricorre

- a V.S. ill.ma a che fissi un'udienza a cui citare in giudizio penale

1) Bianchi Alfredo nato a Genova il 6 ottobre 1957, res. sempre in Genova via

Mazzini 2

- a che si senta condannare per il reato p. e p. dagli artt. 81, 595 C.P. o dagli altri meglio visti, per avere offeso la reputazione dell'esponente Associazione Viribus Unitis affermando a più riprese e comunicando con più persone che era "un covo di omosessuali". In Genova il 3 dicembre 2001 e il 5 gennaio 2002.

- e a che altresì si senta condannare al risarcimento dei danni morali e materiali, patiti e patienti, conseguenti al fatto delittuoso come sopra addebitato

- a tal fine, la ricorrente Associazione, costituendosi col presente atto anche parte civile.

Deduce a testi:

1) Volpe Angelo res. in Genova via Mazzini 6;

2) Gatto Alfredo, res. in Genova via dei Compari 8;

a che siano esaminati sulla verità dei fatti addebitati al Bianchi Alfredo, ad essi trovandosi presenti.

Ai sensi dell'art. 17 d. lgs. 28 agosto 2000 n. 274 il ricorrente chiede di essere informato nel caso denegato di una richiesta di archiviazione.

Con osservanza

Genova 3 febbraio 2002.

(Firma del Giobatta)

sottoscrive anche per autentica (Firma di avv. Cicero)

IV. Costituzione di parte civile

- Per sapere se già è maturato il tempo utile per la tua costituzione (termine iniziale) oppure se devi ancora aspettare, vedi “Avvertenze” in calce a “formula” A, sub. 9. Per sapere se sei ancora in tempo per costituirti (termine finale) vedi sempre “Avvertenze” sub.11.
 - Una volta che sai di poter costituirti e vuoi costituirti devi seguire formalità diverse a seconda che tu voglia costituirti in udienza (vedi postea sub 3) o fuori d’udienza (vedi postea sub 5).
 - Se ti costituischi in udienza dovrai per prima cosa redigere (possibilmente nella tranquillità del tuo studio) l’atto di costituzione seguendo la falsariga della formula A. L’atto lo redigerai in carta semplice. Basterà una copia (+ un’altra per tuo promemoria) nel caso normale in cui tu ti costituisca per un solo danneggiato e contro un solo imputato; tu mi domandi: se i danneggiati o gli imputati sono più di uno? La risposta la trovi in “Avvertenze” sub 7. Sarà opportuno che già prima di recarti in udienza tu ti prepari le “conclusioni” (vedi formula B); questo ad evitare quegli errori in cui potresti cadere compilando tali atti nella confusione dell’udienza. Dovrai ricordarti di recarti in udienza munito della marca (che mentre scrivo é del valore di circa 8 euro) da consegnare al cancelliere per le cosiddette “spese forfettarie”.
 - Appena che è chiamato il processo tu ti avvicini allo scranno del presidente e dicendo che vuoi costituirti (“Sono l’avvocato Cicero, mi costituisco per il danneggiato Pinco Pallino”) gli consegni l’atto di costituzione. E con ciò la costituzione in udienza è perfezionata. Passiamo alla costituzione fuori d’udienza.
 - Se tu vuoi costituirti prima dell’udienza devi comportarti come detto di seguito sub 5A.
- 5A -Per prima cosa devi redigere l’atto di costituzione (come già detto sub 3, cioè seguendo la falsariga della formula A). In teoria ti basterebbe fare, di tale atto, una copia (dato che una sola copia ne richiede la cancelleria): siccome però l’atto di costituzione andrà poi notificato (come vedremo subito sub 5B) è opportuno, per guadagnare tempo predisporre (nella tranquillità del tuo studio) le copie occorrenti per la notifica. Sempre per guadagnare tempo è opportuno predisporre in tali copie la “relata di notifica” (con l’avvertenza di lasciare, prima di redigere tale relata, uno spazio vuoto di 3,4 righe: in tale spazio il cancelliere potrà scrivere la formula di certificazione della copia all’originale).
- 5B – Redatto come detto sopra l’atto di costituzione ti recherai (portandoti dietro, originale e copie dell’atto) nella cancelleria del giudice presso cui pende il

procedimento (quindi, in caso di costituzione prima dell'udienza preliminare, ti recherai nella cancelleria del GUP, in caso, invece, di costituzione nella fase degli atti preliminari al dibattimento, ti recherai nella cancelleria del tribunale o della corte d'assise). Giunto nella cancelleria ad hoc consegnerai l'originale dell'atto al cancelliere. Facendo ciò ti sarai costituito. Ma perché tale tua costituzione abbia effetto per le altre parti devi notificarla (vedi co. 2 art. 78 C.P.P.). A tal fine devi procedere come di seguito detto sub 5C.

5C – Per prima cosa chiederai al cancelliere (presso cui hai effettuata la costituzione) le copie autentiche necessarie per la notifica (tale incombenza ti risulterà naturalmente semplificato se avrai avuta, come suggerito sub 5A, l'avvertenza di predisporre le copie dell'atto prima di depositarlo). Ma quante saranno le copie necessarie per la notifica? Dipenderà dal fatto che tu abbia optato per la notifica tramite ufficiale giudiziario (art. 148 1° comma) o per la notifica a mezzo posta (art. 152). Nel primo caso, saranno necessarie all'ufficiale giudiziario (e quindi dovrai richiedere al cancelliere) tante copie quante sono le parti a cui deve essere consegnata copia dell'atto (per sapere quali sono tali parti vedi "Avvertenze" sub 7) più una (su cui l'ufficiale giudiziario stenderà la relata della notifica effettuata a tutte le parti, il così detto "originale di notifica"). Nel secondo caso, saranno necessarie tante copie autentiche quante sono le persone a cui è necessario spedire copia dell'atto; a queste copie autentiche ne dovrai aggiungere una non autentica per i fini di cui all'art. 56 disp. att. Vediamo ora gli altri incombenza che dovrai assolvere a seconda che tu abbia optato per una notifica a mezzo ufficiale giudiziario (come detto sub 5D) o a mezzo posta (come detto sub 5E).

5D – Nel caso di notifica tramite ufficiale giudiziario, dovrai: A) portare le copie all'ufficiale giudiziario (dopo aver predisposta la relata di notifica); B) lasciato passare qualche giorno, tornare da lui per ritirare il c. d. "originale di notifica"; C) depositare l'originale di notifica nella cancelleria del giudice davanti al quale pende la causa (ciò al fine di comprovare che è stata eseguita quella notificazione a cui il 2° comma art. 78 subordina l'efficacia della costituzione).

5E- Nel caso di notifica a mezzo posta dovrai: A) spedire le copie autentiche mediante lettera racc. con avviso di ricevimento; B) ritornato l'avviso di ricevimento, attestare, in calce alla copia (non autentica) dell'atto di costituzione che "copie conformi al sovraesteso atto sono state spedite in busta chiusa (o "in piego", a seconda che tu abbia scelto questo o quel sistema di spedizione – v. art. 56, 2° co.) ai sensi dell'art. 152 alle parti risultanti dagli avvisi di ricevimento allegati"; C) depositare l'atto di cui sub B + gli avvisi di ricevimento in cancelleria (ciò al fine di comprovare che è stata eseguita quella notificazione a cui il 2° comma art. 78 subordina l'efficacia della costituzione).

Formula A: Atto di costituzione di parte civile

Tribunale di Genova

Atto di costituzione di parte civile

di Giobatta Parodi – parte danneggiata (avv. Cicero Claudio)

nel procedimento contro

Bianchi Alfredo – imp. del reato p. e p. art.589 C.P. – Giudice Dott. Ricci – r.g.n.r. 4/90.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ill.mo Giudice dell'Udienza Preliminare

- Il sottoscritto Avv. Cicero Claudio del Foro di Genova

-per nomina in calce al presente atto (art.100 C.P.P.) difensore di Giobatta Parodi

- in forza di procura speciale (art. 78 C.P.P.) rilasciatigli sempre in calce al presente atto

si costituisce

in nome e conto del prefato Giobatta Parodi

nel procedimento penale contro

Alfredo Bianchi chiamato a rispondere del reato di omicidio colposo di Federico

Parodi all'udienza da Voi tenuta il giorno 25.05.2005;

al fine di domandare il risarcimento di ogni e qualsivoglia danno subito dal Giobatta Parodi come conseguenza del reato contestato al Bianchi Alfredo nella richiesta di rinvio a giudizio e di quegli altri reati eventualmente contestatigli in udienza.

La domanda

si giustifica

per i fatti e le colpe evidenziate nella Richiesta di rinvio a giudizio e per il fatto che il GiobattaParodi è figlio legittimo dell'ucciso Federico Parodi.

Genova 20.04.2005

(Avv. Claudio Cicero)

Procura speciale e nomina a difensore:

- Il sottoscritto Giobatta Parodi nato a Genova il 23. 09.1936 e ivi res. in via S. Gerolamo 11

- per gli effetti di cui all'art. 78 C.P.P. dà procura all'Avv. Claudio Cicero a che si costituisca nel procedimento penale contro Alfredo Bianchi di cui al sovraesteso atto al fine di compiervi in ogni stato e grado gli atti necessari per far valere il suo diritto al risarcimento, per rinunciarvi o transigerlo.

- per gli effetti dell'art. 100 C.P.P. nomina lo stesso Avv. Claudio Cicero difensore di se medesimo come sopra costituito parte civile.

(Sottoscrizione di G. Parodi)

Per autentica (Sottoscrizione dell'Avv. Cicero)

Avvertenze

2) Le norme da tenere presenti sono: artt.74 ss. C.P.P. e in particolare l'art.78.

3) L'atto di costituzione della parte civile nel processo penale (.....) proviene dal difensore e deve essere da lui sottoscritto (cfr. Ghiara, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da Chiavario, vol.I,p. 370).

4) La costituzione di parte civile non può avvenire in virtù di mandato generale. (arg. ex art. 76)

5) La procura speciale rilasciata ai sensi dell'art. 76 c.p.p. per la costituzione di parte civile va distinta dalla procura speciale ex art. 100 c.p.p. con cui si conferisce la rappresentanza processuale; i due atti sono diversi e autonomi, pur potendosi delegare con la stessa procura sia la dichiarazione di costituzione di parte civile che la rappresentanza (cfr. Cass. sez. V, 7 marzo 1995, Prati, *Cass. pen.*, 1996, 1532). In altre parole – mentre nel processo civile il cliente dandoti la procura ti dà ipso facto il potere di iniziare la causa civile (notificare l'atto di citazione, costituirti in giudizio...) – nel processo penale il cliente-danneggiato, se, com'è norma, non si costituisce di persona o tramite un terzo, ma si costituisce tramite te, avvocato, deve darti due procure: una per conferirti il potere di costituirti, l'altra per conferirti il potere di difenderlo. Nella prima procura la sottoscrizione del cliente va autenticata.

5 - La parte lesa minorenni per costituirsi parte civile deve essere rappresentata o assistita nelle forme di legge (vedi Cass. Sez.III, 12 febbraio 1970, Clemente, *Giust. Pen.* 1971, III); mentre, invece, “nel procedimento penale contro il minore (...) basta che la costituzione avvenga nei confronti del minore, senza che sia richiesta l'assistenza del suo legale rappresentante” (Cass. Sez. III, 10 aprile 1958, *Giust. Pen.*, 1958,III,844)

6- La costituzione di parte civile non è atto di straordinaria amministrazione (Cass. Sez. IIIciv., 8 settembre 1960, Di Bello); perciò per effettuarla, quando la parte costituenda è minorenni, non occorre autorizzazione del giudice tutelare (Cass. Sez. I, 12 giugno 1967, Dr. Somma, *Giust. Pen.* 1968, III, 252, n.298).

7- Posto che la costituzione di parte civile realizza la inserzione nel processo penale di un rapporto civilistico per il risarcimento del danno e per le restituzioni di cui sono parti il danneggiato, da un lato, e l'imputato ed il responsabile civile, dall'altro, ne consegue che le altre parti, cui essa deve essere notificata, sono appunto l'imputato ed eventualmente il responsabile civile con esclusione del pubblico ministero, che è del tutto estraneo al suddetto rapporto” (Cass. pen. Sez. IV, 5 giugno 1997, n.5270).

8-“In tema di costituzione di parte civile, l'impegno argomentativo necessario a giustificare l'esercizio dell'azione civile nel processo penale dipende dalla natura delle imputazioni e dal rapporto tra i fatti lamentati e la pretesa azionata; ne consegue che quando tale rapporto sia immediato (come nella specie, in cui si

denuncia il reato di minaccia), ad integrare il requisito previsto dall'art. 78, comma primo, lett.d) cod. proc. pen. é sufficiente il mero richiamo al capo di imputazione descrittivo del fatto" (Cass. V sent. 544 del 12. 1. 2007).

9- "La costituzione di parte civile é possibile solo « dal momento del promovimento dell'azione penale nei confronti dell'imputato, cioè dal momento del deposito da parte del pubblico ministero, della richiesta di rinvio a giudizio (art. 416) o di giudizio abbreviato (art. 439). Se si procede a giudizio immediato o a giudizio direttissimo (con omissione dell'udienza preliminare) il termine decorrerà rispettivamente, dalla presentazione della richiesta di cui all'art. 453 e dalla presentazione dell'imputato in udienza a norma dell'art. 449" (Chiara, *Op. cit.*, p.379).

10-Il termine previsto dall'art. 79 c.p.p. opera solo con riguardo alle imputazioni originarie e non in caso di contestazione suppletiva (C. cost. n.98 del 1996).

"Quando nel corso del dibattimento il P.M. proceda a contestazione suppletiva ai sensi degli artt. 516, 517 e 518, n.2, la parte offesa ha diritto alla sospensione del dibattimento per essere nuovamente citata in giudizio, o, se presente, per potersi costituire parte civile negli atti introduttivi della nuova udienza. Infatti a seguito della contestazione di un nuovo fatto-reato è stata introdotta nel procedimento penale una nuova causa pretendi contro l'imputato, in relazione alla quale la persona offesa deve essere messa in grado di valutare se esercitare l'azione civile nella sede penale prima che sullo stesso fatto-reato si apra l'istruzione dibattimentale. A maggior ragione deve essere data la possibilità alla parte offesa già costituita parte civile di modificare il rapporto già costituitosi estendendolo anche alla nuova contestazione" (Cass. pen. Sez. III, 27 ottobre 1995, n. 10660, Roncati).

11-"Il termine finale (per la costituzione di parte civile) "è fissato, in corrispondenza al compimento, da parte del giudice del dibattimento, dei controlli circa la regolare costituzione delle parti nel dibattimento (art. 484), e quindi deve considerarsi scaduto con l'inizio di trattazione delle questioni preliminari – tra cui, appunto, quelle sulla costituzione di parte civile (art. 491) – alla quale seguiranno la dichiarazione di apertura del dibattimento e la lettura delle imputazioni (art. 492).(Chiara, *Op. cit.*, p. 380)

12-Per il principio di immanenza della costituzione di parte civile, la parte danneggiata, una volta costituitasi tempestivamente in primo grado, può partecipare agli ulteriori gradi senza necessità di una nuova costituzione (cfr. Cass. Sez. Un. 20 febbraio 1971, Bassi, *Giust. Pen.* 1972, III, 647).

Formula B: Conclusioni della parte civile

Tribunale di Genova

Conclusioni presentate da

Giobatta Parodi – parte civile costituita

Contro Bianchi Alfredo – imputato di lesioni colpose.

“ Piaccia al Tribunale ill.mo, ritenuta la penale responsabilità dell'imputato, condannarlo all'integrale risarcimento dei danni, materiali e morali, patiti e patienti; danni da liquidarsi nella somma di centomila euro o in quella maggiore meglio vista. Condanna provvisoriamente esecutiva. In ipotesi che non ritenga acquisita la prova per un'integrale liquidazione, piaccia al Tribunale ill.mo condannare l'imputato ad una provvisoria immediatamente esecutiva calcolata in somma non minore di ventimila euro. Piaccia infine al Tribunale ill.mo condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile, come determinate nella separata notula che si allega”.

Genova 20 settembre 2005

(Sottoscrizione del difensore)

Avvertenze

“ Le conclusioni della parte civile debbono consistere sempre in una domanda di condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno e non possono limitarsi al solo rimborso delle spese giudiziali” (Cass. 19 aprile 1969, Leoni)

V.

Richiesta di esclusione della parte civile

Premessa. La richiesta di esclusione può essere fatta all'udienza (preliminare o dibattimentale) o fuori d'udienza.

Nel primo caso si fa oralmente: il difensore (dell'imputato o del responsabile civile), una volta che il giudice ha controllato la regolare costituzione delle parti (v. art 491), si alza e...fa la sua brava richiesta di esclusione.

In caso di richiesta fuori di udienza, invece, bisogna:

– Redigere (in carta semplice) l'istanza secondo la formula A. Naturalmente l'intestazione della richiesta cambierà a seconda che sia indirizzata al GIP., al tribunale (...).

– Depositare l'atto così redatto nella cancelleria del giudice che procede.

N.B.: non occorre provvedere a nessuna notifica: l'iter si esaurisce col deposito dell'atto.

Formula A: Richiesta di esclusione della parte civile

Ill.mo Giudice delle indagini preliminari

presso il Tribunale di Genova

- Luigi Rossi nella persona del suo difensore avv. Caio Cicero

- nella sua qualità di imputato di omicidio colposo di Fani Alberto nel procedimento R.G. N.R.

- visti gli artt. 74 e 80 C.P.P.

chiede

l'esclusione dal procedimento di Fani Giulia costituitasi parte civile, per i seguenti

Motivi

La Fani Giulia non ha nessun rapporto di parentela con l'ucciso e quindi non può vantare nessun danno risarcibile.

Con osservanza

Genova 22 dicembre 2010

(Sottoscrizione del difensore)

Avvertenze

L'istanza può essere proposta indifferentemente dall'imputato o dal suo difensore (comb. disp.artt. 80 c.1 e 99).

Nel caso provenga dal responsabile civile, noi saremmo propensi a ritenere

legittimato solo il suo difensore (art. 100 c.1).

“E’ appena il caso di ricordare che l’imputato minore ecc. non è mai incapace processualmente e che quindi può proporre opposizione senza necessità di assistenza o di rappresentanza” (Levi, *La parte civile nel processo pen.it.*, cit., p.455).

“Se la costituzione di parte civile è proposta “per l’udienza preliminare” ai sensi dell’art. 79.1, cioè tra il deposito della richiesta di rinvio e l’udienza, la richiesta di esclusione può essere presentata per iscritto fuori d’udienza (prima o dopo di essa) oppure oralmente nell’udienza preliminare o in quella dibattimentale, fino al momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti (artt. 420 e 484). Se la costituzione è proposta dopo l’udienza preliminare, nel corso degli atti preliminari al dibattimento, la richiesta di esclusione va presentata nella fase di trattazione delle questioni preliminari (art. 491.2). Cioè subito dopo gli accertamenti di cui all’art. 484 e prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (art. 492.1). Questi termini sono stabiliti a pena di decadenza, salva restando la facoltà di esclusione d’ufficio a norma dell’art. 481” (Ghiara, *op. cit.*, pp. 383-384).

“ L’esclusione può essere pronunciata sia per difetto di requisiti formali prescritti a pena di inammissibilità (art. 78), sia per la mancanza del potere di costituzione per intervenuta preclusione (art. 75.1) o decadenza (art. 79.1), sia, infine, per l’infondatezza nel merito della domanda di danno (difetto di legittimazione o inesistenza di un danno risarcibile) sotto il profilo della mancanza di fumus boni iuris” (Ghiara, Op. cit.,p.383).

VI.

Citazione del responsabile civile

- -Devi costituirti parte civile, notificare la costituzione, depositare in cancelleria la copia contenente la relata di notifica (andata a buon fine) dell'ufficiale giudiziario: il tutto come si è detto nell'iter "Costituzione di parte civile".

- –Devi redigere l'istanza secondo la seguente "formula A" (naturalmente cambiando nell'intestazione l'autorità destinataria dell'atto, secondo i casi GIP, o tribunale o Corte di assise....).

- - Devi depositare l'istanza nella cancelleria del giudice presso cui pende la causa.

- Dopo che il giudice avrà posto in calce alla tua istanza il decreto di cui al 3° comma art. 83, tu chiederai al cancelliere le copie necessarie per la notifica della tua istanza e del pedissequo decreto. Ma quante saranno le copie a ciò necessarie? Dipende se opti per la notifica tramite ufficiale giudiziario (art. 148.1) o per la notifica a mezzo posta (di cui all'art.152).
Nel primo caso, saranno necessarie all'ufficiale giudiziario (e quindi si richiederanno al cancelliere) tante copie quante sono le parti a cui deve essere consegnata copia dell'atto (in pratica, quanti sono i responsabili civili + gli imputati + il P.M.), più una (il c. d. "originale di notifica in calce al quale l'ufficiale giudiziario stenderà la sua "relata di notifica").
Nel secondo caso, saranno necessarie tante copie autentiche quante sono le persone a cui è necessario spedire copia dell'atto (e che naturalmente sono le stesse a cui andrebbe, l'atto, notificato – vedi sopra) + una copia non autentica per i fini di cui all'art. 56 disp.att.

- 5) – Nel caso di notifica tramite ufficiale giudiziario si procede così: A) si portano le copie all'ufficiale giudiziario (dopo aver predisposta la relata di notifica); B) lasciato passare qualche giorno si torna dall'ufficiale giudiziario per ritirare il c.d. "originale di notifica"; C) si deposita l'originale di notifica nella cancelleria davanti a cui pende la causa (ciò in adempimento del 4° comma ult. parte art. 83).
Nel caso di notifica a mezzo posta si procede invece così: A) si spediscono le copie autentiche mediante lettera racc. con avviso di ricevimento; B) ritornato l'avviso di ricevimento, in calce alla copia (non autentica) dell'atto di costituzione, si attesta

che “copie conformi al sovraesteso atto sono state spedite in busta chiusa (o “in piego”, a seconda che si è scelto questo o quel sistema di spedizione – v. art. 562 disp. att.) ai sensi dell’art. 152 alle parti risultanti dagli avvisi di ricevimento allegati”; C) si deposita l’atto di cui sub B + gli avvisi di ricevimento in cancelleria (in adempimento del 4° comma ult. parte art. 83).

Formula A: Istanza per citazione responsabile civile

Tribunale penale di Genova

Istanza per la citazione del responsabile civile

Ill.mo Giudice delle indagini preliminari

presso il Tribunale di Genova

- Elvira Faini res. in Genova, rappresentata e difesa dall’avv. Caio Cicero

- parte civile nel procedimento penale contro Luigi Rossi imputato di omicidio colposo (RG. Gip 9/90)

fa istanza

- perché Luigi Bianchi res. in Firenze, via Martelli 4

- proprietario dell’auto investitrice

- sia citato a comparire nella qualità di responsabile civile all’udienza preliminare che si terrà il 31 gennaio 2011 nei soliti locali dell’Ufficio del GIP presso il Tribunale di Genova, davanti alla S.V.

- a che possa dire e provare (nel caso denegato che abbia qualcosa da dire e provare) a propria difesa e contro l’accoglimento della seguente domanda che l’istante parte civile intende proporre se del caso meglio dettagliata e specificata all’ill.mo Tribunale:

“Piaccia all’ill.mo Tribunale, ritenuta la penale responsabilità dell’imputato, per l’effetto condannarlo in solido con il responsabile civile al risarcimento dei danni, materiali e morali, patiti e patienti, conseguenti alla morte di Faini Alberto avvenuta per fatto e colpa dell’imputato stesso il 15 ottobre 1998 in Genova”.

Con osservanza

Genova 20dicembre 2010

(Sottoscrizione del difensore Cicero)

Avvertenze –

1 - “La citazione del responsabile civile è richiesta dalla parte civile – a mezzo del difensore che la rappresenta nel processo (art.100.4) – o dal pubblico ministero nel caso previsto dall’art. 77.4 ed è ordinata dal giudice, così da consentire il controllo preliminare di ammissibilità anche nel merito della domanda (sussistenza del *fumus boni iuris*)” (Giara, *Op. cit.*, p.387).

2- “La prescritta enunciazione delle domande che si fanno valere contro il responsabile civile implica necessariamente l’indicazione dell’imputato nonché del

fatto a lui attribuito (fatto di cui il soggetto citato è chiamato a rispondere); l'insufficienza di tali indicazioni, impedendo al responsabile civile di esercitare il diritto di difesa, comporterà al nullità della citazione ex art. 178 lett.c)" - (Ghiara, *Op. cit.*, p. 388).

3- "(Il decreto del giudice e quindi l'istanza che deve agevolare il giudice nella costruzione del decreto, deve) indicare (...) gli elementi indispensabili per individuare il dibattimento – data, ora, luogo –quali risultano dal decreto che dispone il giudizio" (Ghiara, *Op. cit.*, p. 388).

4- "La richiesta (di citazione del responsabile civile) deve essere proposta al più tardi per il dibattimento" (co.3 art.83).

Però, siccome "la citazione del responsabile civile" deve porre questo "In condizione di esercitare i suoi diritti nell'udienza preliminare (artt. 416ss) o nel giudizio (artt. 465ss.)" e pertanto il relativo decreto di citazione deve concedere al responsabile civile lo stesso termine dilatorio concesso all'imputato e alla parte offesa (v. per il dibattimento gli artt. 429 co.4, 456 co.3, 552 co.3 e, per l'udienza preliminare, espressamente l'art. 419 co.4), da tutto ciò consegue che la richiesta deve essere presentata in modo da permettere l'osservanza di tale termine dilatorio.

5 – "E' costituzionalmente illegittimo l'art. 83 c.p.p. nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dalla assicurazione obbligatoria prevista dalla l. 24 dicembre 1969 n.990, l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato (...)" (Corte Cost., 16 aprile 1998, n. 112, in *Cass. pen.*, 1999, 2457).

VII.

Nomina a difensore dell'imputato

Se l'imputato si trova al cospetto dell'autorità procedente (ad esempio si trova in sede di interrogatorio, di dibattimento...) egli potrà fare e di norma farà la nomina oralmente. Anzi di solito la nomina si realizzerà nel caso senza nessuna sua dichiarazione esplicita: il difensore si presenta al giudice come difensore di Pinco Pallino, Pinco Pallino presente, stando zitto, assente: la nomina è bella che fatta. Mettiamoci ora nel caso che la nomina non sia fatta con "dichiarazione resa all'autorità procedente". Allora andrà fatta per iscritto seguendo la falsariga della formula A o della formula B, a seconda che nel contesto della nomina si vogliano inserire dichiarazioni aggiuntive (richiesta di giudizio abbreviato, elezione di domicilio...) oppure no.

La nomina come sopra redatta andrà comunicata alla "autorità procedente" (quindi al p.m., melius alla procura della repubblica presso il tribunale, nel caso si sia ancora nella fase delle indagini preliminari, al tribunale, nel caso il p.m. abbia esercitato l'azione penale con decreto di citazione davanti al giudice monocratico....).

La comunicazione all'autorità procedente può avvenire per spedizione con lettera raccomandata (non per fax !) o mediante consegna da parte del difensore (v. art. 96 co.2).

Il difensore può provvedere alla consegna personalmente o tramite persona da lui delegata (la segretaria, un praticante...). La delega si ritiene che possa essere solo orale.

La nomina di un secondo difensore, dopo che già ne era stato nominato uno, è possibile e potrebbe essere formulata così: "Il sottoscritto Giobatta P. indagato ecc.ecc. conferma (oppure, revoca) la nomina già effettuata dell'Avv. Plinio e con l'atto presente nomina ecc.ecc."

Tenere presente però che, a norma dell'art. 96 c.p.p., l'imputato ha diritto di nominare due soli difensori di fiducia e che l'art. 24 disp. att. stabilisce che la nomina di ulteriori difensori si considera "senza effetto", finchè non sono revocate le nomine precedenti che risultano eccedenti. Quindi l'imputato che, dopo aver nominato già due difensori, vuole nominarne un terzo, deve per forza revocare uno dei due precedenti nominati, altrimenti la nomina del terzo rimarrà senza effetto. Peraltro "non vi è dubbio che la nomina (di un difensore di fiducia) opera per tutto il procedimento, potendo i relativi effetti cessare solo per revoca, per rinuncia, per incompatibilità, per morte o sopravvenuta incapacità del difensore" (G. Frigo in "Commentario del nuovo codice di procedura penale, 1989, Giuffrè. vol. I, p. 618).

In particolare “il difensore che omette di intervenire al dibattimento o ad un atto a cui la sua partecipazione è necessaria senza farsi sostituire, non perde la sua qualifica” (G. Frigo, Op. cit., p. 619).

Formula A – Nomina a difensore dell'imputato (pura e semplice)

Tribunale penale di Arezzo

Nomina a difensore

Imp. Giobatta Parodi; ud. 13.10.11; RGNR 45328/10

Il sottoscritto Giobatta Parodi nato a Genova il 06.09.36 imputato nel procedimento penale n.45328/10 del reato p. e p. dall'art. 648 C.P.

nomina

proprio difensore nel procedimento sopra indicato l'Avv. Tullio Cicero del Foro di Arezzo ivi con studio in via Cellini7.

Arezzo 23.06.11

(Sottoscrizione di GiobattaParodi)

**Formula B – Nomina a difensore dell'imputato
(con altre dichiarazioni contestuali)**

Tribunale penale di Arezzo

Nomina a difensore

Imp. Giobatta Parodi; ud. 13.10.11;RGNR 45328/10

Il sottoscritto Giobatta Parodi nato a Genova il 06.09.36 imputato nel procedimento penale n.45328/10 del reato p. e p. dall'art. 648 C.P.

nomina

proprio difensore nel procedimento sopra indicato l'Avv. Tullio Cicero del Foro di Arezzo ivi con studio in via Cellini 7.

E conferisce allo stesso

procura speciale

per la presentazione eventuale: di richiesta di giudizio immediato ai sensi dell'art. 419 C.P.P.; di applicazione pena ai sensi degli artt. 444 ss. C.P.P.; di giudizio abbreviato ai sensi degli artt. 438 ss. C.P.P.

Il sottoscritto elegge altresì domicilio ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 161 C.P.P.in Arezzo via Cellini 7 presso e nello Studio del prefato suo difensore.

Arezzo 23.06.11

(Sottoscrizione di Giobatta Parodi)

Per autentica

(Sottoscrizione del difensore Cicero)

Avvertenze

Di per sé la sottoscrizione di una nomina a difensore non dovrebbe essere autenticata; ma lo deve se l'atto di nomina, oltre che la vera e propria nomina, contiene negozi (processuali) aggiuntivi (come nella formula sub B).

Attenzione! per la nomina del difensore (non dell'imputato, ma) delle altre parti processuali leggersi gli artt. 100 e 101 (che richiedono invece sempre la autentica della sottoscrizione, che peraltro può essere effettuata dallo stesso difensore).

VIII.

Non accettazione – Rinuncia – Revoca dell'incarico difensivo – Richiesta di esonero da una nomina d'ufficio

Parliamo prima della non-accettazione (di una nomina fiduciaria).

L'avvocato che vuole rinunciare a una nomina di fiducia deve darne comunicazione all'autorità procedente e a chi gli ha conferito l'incarico (non gradito). Fino a che la comunicazione di “non-accettazione” non é pervenuta all'autorità procedente, egli é tenuto a svolgere la sua attività difensiva (v. art. 107). Ma come si fa la comunicazione all'autorità procedente? Se si vuole può farsi anche recandosi di persona nella cancelleria (o segreteria) dell'autorità procedente (arg.ex art. 96 co.2); però la forma più opportuna di comunicazione é data dalla lettera raccomandata (v. formula A).

Parliamo ora della rinuncia (sempre a una nomina fiduciaria).

Essa implica una accettazione, tacita o espressa, dell'incarico difensivo. Anche in caso di rinuncia, così come in caso di non-accettazione, l'avvocato deve comunicare la sua volontà (di non svolgere l'attività difensiva) sia all'autorità procedente che a chi ebbe a fargli la nomina fiduciaria. Però, al contrario di quanto avviene nel caso di non-accettazione, l'avvocato non sarà liberato dai suoi obblighi al momento in cui la sua comunicazione perverrà all'autorità procedente, ma solo quando la parte risulterà “assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore d'ufficio e sarà decorso il termine eventualmente concesso a norma dell'art. 108” (v. sempre art. 107).

Anche in caso di revoca l'avvocato é vincolato alla sua attività né più né meno che avesse rinunciato al mandato. Da qui sorgerà per lui l'onere di comunicare la revoca all'autorità procedente (se già non vi avesse proceduto chi ebbe a nominarlo).

Parliamo infine della richiesta di esonero da una nomina d'ufficio. Essa va naturalmente indirizzata all'autorità procedente e in essa si deve indicare il motivo che la giustifica (v. art. 30 disp. att.). Fino a che l'autorità non avrà provveduto all'esonero (e vi provvederà solo se lo riterrà giustificato) l'avvocato sarà tenuto a svolgere la sua attività difensiva.

Formula A: Dichiarazione di non-accettazione

Racc. A.R.

Al sig. Lestofanti Attilio

All'ill.mo Tribunale di Canicattì – Sez. I

il sottoscritto avv. Cicero del Foro di Roma dichiara di non accettare la nomina a difensore fatta a suo favore dal sig. Lestofanti Attilio imputato di furto nel procedimento n. 345/12 R.G.N.R. Procura Repubblica presso il Tribunale di Canicattì.

Data

(Avv. Cicero)

Avvertenze-

Non occorre motivare la non-accettazione.

IX. Nomina a sostituto

I riferimenti normativi sono dati dall'art. 102.

La nomina a sostituto é ammissibile anche se non é giustificata da un impedimento del difensore-titolare.

Si ritiene ammissibile la nomina fatta in via generale per tutta l'attività difensiva relativa un dato processo (ma in tali casi, per non rischiare una responsabilità per abbandono della difesa ex art. 105, può essere opportuno ottenere il consenso dell'imputato alla nomina).

Un'idea di come possa essere redatto l'atto de quo, lo studioso la può ricavare dalla seguente formula A.

Formula A: Nomina a sostituto

Tribunale di Canicatti

Nomina a sostituto

Giudice, Dott. Plinio; ud. 14.01.20\12; imp. Lestofanti A.; R.G. N.R. 3450/11

Ill.mo Tribunale

il sottoscritto Avv. Cicero I del Foro di Roma nella sua qualità di difensore di Lestofanti Attilio imputato di furto nel procedimento n. 3456/11 Procura Repubblica presso Tribunale Canicatti

dichiara

di nominare suo sostituto ai sensi dell'art. 102 C.P.P. l'avv. Plinio del Foro di Roma e ivi con Studio in via Giulio Cesare 3.

Con osservanza

Data

(Avv. Cicero I)

X.

Nomina di difensore alla parte offesa e alla parte civile

Sia la parte offesa sia la parte civile possono nominare un difensore (ma non più di un difensore). Vedi per le relative "formule" postea - gli articoli di riferimento sono rispettivamente l'art.101 e 100.

Autorevolmente si ritiene che al difensore della parte offesa non sia estensibile la norma dell'art. 99 relativa all'imputato e pertanto non gli si riconosce un potere di rappresentanza "generalizzato": egli avrebbe solo una funzione di assistenza tecnica.

Discutibile é se egli possa proporre opposizione alla richiesta di archiviazione e ricorso in cassazione contro il decreto di archiviazione: l'orientamento prevalente sembra essere che egli possa proporre opposizione alla richiesta di archiviazione ma non ricorso contro il decreto di archiviazione.

Formula A: nomina a difensore della parte offesa

*Alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Canicattì (1)*

il sottoscritto Giobatta Parodi nato a Genova il 06.08.1978 ivi residente in via Roma 3 persona offesa nel procedimento n.453/2012 R.G.N.R. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Canicattì, contro Lestofanti Attilio nato a Roma il 09.12.1979 residente in Roma via Cesare 2 imputato del reato p.e p. dall'art. 648 C.P.

nomina

suo difensore l'avv. Cicero del Foro di Genova con Studio in Genova via Garibaldi n.5 eleggendo domicilio nel Suo Studio.

Con osservanza

Canicattì (Giobatta parodi)

visto per autentica (Avv. Cicero)

Avvertenze

(1) Indicare l'A.G. presso cui pende il procedimento

In forza dell'art. 122 la sottoscrizione può essere autenticata anche dal difensore.

Formula B: nomina di difensore alla parte civile

Tribunale di Canicattì – Ufficio del Giudice delle Indagini preliminari (1)

Ill. mo Giudice delle indagini preliminari (1)

Tribunale di Canicattì

*il sottoscritto Giobatta Parodi nato a Genova il 06.09.1967 ivi res. in via Roma 3
nella sua qualità di persona danneggiata dal reato nel procedimento 564/2010*

*R.G.N.R. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Canicattì contro Lestofanti
Attilio imputato del reato p.e p. dall'art.625 C.P. per aver in data 10-10.2010
sottratto,,,,,,,,,,,,,*

nomina

*proprio difensore l'avv. Cicero del Foro di Genova con Studio in Genova via
Garibaldi n.4, conferendo allo stesso*

procura speciale

*affinché provveda al deposito di costituzione di parte civile e lo rappresenti e
difenda nel suindicato procedimento, con facoltà di nominare sostituti processuali,
di avvalersi della collaborazione di consulenti tecnici e di investigatori privati e di
impugnare le sentenze conclusive del grado di giudizio. La procura presente é
conferita per ogni stato e grado del procedimento.*

Con osservanza

Canicattì..... (Giobatta Parodi)

visto per autentica (Avv. Cicero)

Avvertenze

(1) Indicare l'A.G. davanti a cui ci si costituisce (GIP, Tribunale, Corte di Assise...)

Ai sensi del c.5 art. 100 c.p.p. il domicilio della parte privata si intende eletto presso il difensore

“La costituzione di parte civile (che può avvenire anche a mezzo di procuratore speciale ex art. 76) va distinta dalla rappresentanza processuale della parte civile, conferita a mezzo di procura speciale ai sensi dell'art. 101. I due atti sono diversi e autonomi, pur potendosi delegare con la stessa procura sia la dichiarazione di costituzione che la rappresentanza” (Cass. 07.03.95. Prati)

“La persona danneggiata che si costituisce parte civile deve nominare un difensore ma non anche un procuratore speciale (la S.C. nell'enunciare il predetto principio ha precisato che l'obbligo di nomina del procuratore speciale, che può essere lo stesso difensore nominato con il medesimo atto, sussiste solo nel caso in cui la parte civile non risulti costituita personalmente” (Cass. 25.06.09).La procura speciale conferita dalla parte civile al proprio difensore non deve essere

necessariamente posta in calce o a margine dell'atto di costituzione, potendo quindi essere redatta anche su separato foglio, purché sia riferibile in modo certo al processo cui la costituzione attiene” (Cass. 20.05.08 Nuvoli).

“La procura si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non é espressa volontà diversa” - co. 3 Art. 100

- L'art. 100 co. 5 individua presso il difensore il domicilio legale delle parti private diverse dall'imputato, che stiano in giudizio col ministero del difensore (c.d. domicilio legale delle parti “complesse”).

XI. Indagini difensive

- Il difensore, ai “colloqui non documentati” di cui al co. 1 art. 391bis, può preferire di procedere, non direttamente, ma tramite un investigatore autorizzato o un consulente: in tal caso può essere opportuno ai fini dell’art. 103 co.2 e 5 informare di ciò il P.M. (formula A).
- Nei casi in cui il difensore voglia procedere alla documentazione delle dichiarazioni del terzo (per poi produrre eventualmente il relativo “documento” in giudizio) la cosa più opportuna è che inviti il terzo a venire nel suo studio (formula B) per rilasciare una dichiarazione scritta già da lui elaborata (formula C) o per rispondere a un vero e proprio interrogatorio (formula D).
- Tra i vari poteri di indagine che il codice riconosce al difensore particolare interesse rivestono quelli che concernono l’acquisizione di documenti (formula E) e l’accesso a luoghi (formula F).

Formula A: Comunicazione a Procura repubblica di nomina di investigatore o consulente

*Ill.mo Signor Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Arezzo*

*il sottoscritto Avv. Cicero Primo difensore di Rossi Mario indagato per il reato p. e p.
dall’art. 628 C.P., nel procedimento R.G.N.R 564/10*

Vi comunica

*di aver dato al sig. Lincei Guido, investigatore autorizzato, incarico di svolgere
indagini difensive nell’interesse del proprio assistito.*

Tanto si comunica anche ai fini dell’art. 103 co.2 e 5.

Con osservanza

Arezzo 30.05.10

(Avv. Cicero Primo)

Formula B: Convocazione del terzo

*Gent. Sig. Bianchi Alfredo
Via Rimassa, 5 – Genova*

- Sono difensore di persona indagata per rapina in relazione ai fatti avvenuti il 05.05.2010 nella Banca del Lavoro in Arezzo Corso Italia 3.

- Siccome mi risulta che Voi siete, su tali fatti, informato e ritengo opportuno documentare per scritto le informazioni che su di essi vorrete rilasciarmi

- visto l'art. 391bis Codice di Procedura Penale

formalmente Vi invito

a presentarVi presso il mio Studio in Arezzo Via Cellini 7 il giorno 09.09.10 alle ore 11 per rilasciarmi una dichiarazione scritta sui fatti o per rispondere ad alcune mie domande su di essi - – come parrà meglio ai fini di giustizia.

Nel caso di V. impedimento a presenziare all'appuntamento vorrete cortesemente avvisarmene, in modo che Vi possa fissare altra data anche tenendo conto delle V. esigenze.

I più distinti saluti

Arezzo 30.05.2010

(Avv. Cicero Primo)

Avvertenze: E' opportuno spedire la lettera per R.R.

Formula C.: Relazione che accompagna dichiarazioni scritte rilasciate dal terzo.

Indagini difensive

(indagato, Rossi Mario; proc. 564/10 RGNR)

Relazione sull'acquisizione di dichiarazioni scritte (art. 391ter C.P.P.)

Il sottoscritto Avv. Cicero Primo, nato a Genova il 06.09.1936, del Foro di Arezzo, nella sua qualità di difensore di Rossi Mario indagato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo per il reato p. e p. dall'art. 628 C.P. nel procedimento RGNR 564/10

dà atto

- che in data 10.11.2010 alle ore 11 nel proprio Studio sito in Arezzo via Cellini 7 è comparso il sig. Alfredo Bianchi nato ad Arezzo il 06.06.46

- il quale ricevuti gli avvertimenti previsti dal comma 3 dell'art. 391bis C.P.P.

- ha rilasciato la dichiarazione scritta che debitamente autenticata si allega alla presente

- sui fatti avvenuti nella Banca del Lavoro sita in Arezzo Via Cavour 30 su cui la ill.ma Procura della Repubblica sta indagando per rapina

Arezzo 10.10.2010-11-06

(Avv. Cicero Primo)

Avvertenze: La relazione non va sottoscritta dal terzo. Sarà invece il difensore o un

suo sostituto a dover autenticare la dichiarazione del terzo.

Formula D: Verbale di assunzione di informazioni

*Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo
Indagini difensive
(indagato, RossiMario; RGNR 564/10)
Verbale di assunzione di informazioni (art. 391bis)*

- Il giorno 05.05.2010 alle ore 11 nello Studio sito in Arezzo via Cellini 7 del sottoscritto Avv. Cicero Primo, del Foro di Arezzo e nato a Genova il 06.06.66,
- su invito dallo stesso Avvocato Cicero Primo fatto nella sua qualità di difensore di B.A.
- è comparso il sig. Nicoletti Luigi nato ad Arezzo il 06.06.36 e ivi res. in via Roma 3 come tale identificato in base alla carta di identità rilasciatagli dal Comune di Arezzo in data 12.04.98.

L'Avvocato Cicero Primo rende edotto il sig. Nicoletti Luigi:

- che, nella qualità di difensore di persona indagata per rapina nel procedimento iscritto al n. 564/10 del RNR presso la Procura della Repubblica in relazione ai fatti avvenuti il 15.05.10 alle ore 11 circa in Arezzo nella Banca del Lavoro, intende porgli delle domande procedendo alla verbalizzazione delle sue risposte e con riserva di produrre il verbale così redatto in giudizio;
- ch'egli ha facoltà di non rispondere (nel qual caso potrà essere interrogato dal Pubblico Ministero), ma che se risponde è tenuto a dire la verità su quanto è a sua conoscenza, dato che qualora renda false dichiarazioni sarà punibile per il reato previsto e punito dall'art. 371-ter Codice Penale;
- che ha l'obbligo di dichiarare se è sottoposto ad indagini o è imputato nello stesso procedimento per cui si vuole interrogarlo, o in un procedimento connesso o per un reato collegato;
- che la Legge gli fa divieto di rivelare le domande eventualmente fattagli dalla Polizia Giudiziaria o dal Pubblico Ministero e le risposte, a tali domande, da lui date.

Si dà atto che il sig. Nicoletti Luigi si dichiara disposto (oppure, non disposto) a rispondere alle domande che gli si vorranno rivolgere.

Domanda:.....

Risposta:.....

Domanda:.....

Risposta:.....

Si dà atto che il presente verbale viene chiuso alle ore 12 del 05.05.10.

Il verbale è stato redatto dalla segretaria dell'Avvocato Cicero Primo, Sig.ra Violetti Rosa nata ad Arezzo il 09.02.69.

Letto confermato sottoscritto

*(Sottoscrizione della persona interrogata)
(Sottoscrizione della persona che ha verbalizzato)
Anche per autentica della firma dell'interrogato
(Sottoscrizione dell'Avv. Cicero Primo)*

Avvertenze: Se la persona "informata" è sottoposta ad indagini o imputata nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato, vedi il comma 5.

Se la persona "informata" è detenuta, vedi il comma 7.

Se la persona "informata" ha rifiutato di rispondere (o non è comparsa per rispondere) si può chiedere al P.M. che proceda egli all'interrogatorio (v. melius il co. 10 art. 391bis.) o in alternativa si può chiedere l'incidente probatorio (v. melius il co.11 art. 391bis).

Se la persona "informata" rende dichiarazioni autoindizianti occorre interrompere l'interrogatorio (v. melius co.9 art. 391bis).

Formula E: richiesta di documenti alla P.A.

Spett. Comune di Bargagli

Ufficio.....

Il sottoscritto Avvocato Cicero Primo del Foro di Arezzo e ivi con Studio in via Cellini 7, nella sua qualità di difensore di R.M. indagato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova nell'ambito del procedimento n.453/10 R.G.N.R per fatti che si pretendono avvenuti in data prossima al 30.01.09 e in cui si dovrebbe ravvisare un'estorsione;

in forza dell'art. 391 quater C.P.P. e degli artt. 22 ss. legge 7 agosto 1990 n. 241

Vi chiede

di essere autorizzato a visionare e, se del caso, ad estrarre copia dei seguenti documenti:A).....; B).....

Allega fotocopia dell'atto di nomina a difensore.

Con osservanza

Arezzo 23.02.2010-11-06

(Avv. Cicero Primo)

Avvertenze –In caso di rifiuto della P.A. si può chiedere al P.M., di disporre il sequestro della documentazione (come risulta espressamente dagli artt. 391quater

e 368 C.P.) o (in forza di un facile argomento a minori ad maius) di ordinare la sua esibizione e rilascio di copia.

Formula F: richiesta di autorizzazione ad accedere a luoghi privati o non aperti al pubblico.

Tribunale di Arezzo

Ufficio del Giudice delle indagini preliminari

Richiesta di accesso a luogo privato (art.391 septies)

Ill.mo Giudice delle indagini preliminari

- Il sottoscritto Avv. Cicero Primo del Foro di Arezzo, nella sua qualità di difensore di Rossi Mario indagato dalla Procura della Repubblica di Arezzo nell'ambito del procedimento n. 564/10 R.N.R. per il reato p. e p. dall'art. 575 C.P.

premesse

-che è emersa la necessità, nell'ambito delle indagini difensive svolte da codesto difensore, di accedere nei locali della fabbrica di salvagenti del sig. Mariotti Carlo - e ciò al fine di eseguire rilievi fotografici;

che il sig. Mariotti Carlo, ancorché richiesto con lettera raccomanda che si allega, ne rifiuta l'accesso;

visto l'art. 391 septies C.P.P.

chiede

alla S.V. di autorizzare l'esponente unitamente ai seguenti collaboratori: sig. Fiesta Dario nato a Genova il 09.06.56 e sig. Campi Renato nato a Genova il 12.04.67 di professione fotografi

- ad accedere nei locali della fabbrica del sig. Mariotti Carlo sita in Genova via Rimassa 6 r

- formulando al riguardo le più chiare prescrizioni allo stesso sig. Mariotti Carlo res. in Genova via San Giorgio 36.

Con perfetta osservanza.

Arezzo 30.04.10

(Avv. Cicero Primo)

XII.

1) Richiesta di riesame ex art. 309 c.p.p.

2) Istanza di revoca di misura coercitiva

- Contro un provvedimento che dispone una misura cautelare, in prima battuta, si può proporre una richiesta di riesame e, se tale richiesta ha esito negativo, si può, lasciato passare un congruo lasso di tempo, proporre una istanza di revoca.

- Richiesta di riesame: Va redatta in carta libera seguendo la falsariga della formula A.

Attenzione ai termini di cui al 1° comma e al 3° comma art. 309!

Redatta l'istanza la si deposita nella cancelleria della "sezione del riesame" del tribunale competente (più semplicemente, "cancelleria del tribunale del riesame"). Ma qual è il tribunale competente? Lo dice il co. 7 dell'art. 309: "è "il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza". Sarà onere del Tribunale così adito notificare a noi, difensori, e all'imputato, il giorno dell'udienza. Fino a tale giorno noi potremo consultare in cancelleria (v. co.8 art. 309) gli atti (che il P.M. già aveva dovuto porre a disposizione del giudice a cui aveva chiesta la misura cautelare – v. melius il co. 5 art. 309). L'udienza si svolge in camera di consiglio (art. 127). Quindi: partecipazione facoltativa sia nostra che dell'imputato, niente toga, si parla solo alla presenza dei giudici e...dei colleghi. Il tribunale di solito non prende la sua decisione subito ma qualche giorno dopo e tale decisione viene notificata sia a noi che all'imputato.

- Richiesta di revoca di misura coercitiva: va redatta in carta libera (formula B) e va depositata nella cancelleria del "giudice che procede". Nel corso delle indagini preliminari va depositata nella cancelleria del GIP (v. art. 279). Naturalmente in sede di udienza l'istanza può essere proposta oralmente (e allora viene verbalizzata).

Formula A. Richiesta di riesame

Tribunale penale di Genova

Sezione del riesame

Imp. Resci Marcello; RGNR GIP 3123/90

Ill.mo Tribunale

- *il sottoscritto avv. Tullio Cicero del Foro di Genova*

- nella sua qualità di difensore di Resci Marcello detenuto nella Casa circondariale di Ge-Marassi con l'imputazione di spaccio di sostanze stupefacenti

chiede riesame

- dell'ordinanza in data 31 ottobre 2008 con cui il GIP presso il Tribunale di Genova, Dott. Picci, disponeva la custodia in carcere nei confronti dello stesso Resci.

- per i seguenti

Motivi

Il GIP fonda la sua decisione sul seguente teorema accusatorio.....

Ma a tale tesi accusatoria la difesa può facilmente replicare:

– *Le dichiarazioni del coimputato Fantasi sono oltremodo sospette perché.....*

E' vero che il "confezionamento ad arte" può fare sospettare ma.....

PQM

si chiede la revoca della misura cautelare.

Con perfetta osservanza

Genova 20.11.09

(Avv. Tullio Cicero)

Formula B: istanza di revoca di misura cautelare Tribunale di Genova

Ufficio del Giudice delle Indagini Preliminari

Imp. Hadi; RGNR 4532/2008

Ill.mo Giudice delle indagini preliminari

- *il sottoscritto avv. Tullio Cicero nella sua qualità di difensore di Hadi H. indagato per il reato di spaccio e al momento in custodia cautelare nella casa circondariale di Genova- Marassi*

chiede la revoca

della misura coercitiva o in subordine la sua attenuazione in quella degli arresti domiciliari.

Si attira l'attenzione di V.S su:

- *La gravità del reato: non rilevante. Tenga presente V.S. che Haidi è sottoposto a custodia per il solo reato di resistenza.....*

- *La durata della custodia cautelare. Essa è stata disposta il 19 ottobre 2007, quindi ben sei mesi sono intercorsi.....*

- *Le esigenze cautelari: inesistenti. Non vi è assolutamente pericolo di fuga.....*

- *Le prove: incerte. L'accusa non può fondarsi che.....*

- *La situazione familiare: richiedente la presenza in casa dell'indagato. I genitori*

sono infermi.....

- La situazione di salute: bisognosa di cure che le strutture carcerarie.....

PQM

si confida nell'accoglimento della presente istanza di revoca.

Con osservanza

Genova 23.11.2000

(Avv. Tullio Cicero).

Avvertenze

“La presentazione dei motivi, vuoi contemporanei, vuoi successivi alla richiesta di riesame, è da ritenersi una mera facoltà dell’interessato, dovendosi escludere, anche a prescindere dal mancato richiamo dell’art. 581, una necessità di

motivazione imposta a pena di inammissibilità” (G.Amato, *Commentario al nuovo codice di procedura penale*, Giuffrè, vol. III, p.196).

“Si ammette che il proponente possa enunciare nuovi motivi dinanzi al giudice del riesame, facendone dare atto a verbale prima dell’inizio della discussione” (G.Amato, *Op. cit.*, p.196).

E’ discusso se “l’esplicita previsione della presentazione nella cancelleria del tribunale della libertà debba far intendere il richiamo alle forme previste dall’art. 582 come limitato a quelle indicate nel 1° comma, escludendo la possibilità di presentazione dell’impugnazione nella cancelleria del (tribunale o del giudice di pace) del luogo in cui la parte privata o il difensore si trovano” (G. Amato, *Op. cit.*,p.195).

XIII.

Appello al Tribunale del riesame

Si redige l'atto in carta semplice (vedi formula in calce). Se ne fanno copie (naturalmente in carta semplice) come per un qualsiasi atto di appello: 2 (per il collegio) + 1 (per il p.m.).

Si depositano originale e copie nella cancelleria del tribunale competente a decidere sull'appello – che é (v. co.2 dell'art. 310 che rinvia al co. 7 dell'art. 309) “il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione é compreso l'ufficio del giudice” che ha preso il provvedimento impugnato.

Attenti al termine di cui al combinato-disposto degli artt. 309-310 !

Depositato l'appello non c'è che attendere la notifica dell'avviso dell'udienza e.... studiare la causa (visionando gli atti depositati in cancelleria – v. co. 2 art. 310).

L'udienza é in camera di consiglio (art. 127); quindi: facoltatività della partecipazione, niente toga, si parla solo alla presenza dei giudici e.....dei colleghi.

Formula A: Appello al tribunale del riesame

Tribunale penale di Genova

(Sezione del riesame)

appellante, Bresci A.; RGNR 54127/2008

Ill.mo Tribunale

– il sottoscritto avv. Tullio Cicero del Foro di Roma nella sua qualità di difensore di B indagato per il reato p.ep. dall'art. 628 C.P. e al momento in custodia cautelare presso la Casa Circondariale di Ge-Marassi

appella

-contro l'ordinanza in data 23.11.2008 con cui il Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Genova rigettava la richiesta di revoca della misura cautelare adottata nei riguardi dello stesso Bresci.

Motivi

- Il GIP fonda la sua decisione di rigetto su un preteso pericolo di fuga
- In realtà.....

P.Q.M.

Si chieder che in riforma dell'impugnata Ordinanza sia revocata la misura cautelare adottata contro il Bresci.

– Con osservanza.

– Genova 20.01.2009

(Avv. Tullio Cicero)

–

Avvertenze

Nell'atto con cui si propone appello, a differenza che nella richiesta di riesame, debbono essere enunciati “contestualmente i motivi” (A. Giannone, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol.III, p.278)

XIV.

Richiesta di applicazione pena ai sensi dell'art. 444 C.P.P. (c.d. "patteggiamento)

- Salvo casi eccezionalissimi la "richiesta" è presentata direttamente dal difensore. Il quale però deve essere munito di procura speciale (art. 446 co.3). Questa può essere redatta (in carta semplice) sulla falsariga della formula A.
- Se presentata fuori udienza (e questo sarà senz'altro il caso della richiesta proposta nel corso delle indagini preliminari – v. art. 447) la "richiesta" andrà redatta per iscritto (in carta semplice) sulla falsariga della formula B. Nel caso di richiesta formulata nel corso delle indagini p. è prassi che il richiedente si faccia carico di contattare il p.m. (il dott. Pinco Pallino) per sollecitarne il consenso (anzi, di solito si ritiene opportuno contattare il p. m. prima di redigere l'istanza per concordare con lui la pena da chiedere ex art. 444 al giudice). Il p.m., se dà il suo consenso, lo esprime in calce alla stessa richiesta.
La richiesta (confortata o no che sia dal consenso del p.m.) va depositata (nell'ipotesi di sua presentazione nel corso delle indagini) nella cancelleria del GIP.
- Nel caso la "richiesta" sia proposta all'udienza, essa dovrà essere formulata oralmente (ma naturalmente nulla vieta, anzi è opportuno, che la richiesta sia redatta per iscritto e poi letta). Se, come capita spessissimo, i tempi "stretti" non avranno permesso di contattare il p.m. prima dell'udienza (per tentare di concordare con lui la pena da richiedere), nulla vieta, anzi la prassi è in tal senso, che si parli al p.m. all'udienza stessa (prima dell'arrivo del giudice o tra una causa e l'altra).

Formula A: Procura a "patteggiare"

Il sottoscritto Giobatta Parodi indagato per il reato p. e p. dall'art. 648 C.P. nel procedimento n. 654876/10 R.G.N.R. dà procura al suo difensore Avv. Tullio Cicero del Foro di Arezzo, di chiedere o consentire ad un'applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 C.P.P..

In Arezzo il 06.07.10

(Sottoscrizione dell'indagato Giobatta Parodi)

Per autentica

(Sottoscrizione dell'avvocato Cicero)

Formula B – Istanza di applicazione pena (nel corso di indagini p.)

Tribunale di Arezzo

Istanza di applicazione pena (artt. 444 ss. C.P.P.)

Ill.mo Giudice delle Indagini Preliminari

- Il sottoscritto Avv. Tullio Cicero del Foro di Arezzo*
- nella sua qualità di difensore di Giobatta Parodi indagato per il reato p.e p. dagli artt. 81, 612bis C.P nel procedimento 15349/10 RGNR in atti pendente presso la Procura Repubblica presso il Tribunale di Arezzo;*
- in forza di procura speciale che si allega*
- visti gli artt. 444 ss.447 C.P.P. art.53 L. 24.11.1981 n. 689*

chiede

- che il prefato procedimento sia definito con l'applicazione della pena di quattro mesi e quindici giorni di reclusione. Si chiede che ai sensi dell'art. 53 L. 24.11.1981. 689 la reclusione come sopra comminata sia sostituita dalla semidetenzione. Si subordina la richiesta alla concessione della sospensione condizionale della pena.*

Calcolo della pena

Pena base : sei mesi di reclusione

Ridotta per le attenuanti generiche a quattro mesi di reclusione

Aumentata per la continuazione a sei mesi di reclusione

Ridotta per il rito a quattro mesi di reclusione.

Sostituita da quattro mesi di semidetenzione.

Con osservanza

(Avv. Tullio Cicero)

Avvertenze

- La sottoscrizione della procura, così come la sottoscrizione della richiesta nei casi (rari) in cui è apposta dall'imputato/indagato, va autenticata.*
- "La richiesta di applicazione della pena è atto riservato personalmente all'imputato; essa non compete al difensore, il quale può proporla soltanto se vi è specificamente abilitato a mezzo di procura speciale. Al procuratore speciale non è però consentito delegare altra persona, a meno che tale facoltà non gli venga concessa espressamente dall'imputato con le stesse forme previste per la procura speciale dall'art. 446 comma terzo cod.proc.pen. L'atto di delega da parte del difensore ad altro collega non è in alcun modo riferibile all'imputato (...)" – Cass. VI Sent. 6193 del 27.05.95.*
- Una volta che sia stata compiuta la scelta del rito del patteggiamento ne segue la sua applicazione a tutti i reati, legati dal concorso formale o dalla continuazione, oggetto dello stesso processo, dovendosi escludere che esso possa riguardare*

alcuni soltanto dei fatti reato, individuati secondo criteri di opportunità legati alla valutazione di probabilità di una decisione favorevole, con la conseguenza che per gli altri il giudizio andrebbe proseguito con il rito ordinario, atteso che l'istituto di cui all'art. 444 cod. proc. pen. é un rito alternativo orientato alla rapida definizione dell'intero giudizio" – Cass. III Sent. 20899 del 23. 05. 2001. Vedi però anche Cass. I, Sent. 10335 del 15.11.93 e Cass. II Sent. 45907 del 27.12.2001 (quest'ultima distinguendo i casi in cui per alcuni reati possa applicarsi l'art. 129).

- Nel calcolo della pena tenere presente che:

la locuzione "diminuita fino ad un terzo" contenuta nell'art. 444 c.p.p. va intesa nel senso che la misura della riduzione non può eccedere un terzo: ad esempio, la pena di sei mesi può essere ridotta a 4 mesi (e non a due mesi);

la riduzione premiale, nel "patteggiamento" non è, come invece nel giudizio abbreviato, stabilita in misura fissa, per cui potrebbe benissimo essere inferiore al terzo;

dovendosi applicare l'aumento per la continuazione, questo va calcolato dopo (naturalmente) la quantificazione della pena per il reato più grave, ma prima della riduzione per il rito (quindi: pena base; aumento o diminuzione per le circostanze aggravanti o attenuanti; aumento per la continuazione; riduzione per il rito); il giudizio sulla concedibilità di una pena sostitutiva ex art. 53 legge 24 novembre 1981 n.689 va fatto con riferimento alla quantificazione della pena risultante all'esito della diminuzione di un terzo della pena da irrogare in concreto e perciò dopo l'aumento determinato dalla continuazione (ciò in deroga all'ultimo comma del succitato art. 53 che prevede come riferimento la pena per il reato più grave prima dell'aumento per la continuazione) - cfr. Cass. III, Sent. 2070 del 09.10.99; può essere "patteggiato" (naturalmente!) anche l'aumento da applicarsi, in caso di reato continuato, sulla condanna pronunciata con sentenza definitiva sul reato più grave: in tal caso l'istanza potrebbe essere così formulata: "Pinco Pallino (...) chiede che venga applicata la pena di seguito determinata: pena base: quella stessa comminata con sentenza numero 432/99 datata 15.05.09 resa dal Tribunale di Palermo per il reato di rapina commesso il 28.06.98 a Palermo e addebitato al richiedente; aumento per la continuazione: sei mesi".

XV.

Giudizio abbreviato

Al giudizio abbreviato si può accedere da varie ipotesi processuali (che passeremo subito ad esaminare). Per ogni ipotesi però valgono le regole (espresse in via generale nell'art. 438) che: 1- la "richiesta può essere proposta oralmente o per iscritto" (ma se proposta fuori d'udienza dovrà essere per forza scritta, mentre al contrario, se proposta in udienza, ben difficilmente lo sarà); 2- mentre è vero che la decisione di accedere al rito abbreviato può essere presa solo dall'imputato (e non dal suo difensore) la volontà (dell'imputato) in tal senso può essere "espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale"; 3 – "la sottoscrizione dell'atto va autenticata nelle forme previste dall'articolo 583 comma 3"; 4 – l'imputato può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria e può chiedere l'applicazione di una pena ai sensi dell'art. 444 (vedi meglio il co. 5Bis art. 438). Chiarito questo, facciamo un breve excursus sulle varie ipotesi da cui si può accedere al rito abbreviato.

Prima ipotesi: è stato notificato all'imputato l'avviso dell'udienza preliminare (v. melius, l'art. 419).

In tale ipotesi c'è tempo per presentare l'istanza "fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422".

L'istanza, se presentata prima dell'udienza, va depositata nella cancelleria del G.I.P. Non va notificata al p.m.

Seconda ipotesi: è stato notificato all'imputato un decreto di giudizio immediato (art. 456).

In tale ipotesi, l'istanza, prima, va notificata al P.M. (e a tal fine essa: andrà redatta in duplice copia, entrambe le copie dovranno essere sottoscritte e, quindi, portate alla segreteria del p.m. dove il p.u. addetto, in calce ad esse, farà le annotazioni di cui al co. 1 art. 153 restituendoci una copia) e poi va depositata (melius, va depositata la copia restituita dalla Procura con la relativa annotazione in calce) "nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari"; il tutto, in 15 giorni, decorrenti dalla notifica del decreto all'imputato (e non dalla notifica dell'avviso al difensore) così come disposto dall'art. 458.

Terza ipotesi: è stato notificato all'imputato un decreto penale.

In tale ipotesi, la richiesta del rito abbreviato va fatta (v. art. 461) "nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto" e assume le forme di un "atto di opposizione" (v. sempre l'art. 461) - atto di opposizione finalizzato a chiedere appunto il rito speciale (ma, si badi, ancorché l'atto di opposizione a un decreto possa essere, per l'art. 461, sottoscritto anche dal solo difensore, nel caso con tale

atto si chiedi il giudizio abbreviato, esso potrà essere validamente sottoscritto dal difensore solo se munito di procura speciale a chiedere tale rito alternativo !).

Quarta ipotesi: l'imputato è stato portato a giudizio direttissimo.

E' l'ipotesi più semplice: l'istanza sarà proposta (di solito oralmente) all'udienza. Ma attenzione, va proposta prima dell'apertura del dibattimento (come si argomenta dalla formula ancorché contorta del co. 2 art. 452): quindi, prima che il p.m. contesti l'accusa.

Quinta ipotesi: è stato notificato all'imputato un decreto di "citazione diretta" davanti al tribunale in composizione monocratica (artt. 550 ss.).

L'istanza di abbreviato può essere proposta fino a che non è aperto il dibattimento. In teoria potrebbe essere proposta anche prima dell'udienza (e allora naturalmente dovrebbe assumere la forma scritta) ma di solito la si propone (oralmente) all'udienza.

N.B. Il giudizio abbreviato non è ammesso davanti al Giudice di Pace. Né, come risulta già da quanto detto trattando dell'ipotesi sub 1, può essere chiesto all'udienza dibattimentale, se a tale udienza si è giunti passando attraverso l'udienza preliminare (idest, in quanto rinviati a giudizio dal GIP col decreto di cui all'art. 429).

Formula A – Procura a richiedere il giudizio abbreviato

Il sottoscritto Giobatta Parodi nato a Genova il 06.09.1936, res. a Roma, Viale Alessandrino 304B che deve rispondere del reato p. e p. dall'art. 648 nel procedimento N. 54632/10 pendente davanti al Tribunale di Roma dà

procura

al suo difensore Avv. Tulio Cicero del Foro di Arezzo di richiedere che il procedimento di cui sopra sia definito col rito abbreviato previsto dagli artt. 438 ss. C.P.P.

Roma 15.07.10

(Sottoscrizione di Giobatta P.)

Per aut.

(Sottoscrizione dell'Avv. Cicero)

Formula B – Richiesta di giudizio abbreviato condizionato

Tribunale di Arezzo

Imp. Giobatta Parodi; ud. 15.10.10; RGNR 3426/10

Ill.mo Giudice dell'Udienza Preliminare

- il sottoscritto Giobatta Parodi nato Genova il 24 aprile 1947 e ivi res. in via G Garibaldi n.1

- imputato, nel procedimento 435/10 RGNR, del reato p. e p. dall'art. 337 C.P. per fatti pretesamente avvenuti in Genova il 13 novembre 2009

chiede

- che il processo sia definito con il rito abbreviato ai sensi degli artt. 438 ss C.P.P. Ai sensi dell'art. 438 C.P.P. comma 5, si subordina la richiesta alle seguenti attività di integrazione probatoria:

– 1) escussione come teste di Giuseppa Oneto res. in Genova via Roma 5, presente ai fatti contestati

– 2) acquisizione al processo della seguente documentazione che si allega: lettera in data 3.6.10; lettera in data 3.11. 10.

Il sottoscritto nomina suo difensore l'Avv. Tullio Cicero del Foro di Arezzo e ivi con studio in via Cellini7

Con osservanza

Arezzo 11.11.10

(Sottoscrizione di Giobatta Parodi)

Per aut.

(Sottoscrizione dell'Avv. Cicero)

Avvertenze

-L'incipit dell'istanza, se questa è sottoscritta dal solo difensore, potrebbe essere così formulato "Il sottoscritto Avv. Tullio Cicero del Foro di Arezzo, difensore di Giobatta Parodi imputato ecc.ecc., in forza di procura speciale che si allega, chiede ecc.ecc."

- La richiesta può essere presentata nella cancelleria anche "avvalendosi di un incaricato; e ciò in quanto trova applicazione analogica l'art. 582, primo comma, c.p.p." – cfr. Cass. pen sez. VI, 10 gennaio 1992, n 145, Pilato.

- E' inammissibile la richiesta di rito abbreviato parziale, limitata, cioè, ad alcune imputazioni e non estesa alla totalità degli addebiti, perchè in tal modo il processo non verrebbe ad essere definito nella sua interezza, restando pertanto ingiustificato l'effetto premiale" – Cass. Sez. II, 18 marzo 1993, n.2611

- "La richiesta di giudizio abbreviato, seguita dal consenso del p.m., dà luogo alla conclusione di un negozio processuale, che è irrevocabile dalla parte – Cass. Sez. III, 6 novembre 1998, n. 272.

XVI.

Messa alla prova

L'istituto della "messa alla prova" é disciplinato dagli artt. 168bis e 168ter Cod. Pen e dagli artt. 464bis e ss Cod. Proc. Pen.

La richiesta di messa alla prova può provenire solo dall'imputato, però anche tramite un suo procuratore speciale (che naturalmente può essere – e di solito sarà - lo stesso difensore).

La richiesta può essere sia orale che scritta

E' opportuno prendere quanto prima contatto con l'Ufficio di esecuzione penale esterna chiedendogli l'elaborazione di un "programma di trattamento"(vedi co. 4 art. 464bis). Infatti all'istanza di messa alla prova va allegato il "programma" già elaborato o, almeno, la sua richiesta.

La richiesta di messa alla prova, se parte direttamente dall'imputato, dovrà avere la sottoscrizione autenticata "nelle forme previste dall'articolo 583 comma 3", in pratica sarà l'avvocato ad autenticarla. Se, invece parte da un procuratore speciale, dovrà essere autenticata sia la sottoscrizione della procura (rilasciata dall'imputato) sia quella della richiesta di messa alla prova. Naturalmente quando, come di solito accade, procuratore speciale é il difensore, tutto si semplifica: in tal caso, basterà che questi autentichi la sottoscrizione della procura speciale.

La richiesta di messa alla prova - con allegato il "programma" o, al meno, la richiesta del programma e, se é presentata da un procuratore speciale, la procura -, dovrà, nei brevi termini di cui al secondo comma art. 464bis, essere depositata nella cancelleria del giudice investito del procedimento o, se si é ancora nelle fase delle indagini preliminari, nella cancelleria del GIP.

Sentito il pubblico ministero, il giudice prenderà le sue decisioni.

Poniamo che il giudice sospenda il procedimento per permettere la messa alla prova.

In tal caso, "decorso il periodo di sospensione", egli, acquisita "la relazione conclusiva dell'ufficio di esecuzione penale esterna", fisserà l'udienza "per la valutazione (dell'esito della prova) dandone avviso alle parti e alla persona offesa" e se riterrà "che la prova abbia avuto esito positivo", con sentenza dichiarerà estinto il reato. In caso, invece di esito negativo della prova, il giudice con ordinanza disporrà la prosecuzione del processo (v. art.464septies)

Di seguito la "formula" di una richiesta di messa alla prova in seguito a un decreto penale.

Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Vattelapesca

Opposizione al decreto penale di condanna e contestuale domanda di sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi art. 464bis C.P.P.

il sottoscritto avv. Cicero, nella sua qualità di difensore del sig. Luis Fulano nato a Buenos Aires il 15.09.65

Premesso

- che in data 15.05.2017 é stato notificato al prefato sig Luis Fulano Decreto penale 543/17 emesso in data 25.06.17 dal GIP presso il Tribunale di Canicattì contenente sua condanna a centomila euro per il reato p.e.p. dall'art. 495 C.P.;*
- che tale reato rientra tra quelli per cui l'art. 168bis Cod. Pen. ammette la "messa alla prova";*
- che l'imputato non ha mai chiesto in precedenza la sospensione del procedimento con messa alla prova e che non é mai stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ai sensi degli artt. 102, 103, 104, 105, 108 Cod- Pen;*
- che l'imputato ha elaborato d'intesa con l'Ufficio di esecuzione penale esterna di Canicattì un programma di trattamento ai sensi dell'art. 464Bis, comma 4.c.p.p. (all.1) (oppure, se il programma non é ancora disponibile: ha chiesto all'Ufficio esecuzione esterna di Canicattì di elaborare un programma di trattamento);*
- che in tale programma tra l'altro si prevede.....*
- che tale programma appare idoneo a valutare la capacità dell'imputato a condurre una vita rispettosa della Legge;*
- che il domicilio indicato nel programma soddisfa pienamente le esigenze di tutela della persona offesa;*
- tanto premesso l'imputato a mezzo del sottoscritto difensore munito di procura speciale (all.2) fa*

opposizione

al prefato Decreto di condanna n.543/17 emesso in data 25. 06.17 dal GIP presso il Tribunale di Canicattì e chiede che, previa fissazione dell'udienza di cui all'art. 464, comma 1 c.p.p. si disponga la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, secondo il programma allegato (oppure nel caso il programma non sia ancora disponibile,, con riserva di produrre il programma trattamentale richiesto)

Canicattì 12.07.17 (Avv. Cicero)

XVII.

Lista testimoniale e atto di citazione di teste

- 1 – Si redige la “lista” come da formula A in carta semplice (siccome non va notificata, non occorre fare copie dell’originale).
- 2 – Si deposita l’originale sottoscritto dal difensore nella cancelleria del giudice presso cui pende la causa “almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento” (art.468 c.p.p., art. 559 co.1, art.29 D.L.vo. 28.08.2000, n.274)
- 3 – Una volta che il giudice avrà data l’autorizzazione, si procede alle citazioni autorizzate. E’ possibile (ma rischioso) evitare la citazione dei testi e dei consulenti (non delle persone indicate nell’art. 210) presentandoli direttamente al dibattimento (co.3 art. 468).
- 4 - Per effettuare le citazioni autorizzate si procede così: si redige l’atto di citazione seguendo (mutatis mutandis) la formula C e facendone tante copie quante sono le persone da citare + 1 (l’originale). Il difensore sottoscrive tali copie.
- 5 – Redatto l’atto come sub 4 ci sono due possibilità: 1) portare l’atto a notificare dagli ufficiali giudiziari; 2) inviarne copia al citando ai sensi dell’art. 152.
- 6 – Se si ritiene di seguire la procedura di cui all’art. 152 si procede così: 1) in una busta (in cui naturalmente come destinatario è indicata la persona citanda e come mittente, il difensore) si mette copia dell’atto (debitamente sottoscritta); 2) si spedisce la busta per lettera raccomandata con avviso di ricevimento; 3) una volta ritornato l’avviso di ricevimento si scrive in calce a una copia dell’atto di citazione: “E’ copia conforme ad altra spedita in busta chiusa al teste citato sig. Pinco Pallino. Si allega il relativo “atto di ricevimento” - la dichiarazione va sottoscritta dal difensore e vi si deve allegare l’avviso di ricevimento; 4) si deposita la copia della citazione (con in calce la dichiarazione di cui sub 3 e con allegato l’avviso di ricevimento) nella cancelleria del giudice procedente.

Formula A: *Lista testimoniale*

Tribunale penale di Arezzo
Lista testimoniale

Ud. 06-09.11; imp. Giobatta Parodi; n. 5387/11 R.G.N.R.

Il sottoscritto avv. Tullio Cicero difensore di Giobatta Parodi chiamato a rispondere del reato p.e p. dall'art. 648 C.P. nel procedimento a margine indicato intende provare

le seguenti circostanze:

- A- che l'imputato il 09.01.09 si trovava a Genova;*
- B - che la lettera in data 09.10.08 è frutto di un falso.*

Possono testimoniare sulla circostanza sub A:

Giuseppa Oneto res. in Genova, via Filarmonica 3;

Caterina Novella res. a Camogli Via del Tritone 6.

Può dire sulla circostanza B il prof. Omodio Luigi già nominato consulente dall'imputato.

Tanto premesso, il sottoscritto difensore, visto l'art. 468 C.P.P.

Chiede

all'ill.mo Presidente del Tribunale di Arezzo

di autorizzare la citazione dei testi e del consulente come sopra indicati.

Con osservanza

Arezzo 28.09.11

(Avv. Cicero Tullio)

Formula B: Atto di citazione di teste

Atto di citazione di teste

Ud. 06.10.11; imp. Giobatta Parodi; RGNR 667/10

Il sottoscritto Tullio Cicero del Foro di Arezzo, difensore di Rossi Bianca imputata del reato p.e p. dall'art. 648 C.P. nel procedimento a margine indicato

Visto

il decreto in data 28.09.11 con cui il Presidente autorizza la citazione;

visti gli artt. 468, 152 C.P.P, 142 disp.att. C.P.P.

cita

la sig.ra Amelia Rossi res. in Arezzo P.zza Lo Monaco 3 a comparire all'udienza del 06.10.11 ore 9 davanti al Tribunale penale di Arezzo nella Sua sede solita di via Falcone di Arezzo per deporre nel processo contro Rossi Bianca come sopra indicato;

con tutti gli obblighi e diritti di cui agli artt.198, 210, 226 del codice di procedura penale e in particolare con l'obbligo di rispondere secondo verità alla domande che le saranno rivolte.

Con espresso avvertimento che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, potrà, a norma dell'art. 133 C.P.P., essere accompagnata a mezzo della polizia giudiziaria e condannata al pagamento di una somma da € 51 a

€516 a favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

Arezzo 29.09.11

(Avv. Cicero Tullio)

Avvertenze

- I sette giorni del termine finale utile per la presentazione della lista debbono intendersi “liberi”.
 - Nel caso l’udienza sia rinviata prima dell’esaurimento della fase degli atti introduttivi (ad esempio, per accertata omissione della notifica a uno dei coimputati, alla parte offesa...) le parti hanno diritto di depositare la lista (o una lista aggiuntiva) sette giorni prima della nuova udienza: insomma il rinvio riapre i termini (anche naturalmente per la parte civile che, se costituitasi solo all’udienza, in caso di rinvio non subisce la preclusione di cui al co. 3 art. 79).
 - In caso di ritardo nel deposito della lista, tenere presente l’art. 493 co.2 e che, secondo l’interpretazione dominante dell’art. 507, il giudice del dibattimento può assumere d’ufficio anche i mezzi di prova intempestivamente o irritualmente dedotti.
 - L’inammissibilità delle prove è stabilita dal 1° comma dell’art. 468 come conseguenza dell’omesso deposito della lista e non come conseguenza dell’omessa citazione dei testi (indicati nella lista e la cui citazione è stata autorizzata dal presidente).
 - L’indicazione delle circostanze su cui è dedotta la prova ha la funzione di permettere alla controparte di organizzare la propria difesa; pertanto un’indicazione di tali circostanze fatta con riferimento generico al capo d’imputazione o anche ad atti diversi dal decreto di rinvio a giudizio ma visionabili nel fascicolo del p.m. o del dibattimento (ad esempio, verbali della polizia), se è sufficiente a permettere alla controparte di individuare il thema probandum, è anche sufficiente a rendere valida la lista.
 - Mentre esiste un termine finale per la presentazione della lista, non ne esiste uno iniziale: nulla impedisce che la lista sia presentata anche prima della notifica del decreto di citazione.
 - L’ art. 468 non riguarda le prove documentali (v. però il suo comma 4bis), che pertanto potranno essere dedotte anche all’udienza
- Il termine finale di decadenza non vale (logicamente!) per la prova contraria. Quindi la parte che vuole controdedurre delle prove può farlo, sia indicandole in una lista scritta che può depositare anche all’udienza, sia semplicemente indicandole oralmente all’udienza. Ma qualora non si avvalga della facoltà di presentare i suoi testi (consulenti...) direttamente all’udienza, ma li voglia citare, allora, a nostro parere, deve chiederne l’autorizzazione al giudice in udienza o, se vuole citarli

prima dell'udienza, al presidente del tribunale (e in quest'ultimo caso dovrà naturalmente depositare una lista testi).

XVIII. Atto di impugnazione

Un'impugnazione si può anche fare senza neanche leggere l'atto impugnando. Ma se si vogliono fare le cose bene, se si vuole fare un'efficace impugnazione, occorre leggerlo. Per il che occorre recarsi nella cancelleria in cui vengono depositati i provvedimenti (con i relativi fascicoli) soggetti a impugnazione ("ufficio impugnazione"). Si è avvisati del deposito del provvedimento (da parte del giudice)? No (però vedi melius il co.2 dell'art.585): occorre calcolare il tempo concesso al giudice per il deposito e, al suo maturare, recarsi in cancelleria (però anche qui vedi melius l'art. 585).

- Letto il provvedimento (del giudice) si redige l'atto di impugnazione; il che si può fare seguendo la falsariga delle formule A e B (di cui postea). Quante copie dell'atto bisogna fare? La risposta ce la dà l'art. 164 disp. att.; ed è una risposta diversa per il caso di appello e per il caso di ricorso per cassazione. In caso di appello si debbono fare: 2 copie (per il collegio) + 1 (per il procuratore generale) + tante copie quante sono le persone a cui l'atto va notificato (ai sensi dell'art. 584) + 1 (originale di notifica). In caso di ricorso per cassazione si debbono fare: 5 copie (per il collegio) + 1 (per il procuratore generale) + tante copie quante sono le persone a cui l'atto va notificato (ai sensi dell'art. 584) + 1 (originale di notifica).

- Una volta redatto e sottoscritto l'atto di impugnazione occorre presentarlo (art. 582) o spedirlo (art. 583) alla "cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (non alla cancelleria del giudice ad quem: sarebbe inammissibile un appello spedito alla Corte territoriale o un ricorso spedito alla Corte di Cassazione). In caso di presentazione (non di spedizione) l'atto può anche essere depositato nelle cancellerie indicate nel co.2 art. 582. In caso di spedizione è ammesso solo l'uso del telegramma o della raccomandata (niente telefax quindi). Per presentare l'atto deve necessariamente il difensore scomodarsi, lasciando l'ufficio e recandosi personalmente in cancelleria? No, egli può delegare un terzo (la segretaria, un praticante...) ad effettuare il deposito – e la delega può essere (e nella prassi è) solo orale se il delegato è conosciuto nella cancelleria (ricevente l'atto).

Alcune volte l'atto è sottoscritto dall'imputato e non dal difensore (è il caso del ricorso redatto dall'avvocato non cassazionista) : può essere tale atto depositato dal difensore anche senza la presenza dell'imputato? La risposta è, sì. Nell'ipotesi il difensore deve autenticare la sottoscrizione dell'imputato? La risposta è, no.

Formula A: Atto di appello

Corte di appello di Genova

Ecc.ma Corte

Il sottoscritto avv. Tullio Cicero del Foro di Genova nella qualità di difensore di Hai Ribì

Appella

- la Sentenza del Tribunale di Genova Sez. I n. 453/2000, datata 29 ottobre 2000, che definendo il procedimento n. 34265/1999 RGNR contro lo stesso Hai Ribì imputato dei reati p. e p. dagli artt. 625 e 337 C.P. pronunciava contro lo stesso condanna a 8 mesi di reclusione e 200 euro di multa, nei seguenti punti e per i seguenti motivi:

– A) Nel punto in cui il Tribunale ha ritenuto che il furto sia stato commesso dall'imputato- *Si chiede invece che l'imputato venga assolto per non aver commesso il fatto per i seguenti motivi: L'unico indizio contro l'imputato è il ritiro della valigia da parte dell'imputato. Ma trattasi di indizio ben lieve in quanto.....*

– *Si protesta l'inammissibilità della testimonianza di Bernardi Cloe in quanto.....*

– B) Nel punto in cui il Tribunale ha inflitta la pena di 6 mesi di r. e 50 euro di m. per il furto- *Si chiede invece che la pena venga ridotta al minimo edittale per i seguenti motivi: Hai Ribì è un emarginato.....*

P.Q.M.

Si chiede il proscioglimento dell'imputato perché il fatto non é stato da lui commesso. In subordine si chiede una riduzione della pena.

Con osservanza

Genova 12.09.2001

(Avv. Tullio Cicero)

Formula B: Ricorso per Cassazione

Corte Suprema di Cassazione

Atto di ricorso

*All'attenzione della cancelleria della Corte di Appello di Genova
Imp. Had Rifi; RGNR 4567/2008; Sent. C.A. 3546/2009*

Ecc.ma Corte di Cassazione

*- il sottoscritto Avv. Tullio Cicero nella sua qualità di difensore di Had Rifi
ricorre*

- contro la Sentenza della Corte di Appello di Genova, n. 3546/2009 datata 30

ottobre 2008 che definendo il procedimento n. 4567/2008 ha solo parzialmente riformato la Sentenza Tribunale Genova datata 12.11.2007 che aveva condannato Had Rifi a 8 mesi di r. e 200 euro di m. per i reati di furto e di resistenza a p.u.

*con i seguenti mezzi
e i seguenti punti e motivi:*

Mezzo A - Art.606 lett. b): erronea applicazione della legge penale –

A1 – La Corte ha ritenuto che i fatti addebitati configurassero il reato di furto. *Si chiede invece che la sentenza venga annullata e l'imputato prosciolto senza rinvio per i seguenti motivi: E' concorde insegnamento della Dottrina e di Voi stessi, ecc.mi Giudici della Corte, che per l'esistenza del furto.....*

A2 – La Corte ha ritenuto l'esistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n3 –*Si chiede che invece tale aggravante venga esclusa con le conseguenti pronunce meglio viste, per i seguenti motivi: L'aggravante de qua va ravvisata solo quando l'arma è indosso al reo; nel caso invece è pacifico che si trovasse nell'auto parcheggiata.....*

Mezzo B – Art. 606 lett. e): contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione

B1 – La Corte territoriale ha ritenuto che il furto sia stato commesso dall'Had Rifi. *Si chiede invece l'annullamento della Sentenza per contraddittorietà e/o manifesta illogicità per i seguenti motivi. A pag. 3 della sua Sentenza la Corte riconosce che.....*

B2 – La Corte ha ritenuto che Had Rifi abbia compiuto atti di resistenza al p.u. *Si chiede l'annullamento.....*

Con osservanza

Genova 12.11.09

(Avv. Tullio Cicero)

Avvertenze

“Per l'appello, come per ogni altro gravame, il combinato disposto degli artt. 581 comma primo lett.c) e 591 comma primo lett.c) del codice di rito comporta la inammissibilità dell'impugnazione in caso di genericità dei relativi motivi. Per escludere tale patologia è necessario che l'atto individui il “punto” che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, e specificando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame” – Cass. VI Sent. 1361 del 25.03.03.

“L'impugnazione prima del deposito della sentenza oggetto del gravame rende l'impugnazione stessa inammissibile” – Cass. I Sent. 3900 del 28.04.97. Ma opera

dei “distinguo”, Cass. VI, Sent. 991 del 16.07.98.

“In tema di inammissibilità dell’impugnazione, la mancanza di specificità dei motivi va riscontrata anche nel caso di mancata correlazione tra i motivi posti alla base del gravame e quelli posti dal giudice censurato alla base della propria motivazione. (Nella fattispecie il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse osservazioni già adeguatamente apprezzate dalla Corte territoriale, senza indicare gli eventuali vizi nella motivazione della sentenza della Corte territoriale medesima” – Cass. III, Sent. 35492 del 25.9.2007.

« In tema di ricorso in cassazione é inammissibile l’impugnazione nella quale sia stato eccepito un error in procedendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett,c), c.p.p., senza peraltro indicare lo specifico atto da esaminare e sul quale compiere la verifica richiesta. (Nella fattispecie il ricorrente aveva contestato la competenza del giudice delle indagini preliminari, asserendo di avere tempestivamente eccepito la questione all’udienza preliminare e di averla riproposta nelle successive fasi di merito, senza tuttavia indicare nel ricorso la data dei relativi verbali)- Cass. VI.sent. 10373 del 12.03.2002.

XIX.

Impugnazione della parte civile

1. Si redige la dichiarazione di impugnazione (nella formula A si troverà un esempio di appello).

Dell'atto vanno fatte le seguenti copie: 1 (che debitamente sottoscritta costituisce l'originale da consegnare al cancelliere) + tante copie quante sono le persone a cui l'atto va notificato + 1 (per la comunicazione al P.M. presso il giudice a quo)+ 1 (come originale di notifica).

A queste copie vanno aggiunte: se si tratta di appello, altre tre copie semplici (2 per il collegio + 1 per il Procuratore Generale); se si tratta di ricorso, altre sei copie semplici (5 per il collegio + 1 per il procuratore generale).

N.B. (salvo l'originale) le copie non vanno sottoscritte: ci penserà il cancelliere – a cui spetta di autenticare le copie – ad indicare il sottoscrittore.

2) Si depositano le copie di cui sub 1 “nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (v. melius, gli artt. 582 e 583). A questo punto gli incombenti a carico del difensore, sono terminati: tocca alla cancelleria provvedere alle notifiche dell'atto (v. art. 584) e, naturalmente, ad inserirne la prova (idest, l'originale di notifica) nel fascicolo.

Formula A: Appello della parte civile

Ecc.ma Corte di Appello di Genova

- il sottoscritto avv. Cicero del Foro di Genova

- nella sua qualità di difensore per procura a margine dell'atto di costituzione

- di Giobatta Parodi parte civile costituita contro Luigi Bianchi imputato di omicidio colposo nel procedimento R.G.N.R. 1030//90

propone appello

- contro la Sentenza n. 456/90 emessa dal Tribunale di Genova in data 26 settembre 1990

- nel punto in cui liquida il risarcimento dovuto dal Luigi Bianchi nella somma di soli centomila euro

Motivi

- la somma come sopra liquidata é assolutamente inadeguata a risarcire il danno subito dall'appellante; e infatti questo, che é marito dell'ucciso, viveva.....

Si chiede pertanto all'Ecc.ma Corte di aumentare la somma dovuta a titolo di risarcimento dall'imputato Bianchi a duecentomila euro.

Si riserva ulteriori motivi a sostegno del gravame.

Genova 12 ottobre 1990

(Avv. Cicero)

Avvertenze

1) Art. 100 co.3 C.P.P.:“La procura speciale (al difensore della parte civile) si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo quando nell'atto non é espressa volontà diversa”

2. “Mancando l'espressa previsione legislativa (come per il difensore dell'imputato), in assenza di specifica procura, il difensore della parte civile non é, come tale, legittimato a proporre impugnazione. Per esercitare tale facoltà, egli deve essere munito di specifica procura a norma dell'art.122 c.p.p., la quale non deve necessariamente essere successiva alla pronuncia di impugnare, ma può anche precederla (art. 37 disp.att.c.p.p.). Ne consegue che il mandato ad impugnare può ben essere compreso nella procura speciale rilasciata in calce all'atto di costituzione di parte civile, purché tuttavia il conferimento dello specifico potere di impugnazione sia espresso. (In motivazione la Corte ha precisato che il semplice riferimento, nel testo della procura speciale di cui all'art.100 comma1 c.p.p., al conferimento di rappresentanza per “ogni stato e grado del procedimento” é idoneo a vincere la presunzione relativa di limitazione degli effetti dell'atto ad un determinato grado stabilita dal successivo comma 3, non invece a trasferire il potere di impugnazione, per il quale, pur non essendo necessaria una formula sacramentale, é tuttavia indispensabile una inequivoca espressione di volontà” (Cass. Pen. Sez. VI, 11 aprile 1996, n. 3459, Di Benedetto).

3. “Poiché la parte civile é legittimata, a norma dell'art. 576, comma primo c.p.p., a proporre impugnazione contro i capi della sentenza di proscioglimento ai soli effetti civili, la sua richiesta, in sede di impugnazione, deve fare riferimento specifico e diretto, a pena di inammissibilità del gravame, agli effetti di carattere civile che si intendono conseguire. Ne deriva che una richiesta della parte civile impugnante al giudice del gravame, riguardante esclusivamente l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, prosciolto nel precedente grado di giudizio, rende inammissibile l'impugnazione, in quanto richiede al giudice adito di deliberare soltanto in merito a un effetto penale, che esula dai limiti delle facoltà riconosciute dalla legge alla detta parte processuale” (Cass. Pen, sez.I, 8 giugno 1999, Pirani e altri).

4)“Nell'ipotesi in cui la parte civile ottenga una pronuncia di merito per lei pregiudizievole, al fine di ottenere nel successivo grado di giudizio una modifica favorevole della suddetta decisione, non può avvalersi del gravame proposto dal pubblico ministero, il quale mira a conseguire finalità pubbliche volte soltanto all'attuazione della pretesa punitiva, ma deve presentare autonoma e motivata impugnazione. Ciascuna parte ha, infatti, l'onere di essere vigile nella difesa dei

propri interessi, senza delega ad altri del compito della relativa tutela. Ne deriva che, nell'ipotesi in cui la parte civile non proponga gravame avverso la decisione per lei negativa, si verifica acquiescenza e, quindi, quest'ultima acquista autorità di cosa giudicata. Le norme civili, che disciplinano (art. 329) la materia, trovano, infatti, applicazione nel procedimento penale, poiché non v'è una specifica previsione contraria e la disposizione è perfettamente compatibile con il diverso rito" Cass. Pen. Sez. III, 3 dicembre 1996, n. 10305, Pellinacci) Vedi però anche la massima seguente.

5) "In tema di impugnazione per il principio di immanenza della costituzione di parte civile, la stessa, una volta ammessa, ha diritto a partecipare alle fasi successive alla prima e di vedersi riconosciuto (senza che ciò rappresenti violazione del principio del divieto della "reformatio in peius") il diritto al risarcimento del danno, anche se essa non ha impugnato la sentenza di proscioglimento in primo grado, appellata dal solo P.M. Invero, la autonoma facoltà di impugnazione, concessa alla parte civile dall'attuale ordinamento, è prevista in aggiunta a quella del P.M., ed a tutela degli interessi civili, anche quando il rapporto processuale penale sia esaurito per la mancata impugnazione della sentenza da parte dell'organo dell'accusa o dell'imputato" (Cass. Pen. Sez. V, 21 ottobre 1999, n.12018)

6) "La parte civile può partecipare alla fase di impugnazione senza necessità di una nuova costituzione per il principio di "immanenza" (art. 76)" - Ghiara, in Commentario al nuovo codice di procedura penale, UTET. Vol.I, passim). Ciò significa che, nel caso l'imputato abbia impugnato la sentenza di condanna, la parte civile potrà senza bisogno di un nuovo atto di costituzione: stare nel giudizio di impugnazione, concludere in questo per la conferma della precedente sentenza e per una condanna dell'impugnante alle spese processuali. E' discutibile invece (come si vede dalla sopra riportata giurisprudenza) che ciò anche significhi che, in caso di proscioglimento dell'imputato e di impugnazione del solo P.M., la parte civile possa in sede di giudizio di impugnazione chiedere la condanna dell'imputato al risarcimento.

XX.

Affidamento ordinario (art. 47 l. 354/75)

Premessa-L'affidamento ordinario é previsto dall'art. 47 L. 26 luglio 1975 n.354 (Legge sull'Ordinamento penitenziario).

La richiesta di affidamento può (naturalmente) essere presentata solo dopo che la sentenza di condanna é diventata irrevocabile.

Detto ciò passiamo a descrivere il relativo procedimento che, lo diciamo subito, presenta particolarità diverse, a seconda che, la persona di cui si vuol chiedere l'affidamento, sia già detenuta o no.

I- Attività preparatoria alla richiesta, in ipotesi di affidando detenuto.

Prima di tutto, se la detenzione é dovuta a una misura cautelare (arresti domiciliari, custodia in carcere....) l'avvocato, se convinto che il giudice del processo (testardo!) non revocherà la misura e che prima o poi vi sarà una sentenza irrevocabile di condanna, cerca in ogni modo di affrettare la chiusura del procedimento di cognizione (chiedendo il giudizio abbreviato, facendo rinunciare all'eventuale impugnazione...).

Poniamoci ora nel caso che la sentenza, come che sia, sia diventata irrevocabile. Aspetterà il difensore che il P.M. gli notifichi l'ordine di esecuzione (di cui all'art. 656)? No, di certo: il condannato é detenuto (essendosi la misura cautelare convertita in pena definitiva) mentre se invece godesse della misura alternativa sarebbe a piede libero: bisogna muoversi, presentare l'istanza di affidamento (di cui alla formula B) subito, senza neanche aspettare che l'Ufficio esecuzione del P.M. comunichi al direttore del carcere, più precisamente allo "ufficio matricola", il passaggio in giudicato della sentenza.

II- Attività preparatoria della richiesta, in ipotesi di affidando a piede libero. Certo, in tale ipotesi il difensore non é pressato dall'urgenza come nel caso difenda un detenuto. Infatti il pericolo che il condannato venga messo in carcere nelle more della procedura (intesa ad ottenere l'affidamento), ora (dopo l'intervento della L. 27 maggio 1998 n.165 sull'art. 656) non esiste più: per l'art. 656 come novellato, il P.M. emette, sì, l'ordine di carcerazione anche nei casi in cui astrattamente é ammissibile una misura alternativa (v. melius, il 5° co art. 656), però con contestuale decreto lo sospende.

Con tutto ciò il nostro suggerimento al difensore é quello dell'antica saggezza popolare: chi ha tempo non aspetti tempo: il P.M., se l'istanza non é presentata entro 30 giorni dalla notifica dell'ordine di carcerazione, deve revocare "immediatamente" il suo decreto di sospensione (v. co. 8 sempre dell'art. 656): quindi il difensore ha disponibili per presentare l'istanza solo 30 giorni e non sono

poi tanti se si deve: contattare l'affidando, farsi dare la nomina, procurarsi dei documenti....

III- *Presentazione dell'istanza*- L'istanza va redatta (in carta semplice) seguendo la traccia data dalle formule A e B a seconda che l'interessato sia, o no, detenuto.

- Legittimato a proporre l'istanza, oltre naturalmente all'interessato, è anche il difensore: quello "nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, quello che lo ha assistito nella fase del giudizio". Naturalmente la nomina deve risultare nelle forme di cui agli artt. 96 ss. Nel caso il difensore sia quello stesso del giudizio di cognizione la nomina in teoria non andrebbe rinnovata; in pratica, però, è opportuno che anche in tal caso il difensore si faccia rilasciare una nuova nomina (anche se la precedente avesse riguardata esplicitamente la fase esecutiva); infatti la precedente dichiarazione di nomina, inserita com'è nel fascicolo della cognizione (che naturalmente si trova nel fascicolo del giudice della cognizione), non risulta al magistrato della Procura e del Tribunale (che si potrebbe essere costretti a contattare).

- Entro 30 giorni dalla notifica dell'ordine di esecuzione (con contestuale decreto di sospensione di questa), l'istanza (unitamente alla documentazione che si intende allegare) va presentata: se l'imputato è a piede libero (non nella cancelleria del tribunale di sorveglianza, ma) nella segreteria (ufficio esecuzione) della Procura della Repubblica (che ha emesso l'ordine di esecuzione – v. co. 6 art. 656); se l'imputato è detenuto, nella cancelleria del magistrato di sorveglianza (o, se presentata direttamente dall'affidando, all'ufficio matricola del carcere - sarà poi il direttore di questo a provvedere a farla pervenire al magistrato di sorveglianza insieme alla cartella personale del detenuto stesso).

IV- *Istruttoria dell'istanza*- Il tribunale di sorveglianza (in pratica, il cancelliere) una volta pervenuta ai suoi uffici l'istanza, provvede alla sua istruttoria (senza preoccuparsi troppo di rispettare il termine di 45 giorni entro il quale, secondo il comma 6 art. 656, il tribunale dovrebbe, sull'istanza, decidere: è questo un termine ordinatorio che viene normalmente disatteso e superato).

Più precisamente il tribunale acquisisce: 1) il certificato penale; 2) estratto della sentenza di condanna; 3) i "carichi pendenti" (nei luoghi di: nascita, residenza, domicilio, del subito arresto, dei perpetrati reati o...in alcuni soli di tali posti secondo...la diligenza dell'Ufficio); 4) relazione del C.S.S.A. (Centro Servizi Sociali Adulti) sui rapporti interfamiliari, sul dove andrebbe a vivere il detenuto, sull'effettiva esistenza dell'attività risocializzante (...); 5) relazione (eventuale) sull'osservazione e sul trattamento in istituto (svolta dall'équipe di cui all'art. 80 L. 354/57); 6) relazioni della Polizia e dei Carabinieri sulla personalità del condannato e in particolare su

suoi eventuali collegamenti con la malavita organizzata.

E il difensore starà con le mani in mano? No, certamente, egli dovrà cercare di confortare l'istanza con documenti che comprovino che il provvedimento di affidamento richiesto può "contribuire alla rieducazione del reo e ad assicurare la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati" (art. 47 co. 2).

La documentazione che di solito si produce in una procedura di affidamento ordinario é la seguente:

6) Dichiarazione che il condannato svolge attività lavorativa (dichiarazione ovviamente rilasciata di solito dal datore di lavoro e che, di solito, si cerca di far redigere in sua carta intestata) o che potrebbe, se lasciato a piede libero, iniziare un'attività lavorativa (dichiarazione questa che ovviamente di solito viene rilasciata da un'impresa disponibile all'assunzione dell'affidando).

2) Documento comprovante che l'affidando ha o avrebbe un domicilio stabile (documento che può essere dato: da un contratto di locazione, da una dichiarazione della persona che ospita o é disposta ad ospitare l'affidando....).

3) Documento comprovante l'avvenuto risarcimento del danno (é il miglior biglietto da visita!).

4) Documentazione da cui risulta che l'affidando si é già dato o é disposto a darsi ad un'attività di volontariato sociale.

Naturalmente non é da pensare che l'avvocato provveda direttamente all'acquisizione della documentazione di cui sopra: egli si limita a far presente al cliente l'opportunità di acquisire tale documentazione: sarà poi il cliente a fare gli opportuni "giri" per acquisirla.

Una cosa importante che l'avvocato deve far presente al cliente é quella di tenere buoni rapporti col Servizio Sociale (puntualità ai colloqui....): é una cosa importantissima: una relazione negativa dei "servizi" può pregiudicare irrimediabilmente l'accoglimento dell'istanza.

Quando deve essere prodotta la documentazione di cui sopra? Quando l'istanza parte da condannato già detenuto (e quindi mira ad ottenere dal Magistrato di sorveglianza la scarcerazione) é senz'altro opportuno produrla al momento stesso del deposito dell'istanza (e questo perché il Magistrato di sorveglianza potrebbe rifiutare la scarcerazione se ritenesse non fondata l'istanza). Negli altri casi, si può aspettare a produrla fino a cinque giorni prima dell'udienza (termine indicato dalla Legge che però nella pratica spesso viene bypassato).

V- Udienza *del tribunale*. - Naturalmente sia al difensore che al condannato viene notificato "avviso" dell'udienza di trattazione dell'istanza.

Questa udienza "si svolge con la partecipazione del difensore e del rappresentante dell'ufficio del pubblico ministero. L'interessato può partecipare personalmente alla discussione e presentare memorie" (v. art. 71-bis co.1).

Per prassi il tribunale (composto anche da giudici laici) non delibera seduta stante, ma, finita l'udienza, e certe volte anche alcuni giorni dopo (per cui anche se il difensore avesse detto nella discussione cose interessanti, ben poche di esse rimarrebbero nella testa dei giudici al momento di decidere!).

Naturalmente "l'ordinanza che conclude il procedimento di sorveglianza é comunicata (...) all'interessato e al difensore" (v. art. 71-bis co.4); e questo deve avvenire "nel termine di dieci giorni dalla data della deliberazione".

Stesso termine di dieci giorni c'è per proporre ricorso per cassazione (v. melius, art. 71-ter).

Formula A: Richiesta di affidamento proposta da condannato libero.

*Al tribunale di sorveglianza di Canicattì
per il tramite del Pubblico Ministero*

Il sottoscritto avv. Cicero del Foro di Canicattì con Studio in Canicattì via Roma 3(1), difensore in virtù di mandato in calce al presente atto (2) di Lestofanti Mario nato il 06.10.76 a Robiria in forza di mandato (con contestuale elezione di domicilio) in calce al presente atto

premesso:

- che contro Lestofanti Mario deve eseguirsi la condanna a due anni di reclusione pronunciata dal Tribunale di Canicattì con sentenza 15.10.2011 divenuta irrevocabile in data 15.02.2012;

- che la procura della Repubblica presso il Tribunale di Canicattì ai sensi dell'art. 656 c.p.p. ha già emesso in data 10.04.2012 il relativo ordine di esecuzione notificato in data 10.05.2012;

- che ricorrono tutti i presupposti e le condizioni previste dall'art 37 dell'Ordinamento per la concessione dell'affidamento, in quanto:

- il condannato é disposto a impegnarsi ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite nel corso dell'affidamento dal Tribunale di sorveglianza e/o dal Magistrato di sorveglianza;

- che Lestofanti attualmente libero andrebbe ad abitare (3) nell'appartamento sito in Canicattì via Roma n.1 ospite della sig.ra Fiordaliso Concetta a ciò dettasi disponibile come risulta da dichiarazione ad hoc che si allega (doc.2) e che pertanto potrà essere facilmente contattato e controllato dal Servizio Sociale;

- che Lestofanti é intenzionato a svolgere (4) al più presto attività lavorativa come cameriere presso la Ditta "Bar Piacevolezze" che é intenzionato ad assumerlo come lavoratore subordinato, come da dichiarazione ad hoc che si allega (doc. 4);

- tanto premesso, l'esponente, a norma dell'art. 47 L. 26.07. 1975 n. 354 e successive modificazioni

chiede

- che Lestofanti Mario sia ammesso al beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale.

Con osservanza (Avv. Cicero)

Avvertenze

(1) Ma l'istanza può essere presentata direttamente dall'affidando. N.B. Comunque sia, qualora l'istanza sia proposta da soggetto non detenuto deve contenere ex art. 677, co.2bis c.p.p., a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio per le notificazioni. Secondo un orientamento giurisprudenziale l'obbligo di dichiarare o eleggere domicilio, ai sensi dell'art. 677 c.2 bis grava anche il soggetto che si trovi in stato di detenzione domiciliare, (questo perché la ratio dell'art. 677 è quello di facilitare al competente ufficio giudiziario la ricerca del domicilio del notificando – ricerca che, facile quando il notificando è ristretto in carcere, diventa difficile sia quando è a piede libero sia anche quando è agli arresti domiciliari. N.B. La formalità relativa alla dichiarazione o all'elezione di domicilio, secondo un orientamento giurisprudenziale, ha natura strettamente personale e non può essere surrogata dalla mera indicazione o elezione fatta dal difensore.

– Ma naturalmente la nomina e la elezione di domicilio possono essere fatte con

autonomo atto ad hoc

(3) Oppure: “Il Lestofanti risiede in Canicattì via Roma 3 e pertanto è facilmente contattabile.....”

(4) Oppure “svolge”.

Formula B: richiesta di affidamento da parte di detenuto

Al Tribunale di sorveglianza di Firenze

per il tramite del Magistrato di sorveglianza di Arezzo

il sottoscritto avv. Cicero I del Foro di Arezzo con Studio in Arezzo via Cellini,7 difensore in virtù di specifico mandato di Lestofanti Alfredo (d'ora in poi, il condannato) nato ad Arezzo il 06.07.56, attualmente detenuto nella casa circondariale di Arezzo, in espiazione della condanna inflitta con Sentenza del Tribunale di Arezzo in data..... e per Ordine di esecuzione in data..... della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo

Premesso

- *che il condannato é pronto ad osservare tutte le prescrizioni che gli venissero impartite dall'Autorità Giudiziaria, direttamente o indirettamente, relative al comportamento da tenere durante il periodo di affidamento;*
- *che in caso di concessione del beneficio il condannato andrebbe ad abitare in casa della sorella Maria Lestofanti, che si é dichiarata disposta ad ospitarlo gratuitamente (v. doc. 1);*
- *che il condannato si propone di svolgere il lavoro (1) di cameriere presso la ditta "Mangiar sano" con sede in Arezzo via Braccioli 7, che si é già dichiarata disposta ad assumerlo alle sue dipendenze (v. doc.2):*
- *che il protrarsi della detenzione comporterebbe al condannato un grave pregiudizio in quanto gli farebbe perdere una occasione di lavoro preziosa per il suo reinserimento nella società;*
- *tanto premesso, visto l'art. 47 L. 26.07.1975 n.354*

chiede

all'ill.mo Magistrato di sorveglianza di sospendere la pena inflitta a Lestofanti Alfredo con Sentenza..... e all'ill.mo Tribunale di sorveglianza di ammettere lo stesso Lestofanti allo "affidamento in prova" come misura alternativa a tale pena..
Con osservanza *(Cicero I)*

Avvertenze

(1) Oppure: "che il condannato, attualmente senza lavoro, é però in grado di provvedere alle sue necessità con il reddito che gli deriva dal suo patrimonio". Vedi anche le "avvertenze" in calce alla "formula A".

XXI.

Semilibertà

L'istituto della semilibertà é disciplinato dagli artt. 48ss dell'Ordinamento penitenziario (l. 26.07.1975 n.354).

L'Ordinamento penitenziario nell'art. 50 prevede tre diverse tipologie di semilibertà: 1) la semilibertà come alternativa alle pene di breve durata (c.1 art. 50); 2) la semilibertà alternativa alla reclusione superiore ai tre anni e all'ergastolo (co.2 primo periodo art.50); 3) la semilibertà surrogatoria (co.2 secondo periodo art. 50). Le semilibertà sub 1) e sub 3) possono ottenersi senza passare per l'espiazione di una parte della pena (ciò che rappresenta un grande vantaggio, dato che il semilibero é assegnato "in appositi istituti o apposite sezioni autonome", ha la possibilità di "trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto" ecc. - v. art. 48). Però per ottenere tali tipi di semilibertà (senza previa espiazione pena) bisogna essere lesti: presentare (alla Procura della Repubblica che ha emesso l'ordine di carcerazione) entro trenta giorni (dalla notifica dell'ordine di carcerazione) l'istanza ad hoc (vedi formula A).

La semilibertà rientrante nella tipologia sub 2) va chiesta (vedi formula B) quando già il condannato é in espiazione della pena e va presentata (non più alla Procura, ma) al Magistrato di sorveglianza (nel caso che sia presentata, non dal difensore, ma dal condannato, essa sarà naturalmente presentata all'ufficio matricola dell'istituto carcerario e sarà il direttore di questo a farla pervenire al Magistrato di sorveglianza insieme alla cartella personale del detenuto).

Per ottenere la semilibertà occorre dimostrare che il condannato vuole e può essere

"reinserito nella vita sociale".

Di solito la prova di ciò é data da dichiarazioni (possibilmente in carta intestata al dichiarante – non occorre invece nessuna autentica della sua sottoscrizione) attestanti che, mettì, la ditta Vattelapesca ha o intende avere alle sue dipendenze il sig.X (il condannato, cioè) o che l'istituto Tal dei Tali conta tra i suoi allievi sempre il sig. X (cioé sempre il condannato) e cose simili (a cui il Tribunale di sorveglianza può credere o fingere di credere).

"Aiutano" anche molto: una dichiarazione della parte lesa attestante l'avvenuto risarcimento; una certificazione da cui risulta che il condannato già ha svolto attività di volontariato sociale.

Per quel che riguarda lo svolgimento della procedura dopo la presentazione dell'istanza, v. artt. 71 ss Ordinamento penitenziario e quanto da noi detto a proposito parlando dell'istituto dell'affidamento in prova.

Formula A: Istanza di semilibertà per condannato in stato di libertà

*All'ill.mo Tribunale di sorveglianza di Genova
tramite il Pubblico Ministero*

Il sottoscritto Cicero I del Foro di Genova (1) nell'interesse di Lestofanti Alfredo nato a Genova il 07.08.1988 e ivi residente con domicilio eletto ai fini del presente

*atto in Genova, via Roma 3 presso il suo studio;
nella sua qualità di difensore, tale risultante da atto in calce contenente il mandato ad hoc (e contestualmente l'elezione di domicilio)*

premesso

che il Lestofanti Alfredo é stato condannato con Sentenza n 564 /2011 del Tribunale di Genova in data 22.11.2011 alla pena di un anno di reclusione;

- che al Lestofanti é stato notificato in data....l'Ordine di esecuzione relativo a tale Sentenza;

- che, come risulta da tale Ordine, la pena residua da espiare é di sei mesi di reclusione;

- che dalla commissione dei fatti per cui é stata emessa condanna, il Lestofanti ha tenuto comportamento esemplare (...);

- che il Lestofanti svolge da tempo una stabile attività lavorativa (v. all.1) e ha una stabile dimora (vedi allegato II);

- tutto ciò premesso, visto l'art. 50 Ord. Pen.

Chiede

che il Lestofanti sia ammesso all'espiazione della pena nella forma alternativa della semilibertà.

Con osservanza

Genova.....

(Avv. Cicero I)

Avvertenze-

(1) Oppure: "Il sottoscritto Lestofanti Alferdo nato a Genova il 07.08.1988, ivi residente, con l'assistenza dell'Avv. Cicero I che nomina suo difensore e presso il cui Studio in Genova, via Fiasella 3 elegge domicilio....."

- L'avvocato che non abbia difeso il condannato nella fase del giudizio per sottoscrivere validamente dovrà munirsi di mandato ad hoc.

- "L'obbligo, per il condannato non detenuto, di accompagnare la domanda di misure alternative alla detenzione con la dichiarazione o l'elezione di domicilio, come stabilito dalla'art. 677 co. 2bis, sussiste anche quando la domanda sia avanzata dal suo difensore (...)" - Cass. 16.03.04 (ex "Commentario breve" cit.).

N.B. Tale obbligo sussiste anche per il condannato che si trovi in stato di detenzione domiciliare.

Formula B: istanza per la semilibertà presentata da detenuto

*Al Tribunale di sorveglianza di Genova
per il tramite del Magistrato di sorveglianza*

*il sottoscritto Avv. Cicero del Foro di Genova nella sua qualità di difensore per
mandato in calce di Lestofanti Alfredo nato il 07.08.1988 e in atto detenuto
nell'Istituto penitenziario di Genova-Marassi*

Premesso

– che il Lestofanti Alfredo con Sentenza n.345 del Tribunale di Genova emessa

*in data 23.12.2009 é stato condannato per il reato di rapina a 4 anni di reclusione
oltre alla multa;*

- che tale condanna é in fase di esecuzione dal 23.12.2010;

*- che il Lestofanti ha manifestato la propria volontà di reinserimento sociale
frequentando diligentemente i corsi (...);*

- che non vi é pericolo di fuga in quanto (...);

- tanto premesso, visto l'art. 50 Ord. Penit.

chiede

*che sia concesso al condannato di espiare la residua pena nella forma della
semilibertà.*

Con osservanza

(Avv. Cicero I)

Avvertenze.

Nei casi di cui al primo comma art. 50 - qualora il condannato sia finito in carcere,
metti per tardività dell'istanza rivolta al P.M.di sospensione della pena- questa potrà
essere richiesta al magistrato di sorveglianza.

Vedi le avvertenze in calce alla formula A

XXII.

Detenzione domiciliare

La misura alternativa della “detenzione domiciliare” consente di espiare la pena “nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza” (v.art. 47-ter co.1 Ordinamento penitenziario).

Rappresenta quindi per un condannato un grande beneficio; a cui peraltro si può accedere in base a diversissimi presupposti (v. art. 47-ter e 47-quater)

Quindi é diversa la documentazione che l'interessato al beneficio deve produrre da caso a caso.

Limitandoci al caso previsto dall'art. 47ter co. 1bis, diremo che la documentazione da produrre é quella che serve a tranquillizzare il tribunale di sorveglianza sui due pericoli da lui più paventati: che il condannato approfitti della misura alternativa per commettere altri reati o per darsi alla fuga.

Gioverà, quindi, produrre documentazione che comprovi che il condannato, ha o avrà un lavoro, ha o avrà una stabile dimora, si é dato o si darà a opere di volontariato sociale. Naturalmente anche il risarcimento del danno arrecato con il reato, dimostrando una resipiscenza del condannato, conforta l'accoglimento dell'istanza.

L'istanza va indirizzata al tribunale di sorveglianza (v. art.70 Ordinamento penit.), ma, se il condannato é a piede libero, va presentata (entro 30 giorni dalla ricezione della notifica dell'ordine di esecuzione – v. co, 5 art. 656 !) tramite il pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione; mentre, se il condannato é detenuto, va presentata tramite il Magistrato di sorveglianza.

E “se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire? Allora si applicherà il co. 10 art. 656: il p.m. (a cui dovrà essere presentata l'istanza) sospenderà l'ordine di esecuzione e “fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permarrà nello stato detentivo nel quale si trova” (v. melius il citato co.10).

Di seguito riportiamo le formule utili per la redazione dell'istanza.

Formula A: istanza per la detenzione domiciliare presentata per il condannato a piede libero

*Al Tribunale di Sorveglianza di Genova
per il tramite del Pubblico Ministero*

il sottoscritto avv. Cicero I del Foro di Genova (1) nella qualità di difensore (v.

mandato in calce) di Lestofanti Attilio nato a Genova il 07.08.1987, ivi residente, ivi domiciliato in via Roma 3 presso e nello Studio del sottoscritto avvocato esponente (v. elezione di domicilio in calce al presente atto)

premess

-che il Lestofanti A é stato chiamato ad espiare la pena di anni due di reclusione (si veda Ordine di esecuzione del P.M. in data...) come residuo della maggior pena comminata dalla Sentenza n. 546/2011 emessa dal Tribunale di Genova in data;

*- che i fatti per cui é condanna risultano commessi il 21 settembre 2005;
- che successivamente il Lestofanti ha tenuto un comportamento che rivela inequivocabilmente la sua volontà di riabilitarsi e di inserirsi nell'ordinato vivere sociale, infatti (.....);*

- tanto premesso, visto l'art. 47 ter L. 26 luglio 1975 n.354

fa istanza

a che il Lestofanti Attilio venga ammesso ad espiare la pena nella misura alternativa della detenzione domiciliare.

Con osservanza

Genova.....

(Avv. Cicero I)

Avvertenze.

(1) Oppure: "Il sottoscritto Lestofanti Attilio nato a Genova il 07.08.1987 res in Genova e ivi elett. domiciliato in via Roma 3 presso e nello Studio dell'Avv. Cicero I che nomina suo difensore".

- Attenzione, il domicilio del condannato non va semplicemente dichiarato dal difensore ma deve risultare da atto sottoscritto del condannato stesso.

Formula B: istanza di detenzione domiciliare per condannato già detenuto

Al Tribunale di Sorveglianza

per tramite del Magistrato di Sorveglianza

il sottoscritto avv. Cicero I del Foro di Genova nella sua qualità di difensore (vedi mandato in calce) di Lestofanti Attilio nato il 07.10.1987 a Genova e ivi residente

premess

- che il Lestofanti Attilio deve espiare la pena della reclusione per anni uno quale residuo di maggior condanna comminata con Sentenza n....del Tribunale di Genova in data.....;

- che successivamente a detta condanna il Lestofanti ha tenuto un comportamento che, non é solo rispettoso della Legge, ma rivela la sua ferma intenzione di reinserirsi nella vita sociale – infatti (...);

-tanto premesso visto l'art. 47ter L. 26.7.1975 n.354

fa istanza

all'ill.mo Tribunale di Sorveglianza a che conceda al Lestofanti Attilio la misura alternativa della detenzione domiciliare e all'ill.mo Magistrato di Sorveglianza a che, in osservanza del co. 1 quater art. 47 ter della Legge richiamata, disponga, di detta misura, l'applicazione provvisoria.

Con osservanza

Genova.....

(avv. Cicero I)

Avvertenze.

Vedi quelle riportate in calce alla precedente formula.

XXIII.

Misure alternative a favore dei tossicodipendenti e alcooldipendenti

Il nostro Legislatore prevede misure alternative “agevolate”:1) “nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi” (art. 94 D.P.R. 09.10.1990 n. 309); 2) nei riguardi di persona che (non sia solo tossicodipendente, ma) sia stato condannata per “un reato commesso in relazione al proprio stato di tossicodipendente” (art. 90 D.P.R. 09.10.90 n.309); 3) nei confronti di coloro che sono affetti da “AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria” siano o no tossicodipendenti (e potrebbero ben non esserlo, dato che l'AIDS lo può prendere anche chi, tossicodipendente, non é) e che “hanno in corso o intendono intraprendere un programma di cura” (v. melius l'art. 47 quater Ordinamento penitenziario).

Di seguito ci limiteremo a parlare delle misure “agevolate” sub 1 e sub 2).

Affidamento in prova per tossicodipendenti e alcooldipendenti (art.94 D.P.R. 309/1990)

- *Attività preparatoria all'istanza*- Ovviamente la richiesta di affidamento può essere presentata solo dopo che la sentenza é diventata irrevocabile.

Però già prima del passaggio in giudicato della sentenza é opportuno che il difensore dia istruzioni al suo assistito (tossicodipendente o alcooldipendente) perché crei i presupposti necessari per l'ottenimento del beneficio.

Prima di tutto l'affidando – che già non abbia in corso un programma di recupero – dovrà mettersi in contatto con una ASL (Servizio salute mentale) o “con uno degli enti previsti dall'art.115” del D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 (si pensi a, San Patrignano, Comunità di Don Mazzi....) per concordare un programma di attività terapeutica. A tal fine l'affidando, se detenuto, potrà limitarsi a scrivere una lettera: sia l'ASL, sia gli “enti ausiliari” (di cui all'art. 115) non hanno difficoltà a mandare un loro rappresentante in carcere, e ciò di solito dopo pochi giorni.

Una volta che il condannato avrà ottenuto il programma terapeutico (e una dichiarazione dell'ente ausiliario di “disponibilità all'accoglienza”, cioè a dare l'assistenza terapeutica – ma questo, naturalmente, se il programma va attuato, non con l'ASL, ma appunto con un ente privato), egli ancora dovrà procurarsi (dall'ASL!) la certificazione dell'effettiva esistenza dello stato di tossicodipendenza (o alcooldipendenza) e dell'idoneità del programma (v. melius, art.94 co.1).Di solito queste certificazioni vengono rilasciate con estrema facilità: infatti gli operatori delle ASL ritengono per principio dannoso al recupero del tossico/alcooldipendente la sua permanenza in una struttura carceraria e sono portati per principio ad agevolare ogni iniziativa che, da tale struttura, lo tolga.

Questa é la documentazione fondamentale per ottenere l'accoglimento dell'istanza

di affidamento. A questa documentazione é bene aggiungere, se é possibile, quella di cui già si é fatto parola parlando dell'affidamento ordinario (prova del risarcimento del danno, di aver un lavoro o di poterlo ottenere....).

II- Presentazione dell'istanza- L'istanza, rivolta al Tribunale di sorveglianza, nel caso

di affidando a piede libero, va presentata al Pubblico Ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione e nel (breve) termine di 30 giorni previsto dal co.5 art. 656 (e, attenzione, di ricordarsi di fare l'elezione o dichiarazione di domicilio di cui al co. 2bis art. 677 !); nel caso di affidando detenuto, va presentata alla Magistrato di sorveglianza (a cui andrà chiesta la provvisoria applicazione della misura stessa, di cui al co.2 art. 94).

L'istanza potrà essere redatta sulla falsariga della “formula A”, con qualche intuitiva modifica nel caso che riguardi condannato già detenuto.

E passiamo alla misura alternativa “agevolata” di cui all'inizio abbiamo detto sub 2). Sospensione dell'esecuzione (art. 90 D.P.R. 309/90).

Nel caso il condannato, non sia solo tossicodipendente, ma sia stato condannato proprio per un “reato commesso in relazione al proprio stato di tossicodipendente”, egli può ottenere (se la pena da scontare non supera una certa misura), qualcosa di ben di più che l'affidamento e precisamente può ottenere, prima, la sospensione dell'esecuzione della pena, qualora il tribunale di sorveglianza “accerti che egli si é sottoposto con esito positivo ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo” (v melius l'art.90) e, poi, “se nei cinque anni successivi non commette un delitto non colposo punibile con la reclusione” l'estinzione delle “pene e di ogni altro effetto penale” (v. melius l'art. 93 sempre del D.P.R. 309/90).

Da quanto detto già risulta che l'istanza di sospensione può essere proposta solo dopo che la sentenza é diventata irrevocabile. Ciò non significa che si deve aspettare quel momento per acquisire la documentazione: chi ha tempo non aspetti tempo. Sarà bene quindi che l'interessato si muova subito per concordare, con la ASL o con uno degli enti ausiliari di cui all'art. 115 T.U sugli stupefacenti, un programma terapeutico e socio-riabilitativo e per ottenere (dalla ASL) la certificazione “attestante il tipo di programma terapeutico e socio-riabilitativo prescelto, l'indicazione della struttura, anche privata, ove il programma é stato eseguito o é in corso, le modalità di realizzazione e l'eventuale completamento del programma” (v. co. 2 art. 91).

L'istanza va presentata: tramite il P.M. che ha emesso l'ordine di esecuzione e nei trenta giorni di cui al co-5 art. 656, se é nell'interesse di condannato ancora a piede libero (e in tal caso ricordarsi dell'elezione di domicilio di cui al co.2bis art. 677!), tramite il Magistrato di sorveglianza, se é nell'interesse di condannato detenuto. Presentata l'istanza non resta al difensore che attendere la notifica dell'avviso di

fissazione dell'udienza (art. 92 co.1). Attenzione, però, all'ultimo periodo del co.1 art.92: "Se non é possibile effettuare l'avviso al condannato nel domicilio indicato nella richiesta o all'atto di scarcerazione e lo stesso non compare all'udienza, il tribunale dichiara inammissibile la richiesta".

La formula B riguarda una richiesta di sospensione proveniente da condannato a piede libero; con un po' di intuito può essere adattata a una richiesta proveniente da condannato detenuto.

Formula A: istanza di affidamento di tossicodipendente non detenuto

*Al Tribunale di sorveglianza
tramite il Pubblico Ministero*

il sottoscritto avv. Cicero I del Foro di Genova nella sua qualità di difensore di Lestofanti Alfredo nato il 07.08.1987 in Genova, ivi residente ed ivi elettivamente domiciliato in via Roma 3 presso e nello Studio dell'esponente avv. Cicero I (v. dichiarazione di domicilio in calce al presente atto)

Premesso

che il Lestofanti é stato condannato con Sentenza n. 432/2012 emessa dal Tribunale di Genova in data 10.05.2012 a un anno di carcere;

che il ricorrente Lestofanti é tossicodipendente come risulta dalla dichiarazione ASL che si allega;

che l'esponente é però fermamente deciso a intraprendere un'attività terapeutica e socio-riabilitativa sulla base del programma concordato con la Comunità di San Patrignano (all.2) e già dalla ASL dichiarato idoneo (all.3);

che dai fatti per cui é condanna a tutt'oggi il Lestofanti ha dato prova di ravvedimento (.....)

tutto ciò premesso, visto l'art.94 D.P.R. 309/90

chiede

che venga concesso al Lestofanti Alfredo, come misura alternativa alla espiazione della pena di cui alla prefata condanna, l'affidamento in prova al Servizio Sociale. Con osservanza (Avv. Cicero)

Formula B: richiesta di sospensione della pena proposta da condannato in stato di libertà

*Al Tribunale di sorveglianza
tramite il Pubblico Ministero*

il sottoscritto Avv. Cicero I del Foro di Genova nella sua qualità di difensore di

Lestofanti Alfredo nato il 07.08.1978 in Genova ivi residente e ivi elettivamente domiciliato in via Roma 3 presso e nello Studio dell'esponente avv. Cicero I (vedi elezione di domicilio in calce al presente)

premesso

che il Lestofanti é stato condannato a un anno di reclusione con Sentenza n342/2012 emessa dal Tribunale di Genova in data 08.09.2012:

che il Lestofanti era tossicodipendente come risultante dalla certificazione della ASL (all.1);

che però ha intrapreso un'attività terapeutica e socio-riabilitativa sulla base di un programma concordato con la Comunità di Santo Egidio (all.2) e dichiarato idoneo dalla ASL (all.3);

che il suddetto programma é stato portato a termine con esito positivo come risulta da dichiarazione rilasciata dalla Comunità di Santo Egidio (all.4);

tanto premesso, visto l'art 90 R.D.P. 309/90

chiede

che ai fini degli artt. 90 e segg, D.P.R. 309/90 la pena come sopra inflitta sia sospesa.

Con osservanza (Avv. Cicero)

XXIV.

Oblazione

I riferimenti legislativi sono: artt. 162, 162bis C.P.; artt. 464,555,557,604 C.P.P. e soprattutto art. 141 disp. att. C.P.P.

Da tale normativa risulta che il nostro Ordinamento penale prevede due tipi di oblazione: l'oblazione "comune", ammessa solo per le contravvenzioni punibili solo con l'ammenda (art. 162 C.P.) e l'oblazione "speciale", ammessa anche per le contravvenzioni punibili (oltre che con l'ammenda) alternativamente con l'arresto (art. 162bis C.P.). Il meccanismo dei due tipi di oblazione é sostanzialmente identico: l'imputato versa una somma (fissata, dal Legislatore e non dal giudice, con riferimento a una quota del massimo dell'ammenda) e il reato si estingue.

L'oblazione speciale si distingue da quella comune (oltre per la più gravosa quota da sborsare, anche) perché l'ammissione all'oblazione é soggetta ad una valutazione discrezionale del Giudice e, in compenso, per un più ampio margine di tempo concesso per la proposizione (melius, la riproposizione) della relativa domanda – cfr. co. 1 art. 162 e co.5 art. 162bis (v. melius, le "avvertenze").

Circa l'iter della procedura (v. art. 141 disp.att.) bisogna distinguere "se la domanda é proposta nel corso delle indagini preliminari" oppure no.

Prima ipotesi: proposizione della domanda nel corso delle indagini preliminari.

La domanda é redatta per iscritto (vedi formula A) e, anche se é indirizzata al Giudice delle indagini preliminari, va depositata nella segreteria del P.M. Penserà poi questi a far pervenire l'istanza al giudice (corredandola del suo parere). Il giudice "se ammette l'oblazione" "fissa con ordinanza la somma da versare" e ne "dà avviso all'interessato". Questi, procuratosi il modulo ad hoc (il modello F23) recandosi dove di dovere (in un ufficio postale, in una banca...), lo compila (ed é questa la cosa più difficile dell'operazione, dato che non é facile individuare i numeri di codice relativi ad ogni "voce"!), effettua il relativo versamento (all'ufficio postale, in banca...) e restituisce alla cancelleria del G.I.P. una copia del modulo (con tanto di timbri comprovanti l'avvenuto pagamento). A questo punto l'oblazione é fatta: non resta al giudice che "trasmettere gli atti al pubblico ministero per le sue determinazioni" (che nella normalità dei casi si concretizzano in una richiesta di sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato). Il G.I.P. - se la somma é stata tempestivamente ed esattamente pagata - chiuderà la procedura con una sentenza di n.d.p. (per estinzione del reato).

Seconda ipotesi: proposizione della domanda (di oblazione) a indagini preliminari concluse.

In tale ipotesi la domanda verrà depositata nella cancelleria del giudice o, se si é in

udienza, verrà a lui presentata. Nel primo caso dovrà essere redatta per iscritto, nel secondo, potrà essere proposta (anzi normalmente verrà proposta) oralmente. Il giudice, acquisito il parere del P.M., deciderà se ammettere, o no, all'oblazione. Se deciderà per il sì, determinerà la somma da versare. E a questo punto l'iter dell'oblazione proseguirà come detto nell'ipotesi precedente: l'interessato si procurerà il modulo ad hoc, lo riempirà ecc. ecc.

Formula A: istanza di oblazione

*Ill.mo Giudice delle indagini preliminari
presso il Tribunale di Genova*

1) *il sottoscritto Giobatta Parodi nato il 06.07.1987 a Genova, ivi residente, e ivi domiciliato in via Roma 3 presso e nello Studio dell'avv. Cicero I che lo difende per mandato in calce*

chiede

2) *di essere ammesso ad obblazionare il reato di cui all'art. 664 C.P. per cui corrono indagini preliminari a suo carico nel procedimento n.40/2000 pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova*

3) *Con osservanza*

Genova.....

(Firma di Giobatta).

Avvertenze

Legittimato a presentare l'istanza, non è il difensore (a meno che sia munito di procura speciale) ma solo il contravventore.

Oltre che in un atto autonomo, l'istanza può essere contenuta nell'atto di opposizione a un decreto penale.

Tenere presenti i termini (jugulatori!) degli artt. 162 e 162bis! E per quel che riguarda in particolare il procedimento di opposizione a decreto penale, che “nel giudizio conseguente all'opposizione” non si può “presentare domanda di oblazione”: quindi non dimenticarsi di presentare la domanda contestualmente all'atto di opposizione!

Attenzione, la domanda ex art. 162 bis può essere proposta “sino all'inizio della discussione” solo se precedentemente e “prima dell'apertura del dibattimento” proposta (e naturalmente rigettata).

In caso di rinvio a nuovo ruolo non si riaprono i termini di presentazione dell'istanza: in altre parole, basta che si sia aperto una volta il dibattimento perché il potere di fare oblazione sia perentorio. (cfr. T. Procaccianti Rapisardi, “Oblazione” in “Noviss. Dig. App.).

E' opinione di gran lunga prevalente che il co. 2 art. 162bis sia stato derogato dal posteriore (nel tempo) art. 141 disp. att.; con la conseguenza che il pagamento non debba essere più fatto al momento della proposizione della domanda.

Art. 141 co.4bis disp.att.: "In caso di modifica dell'originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile l'oblazione, l'imputato é rimesso in termini per chiedere la medesima. Il giudice, se accoglie la domanda, fissa un termine non superiore a dieci giorni, per il pagamento della somma dovuta. Se il pagamento avviene nel termine il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del reato".

XXV.

Riabilitazione ordinaria

Di seguito ci occuperemo della riabilitazione ordinaria che é disciplinata dall'art. 179 c.p. e dall'art. 683 c.p.p. (e che é diversa dalle riabilitazioni “speciali” di competenza del tribunale dei minorenni e del tribunale militare).

La richiesta di riabilitazione va sottoscritta dal condannato; e, nel caso (che qui più ci interessa) che l'istanza debba essere poi depositata da un terzo (difensore, segretaria del difensore...), la sottoscrizione va autenticata (ciò che può fare lo stesso difensore); nel caso invece l'istanza fosse portata dallo stesso riabilitando, provvederebbe l'Ufficio alla sua identificazione al momento del deposito.

Ma a quale tribunale di sorveglianza va presentata? A quello del luogo di residenza del riabilitando (v. melius art. 677 c.p.p.).

La documentazione (necessaria per la decisione) viene raccolta dal tribunale stesso (v. art. 683 co.2). E' pertanto il tribunale che acquisisce: 1) gli estratti delle sentenze di condanna con l'indicazione della data del passaggio in giudicato; 2) i certificati di espiata pena; 3) i certificati di avvenuto pagamento delle spese di giustizia e di avvenuto passaggio dell'articolo di campione alla tavola alfabetica (richiedendoli all'ufficio del campione penale di competenza); 4) i certificati dei carichi pendenti; 5) le relazioni della Polizia e dei Carabinieri.

Con tutto ciò non é raro che il riabilitando (che vuole affrettare la conclusione della procedura) si faccia parte diligente per acquisire, in tutto o in parte, tale documentazione e portarla alla cancelleria del tribunale. Nel caso deve tenere presente, per evitare inutili spese, che molti tribunali si accontentano delle copie semplici (idest, non autenticate) delle sentenze: quindi informarsi presso la cancelleria !

Tocca poi al riabilitando, e non al tribunale, l'acquisizione di un documento importantissimo ai fini dell'esito positivo dell'istanza: quello che comprova l'avvenuto risarcimento del danno: si tratterà di solito di una dichiarazione (senza necessità di sottoscrizione autenticata, ma preferibilmente redatta in carta intestata) della parte lesa.

Se il risarcimento non é avvenuto, il riabilitando dovrà farsi parte diligente per documentare il “giusto motivo” per cui non é avvenuto: rifiuto ad accettare della parte offesa, sue pretese esorbitanti e (di solito!) l'indigenza del riabilitando stesso. Sempre é onere del riabilitando, documentare la sua indigenza quando a questa é dovuto il mancato pagamento delle spese processuali.

Sulla istanza il tribunale decide in camera di consiglio. Nella procedura é obbligatoria l'assistenza di un difensore (che, se non lo nomina il riabilitando, gli viene nominato d'ufficio dal tribunale).

Formula A: istanza di riabilitazione

*Ill.mo Tribunale di sorveglianza
di Genova*

*il sottoscritto Giobatta Parodi nato a Genova il 6 settembre 1987 ed ivi res. in via
Garibaldi 3 con domicilio eletto sempre in Genova via Fiasella 5 presso e nello*

Studio dell'Avv, Cicero che nomina suo difensore

premessso

- che ha subito le condanne di cui alle seguenti Sentenze:

A. Sentenza Trib. Genova 21 maggio 1989 di condanna per furto;

B. Sentenza Trib. Genova 21 aprile 1990 di condanna per ricettazione

*- che é trascorso il termine previsto dall'art. 179 C.P. e durante tutto questo tempo
l'istante ha dato prove effettive e costanti di buona condotta,*

*- che si trova nell'impossibilit  di risarcire il danno conseguente ai reati commessi
come risulta dalla documentazione.....*

- tutto ci  premesso

chiede

la riabilitazione con riferimento a tutte le condanne suindicate.

Genova 3 amrzo 2002

(Firma di Giobatta Parodi)

per autentica (Firma di avv. Cicero)

Avvertenze

Tenere presente che la dichiarazione o l'elezione di domicilio   pretesa dal co. 2bis
art. 677 a pena di inammissibilit 

Sezione seconda

La difesa davanti al tribunale

1. L'attività propedeutica alla difesa in udienza

Alla porta dell'avvocato Cicero bussa il signor Innocenti: ieri mattina l'ufficiale giudiziario gli ha notificato un decreto, che lo convoca davanti al tribunale di Genova, per rispondere del reato di rapina.

1) “Ma lei non ha mai saputo nulla del processo?” - gli domanda l'avvocato.

2) “Nulla” – risponde il cliente.

“Strano” - dice l'avvocato, esaminando l'atto notificato al cliente, che é il decreto con cui il GIP (Giudice dell'udienza preliminare) ha disposto il giudizio (vedi co. 1 art. 425 e art. 429) - “E la richiesta del pubblico ministero (p.m., d'ora in poi) e l'avviso davanti al GIP non le sono mai stati prima notificati?!¹ Domani andrò in cancelleria per vedere come stanno le cose”. E congeda il cliente, senza null'altro domandargli. Sì, perché é inutile ch'egli si metta a interrogarlo, fino a che non conosce gli elementi dell'accusa; e questi, da che altro possono risultargli se non dalla attenta lettura dei fascicoli processuali?

Però, attento avvocato! Quando giunto a Palazzo di Giustizia, domanderai di vedere le carte processuali, la prima cosa che ti sentirai chiedere sarà: “La sua nomina risulta già agli atti?”. E sì, perché il dibattimento é pubblico, ma le carte processuali, no, non tutti possono consultarle: il tal dei tali solo perché avvocato non le può, le possono solo consultare il difensore e le parti (vedi artt. 466 e 431 co.2)².

¹ E infatti la “richiesta di rinvio a giudizio” ancorché emessa dal p.m. viene notificata dal GIP (insieme all'avviso della data dell'udienza preliminare) - co. 1 art. 419. Invece il decreto di rinvio a giudizio, emesso dal GIP (art. 429) al termine dell'udienza preliminare (co. 1 art. 424), non viene notificato all'imputato, a meno che egli non sia comparso all'udienza (v. meglio co. 4 art. 429). Il decreto di citazione invece verrà sempre notificato in caso di giudizio immediato (e a ciò provvede il GIP ai sensi co. co.3 art, 456) e di giudizio diretto (e a ciò provvede il p.m. stesso ai sensi del co. 3 art.552)

² E se un avvocato difende una parte offesa non ancora costituita parte civile (e si tenga presente che, di solito, le costituzioni si fanno all'udienza), avrà egli diritto di consultare il fascicolo? Sì, risponde Alfonso Chiliberti (in, *Azione civile e processo penale*, Giuffrè, 1993, p.233), trovando giusto che sia consentito alla parte offesa di valutare “previo esame del fascicolo” “l'opportunità di una costituzione” e rilevando che tale interpretazione (ancorché estensiva del significato letterale della legge, vedi l'art. 466) si armonizza con l'art. 131 disp. att. (che dà facoltà – non solo alle “parti” - ma anche alla parte offesa e al suo difensore, di consultare il fascicolo processuale “durante il termine per comparire e fino alla conclusione dell'udienza preliminare”).

E, conforme all'opinione espressa dal Chiliberti, é la prassi formatasi nelle nostre aule di giustizia. Di più, non é raro il caso che un giudice addirittura autorizzi (ai sensi dell'art. 468 co.2) la citazione

Dunque, carta e penna, e l'avvocato si fa fare dal cliente una bella "nomina a difensore", ne fa una fotocopia e si mette l'atto e la sua fotocopia in cartella (insieme al codice!); egli stesso, l'indomani, consegnerà la "nomina" al cancelliere³. L'indomani il nostro bravo avvocato Cicero se ne va a Palazzo di Giustizia per vedere l'incartamento processuale; anzi, gli "incartamenti processuali", dato che i fascicoli da vedere sono due: il "fascicolo per il dibattimento", che si trova presso la cancelleria del tribunale⁴, e il fascicolo del pubblico ministero, che si trova presso la segreteria della procura⁵.

Giunto a Palazzo di Giustizia, il nostro bravo avvocato Cicero dove dirigerà i suoi primi passi? Verso la cancelleria del tribunale. Sì, perché è lì che deve consegnare quella "nomina a difensore", che lo legittima a prendere visione degli incartamenti⁶. Peraltro la sua sosta nella cancelleria del tribunale è molto breve: il tempo di consegnare la nomina al cancelliere⁷ e di dare una rapida occhiata al "fascicolo per il dibattimento". Rapida occhiata, si ripete, in quanto sono molto pochi gli elementi che questo fascicolo gli dà, che non gli possa dare anche quello del p.m.; se non altro perché il p.m. ha di solito cura di farsi fotocopia della documentazione, di cui verrà spogliato al momento della formazione (v. art. 431) del primo fascicolo (idest, del "fascicolo per il dibattimento")⁸. Quel che, in fondo, il "fascicolo per il

di testi da parte della "costituenda parte civile" (anche se lo strappo alla legge qui è evidente: l'art. 79 nel suo terzo comma stabilisce che "se la costituzione avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 468 comma 1, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici" e da ciò facilmente si argomenta che la p.o. fino a che non si è costituita parte civile non può presentare nessuna "lista").

³ E infatti per il co. 2 art. 96 la "nomina", oltre che essere spedita per raccomandata, può essere "consegnata" dal difensore; o anche da persona da lui delegata. In questo secondo caso il cancelliere pretende che la delega risulti da atto scritto? No, se il delegato è un collega di studio, un praticante o, anche, la segretaria del difensore.

⁴ A farlo pervenire lì avrà pensato il cancelliere del GIP; ciò in ossequio all'art. 432, secondo il quale, appunto, "il decreto che dispone il giudizio è trasmesso senza ritardo, con il fascicolo previsto dall'art. 431 (...) alla cancelleria del giudice competente per il giudizio". Sul fascicolo di cui all'art. 431 diremo tra poco. Disposizione analoga a quella dell'art. 432 è contenuta, per il giudizio immediato, nell'art. 457 e, per il giudizio diretto, nell'art. 553.

⁵ Sul contenuto del fascicolo del p.m. vedi l'art. 433 comma 1 e, andando a ritroso (nella procedura), l'art. 416 comma 2 e l'art. 373 comma 5.

⁶ Infatti l'art. 96 (vedi il suo secondo comma) vuole che la nomina sia consegnata "all'autorità procedente" e questa, una volta che il GIP ha emesso il decreto di citazione, è il tribunale (anche, si badi, qualora non gli siano stati ancora spediti gli atti dalla cancelleria del GIP).

⁷ Il quale, non è obbligato a rilasciare ricevuta (arg. a contrario ex art. 582 comma 1, che impone, invece, al cancelliere di rilasciare "se richiesto, attestazione della ricezione" dell'atto di impugnazione).

⁸ I documenti che vengono inseriti nel "fascicolo del dibattimento" risulteranno allo studioso dalla lettura del già citato articolo 431. Stabilire se un dato atto deve essere inserito, o no, nel "fascicolo per il dibattimento" è cosa importante dato che il giudice del dibattimento, mentre può far dare lettura degli atti contenuti nel fascicolo del p.m. solo a richiesta di parte e in presenza di certi presupposti (vedi artt. 512, 512bis, 513), invece, per l'art. 511. co. 1., può "anche d'ufficio, disporre che sia data lettura, integrale o parziale degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento". Per

dibattimento” dà al difensore, in più rispetto a quello che già gli dà il fascicolo del pubblico ministero” é la relazione di notifica del decreto di citazione e il corpo del reato.

Tentare di vedere quest'ultimo é, però - a meno che non si tratti di cosa poco voluminosa (come, ad esempio, una patente falsificata) - un'impresa del tutto improba per il difensore. Infatti di solito esso viene tenuto in una stanza ad hoc – stanza posta, sì, nello stesso Palazzo di Giustizia, ma, spesso e volentieri, lungi da quella in cui si trova il cancelliere, per cui questo ben poca voglia ha di accedervi. Uscito dalla cancelleria, l'avvocato Cicero volge i suoi passi verso i locali della Procura della Repubblica.

Individuato l'ufficio in cui i fascicoli sono custoditi, dà il giorno dell'udienza e il nome dell'imputato al segretario addetto (e se questo é persona diffidente che vuol sapere se risulta difensore – ma é raro che ciò sia – gli dà la fotocopia della “nomina”, che si é portata prudentemente dietro). Ricevuto il fascicolo⁹, il bravo avvocato Cicero (bravo, perché non tutti i difensori, ahimé! si leggono gli atti prima dell'udienza) cerca di trovare un angolo silenzioso della segreteria in cui sgranocchiarselo (ma tale angolo silenzioso raramente lo trova: ecco perché i penalisti quando possono si fanno copie almeno degli atti più importanti, nel fascicolo, contenuti)¹⁰.

tale sua delicatezza la formazione del fascicolo di parte é rimessa al GIP (solo nel giudizio diretto é rimessa al p.m.).

Come risulta dal già citato art. 431 nel fascicolo per il dibattimento c'è assai poco. E ciò non é senza ragione: volendo il legislatore impedire che la “decisione finale del giudice (possa formarsi) in un momento precedente al dibattimento” gli ha “inibita la preventiva conoscenza degli atti del procedimento già acquisiti nella fase delle indagini preliminari e contenuti nel fascicolo del pubblico ministero” (così, E. Turel – G. Buonocore, in Il nuovo rito penale, ed. Missio, 1989, p.408).

⁹ Ma il fascicolo processuale. Oltre che dal difensore, deve essere letto anche dal “sostituto” che dovrà rappresentare il Procuratore della Repubblica in uidenza. Ora può capitare (anzi, capita spessissimo) che il difensore, recatosi nella segreteria della Procura, si senta dire (specie se per far ciò ha aspettato proprio la vigilia dell'udienza) che il fascicolo se l'è portato via il dottor tal dei tali (idest, il sostituto). Quid iuris? Noi crediamo che, tra i due contendenti, il sostituto-procuratore e il difensore, é il secondo che dovrebbe prevalere ed essere posto in grado di consultare il fascicolo: forse che il sostituto non può fare ciò anche fuori dell'orario di segreteria? In tal senso, sotto il vecchio codice, era la Corte di cassazione (Sez. III, 18 dicembre 1958, in Giust. Pen. 1959, II, col. 222). Inutile dire però che nella prassi é tutto il contrario che accade: il fascicolo se l'è preso il p.m.? Pazienza....si tornerà a leggerlo un'altra volta.

¹⁰ E infatti il difensore ha diritto a ottenere copia sia degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento sia di quelli contenuti nel fascicolo del p.m. (fatta eccezione per i documenti oggetto di sequestro – su questo punto vedi l'insegnamento, dato da G. Sabatini, in *Il codice di procedura penale illustrato art. per art. sotto la guida di U. Conti, Milano 1937, p.41*, sotto il vecchio codice, ma da ritenersi valido anche per il nuovo).

Lo studioso deve però sapere che richiedere copia di un atto ha un costo (che va pagato con marche giudiziarie da comprarsi da una rivendita di valori bollati). Costo diverso, a seconda che le copie si richiedano con “la urgenza” (cioé si richieda che la copia sia subito rilasciata) o “senza urgenza” (cioé accettando che la copia venga rilasciata tre o più giorni dopo la richiesta). Diverso é ancora il costo, a seconda che la copia la si voglia con la dichiarazione di conformità all'originale

Dunque l'avvocato Cicero, solerte e diligente difensore, si è letto il fascicolo processuale, ha parlato col cliente, ha meditato bene sopra quel che ha letto nel fascicolo e ha saputo dal cliente e...ha elaborato il teorema difensivo. A questo punto può permettersi il lusso di disinteressarsi della causa fino al giorno dell'udienza (in cui comparirà davanti al giudice per sostenere le sue tesi più o meno brillanti)? Sì, se non intende produrre nessuna prova o solo prove documentali; no, invece, se intende introdurre prove "personali" (cioè prove date dalle dichiarazioni di testi, di "imputati in procedimenti connessi", di consulenti,...). In questa seconda ipotesi il codice gli impone (art. 468) l'onere di dichiarare, un certo numero di giorni prima dell'udienza, le circostanze su cui, tali prove, verteranno.

Si tratta dell'istituto della *discovery*. Perché il legislatore impone questa *discovery* delle prove? Perché ogni parte in causa ha diritto di contraddire le tesi avversarie, e naturalmente, di contraddirle, non solo con argomentazioni, ma con delle prove. Ora per fare questo le occorre del tempo: se il p.m. sostiene che l'imputato il 3 gennaio era a Genova (intento a versare della stricnina nel café della moglie) e io, difensore, voglio provare che invece era ad Acapulco (a fare i bagni di mare), dovrò, prima di tutto, guardarmi attorno per vedere se ci sono, di ciò, delle prove ("Ma chi potrebbe testimoniare che l'imputato era ad Acapulco? quel Rossi con cui egli ebbe a cenare?...") e, in secondo luogo, trovatele, dovrò portarle nel processo (contattare il teste Rossi avvisandolo che deve comparire all'udienza tal dei tali, ecc.ecc.): per tutto questo, ben s'intende, mi occorre del tempo. Tempo che, se un legislatore vuole essere rispettoso del principio del contraddittorio, non può negare; ma che non può neanche concedere nel corso dell'istruttoria dibattimentale, se vuole perseguire lo scopo (ambizioso) di concentrarla in un'unica udienza (evitando i nefasti rinvii delle cause) o almeno ottenere che tutti le prove "personali" *ex hinc et inde* dedotte su una questione di fatto, tutte insieme siano escuse. Come risolvere il dilemma? Con l'imposizione della *discovery* delle prove e particolarmente del *thema probandum*¹¹ prima ancora che il "dibattimento" abbia inizio. Ecco perché il

oppure "ad uso studio".

¹¹ Ciò che avviene con il deposito della "lista" previsto dall'art. 468.

Naturalmente perché il deposito della lista consenta effettivamente la contro-prova, occorre che il *thema probandum* non sia indicato in maniera generica. Sul livello di specificità che deve pretendersi, v. Riviello (in *Liste testimoniali ed indicazione di circostanze per l'esame*, in *Giust. Pen.* 1993, III.c. 178 ss).

Vero è anche, però, che un eccesso di specificità del *thema probandum* contrasta con le esigenze della *cross-examination*, che deve, per la sua efficacia, puntare sull'elemento sorpresa.

Il primo comma dell'art. 468 impone espressamente solo di indicare nella "lista" le circostanze su cui i testi (i consulenti...) dovranno essere esaminati. In realtà l'indicazione dei testi (dei consulenti...) è indirettamente resa necessaria dal fatto che per il comma 3 solo "i testimoni e i consulenti tecnici indicati nella liste possono essere presentati direttamente al dibattimento" Cosa per cui, tu, avvocato, se non indichi nella lista quel dato teste, non potrai giovarci della sua testimonianza, in quanto non potrai portarlo direttamente al dibattimento e, ciò che è lapalissiano,

nostro avvocato Cicero, se vuole dedurre delle prove “personali”¹², dovrà presentare la “lista” di cui all'art. 468” e dovrà presentarla almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento¹³. Ma tanto gli basterà? Sì, se è sicuro che le

non potrai essere autorizzato a citarlo per il dibattimento.

¹² Il legislatore non impone la indicazione, nella “lista”, delle prove documentali che la parte intende produrre; eppure anche sul *thema probandum* di un documento la controparte potrebbe avere delle prove da produrre e la cui produzione richiede del tempo. Per spiegarsi la cosa si può pensare che il legislatore, per escludere che i documenti debbano essere indicati nella lista, si sia basato, da una parte, sul fatto che la loro controprova di solito (ma non sempre!) è costituita da altri documenti e, dall'altra parte, sulla considerazione che di solito (ma non sempre!) tali altri documenti sono nella pronta disponibilità della contro-parte. E che l'idea del legislatore fosse di imporre la indicazione nella lista di tutte le prove la cui controprova si realizza con la deduzione di testi (più in generale, con la deduzione di prove consistenti nell'esame di persone) sembrerebbe confermato dal fatto che, alla regola che le prove documentali non vanno indicate nella lista, il legislatore fa eccezione (nel co. 4bis) per quelle prove documentali che sono costituite dai “verbali di prova di altro procedimento penale” (probabilmente partendo dal presupposto, a dir il vero erroneo, che tali “verbali di prova” raccolgano sempre prove testimoniali, quindi prove che vanno contrastate con la deduzione di altre prove personali).

¹³ E se la parte non indica le sue prove nel termine imposto dall'articolo 468 (addirittura le indica solo al momento contemplato dall'articolo 493, non per la indicazione, ma per la richiesta di ammissione delle prove)? Niente paura, in tal caso il co.2 art. 493 ammette “l'acquisizione” di tali prove indicate tardivamente, basta che la parte dimostri (non di essere stata nell'impossibilità di indicarle nel termine di cui all'art.468, ma semplicemente) “di non averle potute indicare tempestivamente” (il che fa pensare che anche la semplice difficoltà a rispettare il termine di legge – dovuta ad esempio a un viaggio all'estero a cui il difensore sia stato costretto - basti a giustificare e a sanare il ritardo).

Con tutto ciò l'ammissione della prova (tardiva) dipende pur sempre, se non dalla discrezionalità, da una valutazione inevitabilmente soggettiva del giudice, cosa per cui diventa lecita la domanda se sia giusto che anche su chi deduce una controprova penda la spada di Damocle di una valutazione negativa del giudice sulla difficoltà di dedurla, valutazione negativa che impedirebbe l'accettazione della prova (ancorché, risultasse la sua ammissibilità “a norma di quegli articoli 190 comma 1 e 190bis” a cui si riferisce il co. 1 art. 195). A tale domanda a noi pare che si debba dare risposta negativa: chi vuol dedurre una controprova, potrà farlo anche all'udienza dibattimentale e in quel momento che di per sé, dall'art.493, sarebbe riservato alla richiesta della prova - questo senza necessità di domandare di essere rimesso nei termini ai sensi del co.2 art. 493 (e nulla rilevando che la lista in cui era indicata la prova avversa fosse depositata sette o settanta giorni prima dell'udienza dibattimentale). Chiaro però, che inevitabilmente egli (idest, chi vuole dedurre la controprova) dovrà chiedere un termine (per la controdeduzione), nel caso la prova avversa, fosse dedotta solo all'udienza (come può ben accadere quando si tratti di prova documentale).

Ma tale esenzione del termine di cui all'art 468 sussiste anche quando la controprova riguarda “circostanze non indicate nelle liste” (ad esempio il p.m. tende a provare che l'imputato il 15 febbraio in quel di Milano uccise Pinco Pallino e l'imputato vuole dedurre in controprova che l'imputato il 15 febbraio si trovava, non a Milano, ma a Buenos Aires)? Noi riteniamo che così sia giusto e logico, tuttavia porta a dubitare che il legislatore alla logica si sia conformato il co. 4 art. 468.

La parte offesa è legittimata a depositare una “lista”? Sì, dato che l'art.90 la legittima a indicare elementi di prova. Però non è legittima alla richiesta di prove di cui all'art. 493. La parte civile che si costituisce dopo che è già scaduto il termine di cui all'art. 468 non può depositare la “lista”; però potrebbe chiedere l'ammissione delle prove indicate nella lista che lei avesse depositata nella sua qualità di parte offesa. Questo l'insegnamento della Corte di Cassazione. In base a tale insegnamento la parte offesa, che ha in programma di costituirsi parte civile solo all'udienza

persone indicate nella lista (i testi, i consulenti, il perito...) compariranno davanti al giudice spontaneamente, ma, se di ciò ha qualche dubbio, gli converrà chiedere l'ausilio della forza dello Stato (per costringerle a comparire): chiedere, cioè, al presidente – preferibilmente nel contesto stesso della “lista” - l'autorizzazione a citarle (in nome dello Stato).

Tutto bene, ma in pratica come deve fare l'avvocato per dare attuazione agli incombenti di cui lo grava l'articolo 468?

Prima cosa, deve (naturalmente) redigere (su carta semplice) la lista (vedi “formulario”) Fatto questo deve recarsi nella cancelleria del giudice che procede (tribunale...) e lì depositare la lista (facendo bene attenzione che il cancelliere vi apponga il “depositato”, con relativa data). Lasciato passare il presumibile tempo occorrente al giudice per rilasciare la autorizzazione alla citazione (se, come di solito accade, l'autorizzazione, di cui al comma 2 art.468, ha chiesta), deve tornare in cancelleria per verificare il suo effettivo rilascio. Se la verifica ha esito positivo deve redigere l'atto di citazione del teste (del consulente....), farne copie e...decidere se effettuare la sua notifica ai sensi dell'articolo 152 o tramite ufficiale giudiziario.

Fatto tutto questo, all'avvocato Cicero, non resta veramente altro che recarsi all'udienza (con la prova dell'avvenuta notifica dell'atto di citazione di cui ora si é detto e...il codice) per partecipare al dibattimento.

2. Premessa ai successivi paragrafi

Nei successivi paragrafi ci serviremo, con la speranza di rendere più efficace e comprensibile il nostro discorso, di *sketches*.

A ciascuno di essi faremo seguire un breve commento – e lo studioso potrà trovare, leggendo i vari *sketches* – oltre ai numeri arabi, indicanti le note a piè di pagina – dei numeri romani, rinviati appunto al commento.

Lo studioso tenga anche presente che, pur di dargli una più viva immagine di come in realtà un processo si svolge nelle aule di giustizia, non abbiamo esitato a far assumere ai personaggi degli *sketches* anche dei comportamenti non ortodossi (in udienza non sono pochi i comportamenti “non ortodossi”, degli avvocati e anche dei giudici!); però, nel commento (o nelle note a piè di pagina, secondo i casi) abbiamo cercato anche di indicare quale avrebbe dovuto essere il comportamento “in regola”

dibattimentale, dovrà avere l'avvertenza di depositare la lista in termini.

Un'ultima notazione: quando una parte vuole escutere come teste la parte offesa deve indicare questa come teste nella lista. Non la esime da ciò, il fatto che la parte offesa sia contemplata nel decreto di citazione e che questo sia a lei notificato.

Vedi anche quanto detto nelle successive note 27 e 41.

(col codice, anche se non sempre con l'efficacia della difesa!).

3. Controllo della regolare costituzione delle parti

Nell'aula di udienza (I), in cui hanno già preso posto il p.m., i difensori e l'ausiliare, entra il giudice (nel caso esso sia collegiale: entra prima il consigliere più giovane, poi, quello più anziano, infine, il presidente) (II).

Si alzano il p.m., i difensori, l'ausiliario e tutto il pubblico.

Il presidente (nel presente e nei seguenti *sketches* ci metteremo nel caso che il tribunale non sia monocratico ma collegiale), preso posto al centro della cattedra con ai lati i colleghi giudici e alla sua sinistra l'ausiliare: “Dichiaro aperta l'udienza¹⁴. Il pubblico ministero e i difensori hanno richieste di anticipazione, di postergazione nella chiamata della loro causa? C'è qualche causa “patteggiata”?

In risposta all'invito, alcuni difensori si avvicinano alla cattedra (III) per prospettare loro particolari esigenze: chi chiede di tenere per ultima la sua causa perché ne deve fare prima un'altra in Corte di Appello, chi invece vorrebbe discutere subito la sua per poi correre in un altro tribunale dove altri giudici e un altro cliente lo attendono: la vita dell'avvocato è davvero stressante!

Modificato l'ordine di trattazione dei processi¹⁵, il giudice ordina all'ufficiale giudiziario di chiamare la causa contro Rossi, Bianchi, Verdi e gli passa il decreto di citazione e le liste-testi.

L'ufficiale giudiziario (ricavando i nomi dal decreto e dalle liste): “Rossi, Bianchi, Verdi, Dolores, Rosati”.

Né Dolores, né Verdi, né Rosati rispondo alla chiamata¹⁶. Compagno invece gli

¹⁴ La dichiarazione di apertura dell'udienza dà a questa un'opportuna solennità, ma non è imposta da nessuna norma (e in realtà nella pratica quasi sempre viene omessa). Sul fatto che “l'udienza si apre senza formule particolari” con il semplice “ingresso del giudice nella sala”, v. Del Pozzo, *Apertura del dibattimento – Diritto processuale penale*, in *Enc. Diritto, II*, 587.

Va tuttavia detto che, per l'art. 21 Reg. C.P.P., l'ufficiale giudiziario (o chi ne fa le veci, come spesso accade, dato che di solito l'ufficiale ha altro da fare che presenziare alle udienze penali e si fa sostituire) “quando il giudice entra nell'aula ne dà l'annuncio ad alta voce”.

¹⁵ L'ordine in cui le cause saranno chiamate davanti al giudice risulta dal c.d. “ruolo”. Questo è un documento che indica le cause che saranno trattate all'udienza e, appunto, l'ordine in cui saranno chiamate. Nel ruolo, a tutela della privacy, non viene indicato il nome delle parti, ma solo quello dei difensori, oltre al numero di ruolo generale, e il reato addebitato. Per legge e precisamente per il comma 3 art. 20 Regolamento C.P.P., “il ruolo è affisso a cura della cancelleria all'ingresso dell'aula di udienza un giorno prima di quello dell'udienza”. In realtà molto spesso viene affisso nello stesso giorno dell'udienza (non raramente qualche minuto prima).

¹⁶ Che tutti i testi non si presentino nella prima udienza di comparizione è la regola: infatti tale comparizione sarebbe per loro una inutile perdita di tempo in quanto tale udienza è dedicata alla costituzione delle parti (in particolare, alla costituzione della parte civile), alla verifica della regolarità delle notifiche, ai patteggiamenti, cioè alla trattazione di questioni la cui soluzione potrebbe comportare un rinvio della causa (e rendere la comparizione dei testi appunto una inutile

imputati Rossi e Bianchi.

Il presidente, rivolto all'ausiliare, "Metta a verbale che sono comparsi gli imputati Rossi e Bianchi, mentre non é comparso l'imputato Verdi. Né la parte offesa né i testi sono comparsi".

Ancora il presidente: "Chi difende gli imputati?".

L'avvocato Cicero: "Io difendo l'imputato Bianchi"

L'avvocato Tacito: "E io difendo l'imputato Rossi"

Presidente: "Nessuno difende l'imputato Verdi? L'avvocato Placido, che mi risulta suo difensore di fiducia é presente?" Nessuno si fa avanti. Allora il presidente: " Ai sensi dell'art. 97 nomina sostituto dell'avvocato Placido, l'avvocato Ortensio".

Si fa avanti l'avvocato Plinio: "Presidente, la parte offesa, signora Dolores, si costituisce parte civile col mio ministero. Chiedo il permesso di produrre la relativa dichiarazione"

Presidente: "Dia al cancelliere"

L'avvocato Plinio consegna al cancelliere, l'atto di costituzione, su cui già ha affissa la marca dovuta al fisco¹⁷.

per loro perdita di tempo) Cioé nella prassi ci si comporta tacitamente come se il presidente avesse stabilito che i testi dovessero comparire solo alla seconda udienza (esercitando così il potere, contemplato dal secondo comma art. 468, di "stabilire che la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'art. 210 sia effettuata per la data fissata per il dibattimento ovvero per altre successive udienze, nelle quali ne sia previsto l'esame").

¹⁷ A proposito di "parte civile" bisogna distinguere tra "legittimazione a costituirsi in giudizio" e "legittimazione a difendere in giudizio".

E infatti la costituzione e la difesa in giudizio sono due attività diverse (a cui in teoria potrebbero essere legittimate persone diverse). Addirittura, sempre in teoria, Pinco Pallino, la parte che pretende di essere stata danneggiata dal reato, potrebbe proporre l'azione di risarcimento nel processo penale, cioè in questo "costituirsi (di persona o per delega data al ragionier Parodi), e...li fermarsi, senza preoccuparsi (al momento) di difendere il suo diritto (e quindi di nominare a tal fine un avvocato). In tal caso potrebbe dirsi costituita in giudizio, ma non potrebbe svolgere attività difensiva (chiedere l'ammissione di testi, discutere la causa ecc.). Ciò che non significa che la sua costituzione non avrebbe rilievo giuridico (ad esempio lo avrebbe ai sensi dell'articolo 75 co.3: se Pinco Pallino, dopo essersi costituito p.c., avesse chiesto il risarcimento davanti al giudice civile, questo dovrebbe sospendere il procedimento civile).

Stando così le cose nulla in teoria vieterebbe che Pinco Pallino, parte danneggiata, desse procura (che dovrebbe essere speciale – vedi art.100 co.1) all'avvocato Plinio di far valere le sue ragioni davanti al giudice, ma desse procura (che dovrebbe essere sempre speciale – v. art. 122) al ragionier Parodi di costituirsi parte civile.

Di conseguenza, lo diciamo qui ma, per l'importanza della cosa, torneremo a dirlo nel formulario, la parte offesa nella stesura dell'atto di costituzione deve stare bene attenta a chiarire a chi dà la procura a costituirsi e a chi dà la procura a difendere; e se, com'é naturale che sia, all'avv. Cicero dà sia la procura a difendere sia quella a costituirsi é bene che lo dica *claris verbis*. Per il resto, com'é logico, la sottoscrizione sia della procura a costituirsi che di quella a difendere possono essere autenticate dal difensore (vedi l'art. 100 e l'art. 122, tenendo presente che questo ha dei "distinguo" che meritano da essere rilevati con una attenta sua lettura): di più, entrambe le procure, così com'é ancora logico che sia, possono risultare da un unico documento. Per avere le idee più chiare, lo studioso vada al formulario e si legga un "atto di costituzione".

Veniamo al nostro sketch. L'avvocato Plinio, se avesse voluto essere un formalista (ma ha fatto

Gli avvocati Cicero, Tacito, Ortensio, Plinio, indossata la toga¹⁸, prendono posto nello scranno loro riservato. L'avvocato Cicero fa cenno al suo assistito Bianchi di sedersi accanto a lui.

Il presidente controlla se i decreti di citazione sono stati regolarmente notificati ai due imputati non comparsi¹⁹. A conclusione di tale controllo: "Il decreto di rinvio a giudizio del GIP risulta regolarmente notificato al Rossi. Manca invece la notifica del decreto al Verdi. Il pubblico ministero può depositare il verbale dell'udienza preliminare?"

Il pubblico ministero prende dal suo fascicolo il verbale richiestogli e lo dà al presidente.

Presidente. "Ecco perché non è stato notificato il decreto al Verdi: egli dal verbale risulta comparso all'udienza preliminare²⁰. Tutto a posto quindi per quel che riguarda il Verdi. Vedo invece che il Rossi è detenuto nella casa circondariale di Marassi e non è stato emesso l'ordine di traduzione: quindi vi è un impedimento, chiaramente legittimo, per l'imputato a presenziare e, ai sensi del combinato disposto dell'art.484 co.2bis e del art.420ter si deve rinviare l'udienza, rinnovare la notifica^{20 Bis} e provvedere all'ordine di traduzione per l'udienza di rinvio.

bene a non esserlo) avrebbe dovuto dire "Mi costituisco e assumo la difesa della signora Dolores con l'atto che ora deposito". Deposito in mani di chi? del cancelliere o del presidente? Io direi del cancelliere, che deve controllare la regolarità fiscale dell'atto (e infatti chi si costituisce, così come risulta dallo sketch, non deve dimenticare di apporre sull'atto una marca dovuta al fisco).

(???????)

Nello sketch, la persona danneggiata, la signora Dolores, risulta presente. Ma è bene chiarire che la presenza della parte danneggiata non è necessaria né al momento della costituzione né in seguito. Anche se tale presenza di solito non mancherà dato che di solito la parte danneggiata viene indicata in una "lista" come teste.

¹⁸ La c.d. toga è la "divisa" dei difensori. Il Manzini (nel suo *Trattato di diritto p.p.*, vol.II, paragrafo 268) da una descrizione accurata della toga - o meglio delle toghe, dato che il tipo di toga che l'avvocato deve indossare è diverso a seconda che egli sia iscritto all'albo speciale (per le giurisdizioni superiori, Corte di Cassazione, Consiglio di Stato...) oppure no.

Il presidente può impedire a un difensore di esercitare il suo ministero solo perché, chiamata la sua causa, compare sprovvisto di toga? Lo escluderei (a meno che il comportamento complessivo del difensore non porti turbamento all'udienza, nel qual caso dovrebbe applicarsi l'ultima parte del co. 4 art. 471). Il presidente però potrà e dovrà fare rapporto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati che potrà adottare sanzioni disciplinari (questa mi sembra anche l'opinione del Manzini, vedi *Op. loc. cit.*).

Sono rari gli avvocati penalisti che si recano all'udienza portandosi dietro una toga personale. Di solito l'avvocato si provvede di toga nello stesso Palazzo di Giustizia andando, prima di entrare nell'aula di udienza, nei locali in cui le toghe sono messe a disposizione (certe volte a pagamento, certe volte gratuitamente, certe volte dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati, certe volte, se non erriamo, dagli ufficiali giudiziari).

¹⁹ Vedi art. 484.

²⁰ Vedi co.4 art.429.

^{20 Bis} Notifica di che? Ovviamente del decreto che dispone il giudizio. Ma chi dovrà provvedere alla notifica, il tribunale o il GIP? Io direi il tribunale. E nel caso il processo avvenisse per "citazione diretta del p.m., alla notifica del decreto di citazione (non più, decreto che dispone il giudizio) dovrà

Avvocato Tacito: “Ma, presidente, debbo fare presente che il Rossi mi ha dato mandato per richiedere la “applicazione di pena” di cui all'art.444: la concessione di tale mandato mi pare che implichi una rinuncia ad assistere al dibattimento e quindi ai sensi dell'art.484 e dell'art. 420bis renda possibile procedere in sua assenza.

Presidente: “Sì, questo mi pare vero e, dopo essersi consultato parlotando prima col giudice alla sua destra e poi con quello alla sua sinistra: “Il tribunale dichiara di procedere oltre in assenza dell'imputato Rossi²¹. A questo punto potremmo anche aprire il dibattimento, se le parti non hanno questioni preliminari da porre”

Avv. Tacito: “Io intendo fare la preannunciata richiesta di applicazione pena”²²

Avv. Cicero:” Ho da fare richieste circa la formazione del fascicolo”

Presidente: “In tal caso procrastiniamo l'apertura del dibattimento e diamo la parola per primo all'avv. Tacito:

Avv. Tacito: “A ciò legittimato dà mandato che produco, chiedo l'applicazione, per i reati di cui al capo A e al capo B del decreto di rinvio a giudizio, di un anno e nove mesi di reclusione. In base al seguente calcolo: Pena base per il più grave reato di cui al capo B: tre anni; diminuita per la concessione delle attenuanti generiche a due anni; aumentata, per la continuazione a due anni e due mesi; diminuita per il rito a un anno e nove mesi. Sospensione condizionale della pena”.

Presidente: “Consente il p.m.?”

Pubblico ministero: “Consentirei se la richiesta non fosse tardiva. Invece lo é, in quanto ai sensi dell'art. 446 co 1. avrebbe dovuto essere proposta prima che fossero prese le conclusioni nell'udienza preliminare.

Presidente: “Sulla questione il tribunale si riserva di decidere in camera di consiglio. Dica ora il difensore dell'imputato Bianchi”

Avv. Cicero: “La difesa del Bianchi ha due richieste da fare”.

Prima richiesta: sia espulso dal fascicolo per il dibattimento il verbale dell'udienza davanti al giudice civile: il suo giusto inserimento é nel fascicolo del p.m.

Seconda richiesta, se le altre parti vi consentono, sia inserito nel fascicolo per il dibattimento il verbale di interrogatorio di Teresa Leoncavalli attualmente nel fascicolo del p.m. La Leoncavalli é una professionista affermata, che verrebbe gravemente danneggiata da un'assenza dal suo studio. Questo mentre la sincerità e la verità delle risposte da lei già date alla Polizia e risultanti dal relativo verbale non possono lasciar dubbi”²³.

provvedere questi o il tribunale? Io direi ancora che dovrebbe provvedere il tribunale.

²¹ Ma fa una buona applicazione del diritto il tribunale? C'è da dubitarne: infatti perché il giudice “possa procedere in assenza” dell'imputato occorre una rinuncia “espressa” di questo ad assistere al giudizio.

²² E fa bene l'avvocato Tacito a farne ora la richiesta, infatti per l'art. 446 co.1 la “richiesta di applicazione pena” può essere fatta solo fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento.

²³ Giusta senz'altro la prima richiesta, é discutibile invece, se le parti debbano dichiarare la loro concorde volontà di inserire un atto nel fascicolo per il dibattimento al momento dedicato alla richiesta delle prove (art. 493) o al momento dedicato alla discussione delle “questioni preliminari

Presidente: “Le altre parti consentono all’inserimento nel fascicolo del verbale delle dichiarazioni rilasciate dalla Leoncavallo?”

Tutte le altre parti consentono.

Presidente: “A questo punto invito le parti alla discussione sulle richieste fatte dai difensori del Bianchi e del Rossi”.

Esaurita la discussione, il Collegio si ritira in camera di consiglio, quando ne esce, il presidente legge, da seduto²⁴, un’ordinanza collegiale, che rigetta la richiesta di applicazione pena e ammette le richieste che riguardano la formazione dei fascicoli processuali²⁵.

Presidente: “Dichiaro aperto il dibattimento”.

Commento allo *sketch*

I- La sala d'udienza tipica si presenta divisa in due parti: l'una, riservata al pubblico (generico), l'altra riservata, prima di tutto, a quelli che dovranno essere i “protagonisti” del processo (giudici, ausiliari, p.m., difensori, imputato e altre parti private) e, poi, a quelli che possiamo definire il “pubblico qualificato” (avvocati interessati alla causa ma non parti in causa, giornalisti....).

Ogni “protagonista” ha per legge o per tradizione la sua precisa collocazione: la

“(per questa seconda alternativa farebbe propendere il n.4 art 491).

²⁴ Da seduto, perché le ordinanze non sono pronunciate “in nome del popolo italiano” - arg.a contrario ex n.2 art.125.

²⁵ Ma al giudice ciò non impedirà (v. co. 1bis art.507) “l’assunzione di mezzi di prova relativi agli atti” così acquisiti al fascicolo. E giustamente: in un processo, in cui domina l’interesse dello Stato all’accertamento della verità, le prove non possono essere lasciate totalmente nella disponibilità delle volontà, ancorché, concorde delle parti.

Il comma 1bis é in perfetta armonia con quello che lo precede che dà la possibilità al giudice di “disporre anche d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova”.

La Corte Costituzionale, con sent. 26 marzo 1993, n.111, Azzani – disattendendo l’interpretazione dell’art. 507 “secondo la quale il potere del giudice di assumere d’ufficio mezzi di prova sarebbe precluso dalla carenza di attività probatoria delle parti e dalle decadenze in cui queste siano incorse” - rileva come tale (inammissibile) interpretazione “muova da una concezione alla stregua della quale il nuovo codice processuale, non tenderebbe alla ricerca della verità ma solo ad una decisione correttamente presa in una contesa dialettica tra le parti, secondo un astratto modello accusatorio nel quale un esito vale l’altro, purché correttamente ottenuto”. Mentre é invece vero per la Corte che “fine primario e ineludibile del processo penale non può che rimanere quello della ricerca della verità e che ad un ordinamento improntato al principio di legalità, nonché al connesso principio di obbligazione dell’azione penale, non sono consone norme di metodologia processuale che ostacolino in modo irragionevole il processo di accertamento del fatto storico necessario per pervenire ad una giusta decisione”.

E in realtà – secondo la Corte – il nuovo Codice, nonostante l’accolto principio accusatorio “ha esattamente considerato – in armonia con l’obiettivo di eliminazione delle diseguglianze di fatto proposto dall’art. 3, comma 2, della Costituzione – che la parità delle armi delle parti normativamente enunciata può talvolta non trovare concreta verifica nella realtà effettuale, così che il fine della giustizia della decisione può richiedere un intervento riequilibrante del giudice atto a supplire alle carenze di talune di esse; così evitando assoluzioni o condanne immeritate”.

cattedra dei giudici é posta in fondo alla sala e in modo da dominarla, il seggio dell'ausiliare é posto vicino e alla sinistra della cattedra, i banchi del p.m. e della difesa “sono posti allo stesso livello di fronte all'organo giudicante”²⁶.

Nella distribuzione dei posti vigente precedentemente (sotto l'impero del codice Rocco) l'art. 146 delle norme di attuazione (del vigente codice) ha portata una rivoluzione, che investe un profondo significato simbolico; come risulta dalle seguenti parole del G.P. Voena (voce *Udienza penale*, in *Enc. Dir.*, vol, XIV, Milano, 1992, p.506): “Per effetto dell'art. 146 disp. att. l'impianto scenografico delle udienze dibattimentali é stato sovvertito. La postura dei banchi riservati al pubblico ministero ed ai difensori delle parti allo stesso livello di fronte all'organo giudicante simbolizza il conseguito paritario status processuale. E il fatto che le parti siedano a fianco dei propri difensori, “salvo che esistano ragioni di cautela”, propizia la continuità delle reciproche consultazioni, resa tanto più necessaria dall'adozione della tecnica dell'esame incrociato. La collocazione del seggio delle persone da sottoporre ad esame in modo da consentire che le persone stesse siano agevolmente visibili sia dal giudice che dalle parti esalta, infine, il ruolo protagonista delle parti nell'assunzione della prova”.

II – L'ingresso del p.m. nella sala d'udienza prima di quello del giudice, non é dovuto solo a rispetto verso questo, ma serve anche a permettere al p.m. i necessari contatti con i difensori, al fine della felice conclusione di qualche “patteggiamento” (art. 444). Infatti, appena che il p.m. (portando con sé i fascicoli di tutte le cause che dovrà trattare all'udienza) ha preso posto nel suo banco, i difensori, che intendono giungere ad un accordo con lui sulla pena (art. 444), gli si avvicinano e gli fanno le proposte del caso (“Giudice sarebbe disposto a patteggiare la causa contro Rossi? quale pena le sembra giusta, tenuto conto” ecc.ecc.ecc.).

III- “L'udienza é pubblica a pena di nullità” - dichiara il comma 1 dell'art. 471, e la Corte Costituzionale dà rilevanza costituzionale a tale norma ricollegandola indirettamente all'art. 101 comma 1 della Costituzione, che vuole “La giustizia amministrata in nome del popolo”: l'udienza é pubblica per permettere al popolo di controllare come viene in suo nome amministrata la giustizia.

Non si può dire, però, che il codice di rito si preoccupi di porre in grado *quivis de populo*, il qualsiasi cittadino che assiste all'udienza da dietro le transenne, di

²⁶ L'art. 146 del D. lg. 28 luglio 1989 (contenente le norme di attuazione del C.P.P.) recita: (Nelle aule di udienza per il dibattimento, i banchi riservati al pubblico ministero e ai difensori sono posti allo stesso livello di fronte all'organo giudicante. Le parti private siedono al fianco dei propri difensori, salvo che sussistano esigenze di cautela. Il seggio delle persone da sottoporre ad esame é collocato in modo da consentire che le persone stesse siano agevolmente visibili sia dal giudice che dalle parti”.

controllare la giustezza delle decisioni del giudice, se non altro perché gli tiene celati molti elementi (relazioni peritali, mote prove documentali dalle parti prodotte.....) su cui tali decisioni vengono a basarsi.

Per cui è da ritenere che il controllo che si vuole permettere al pubblico verta, non tanto sulla giustezza delle decisioni, quanto sulla lealtà e la correttezza del dibattimento.

Però vi è un modo molto semplice per gli avvocati e i giudici di sfuggire a tale controllo: mettersi a parlare a distanza talmente ravvicinata tra di loro, che il pubblico nulla possa udire e capire. Il giudice vuol far sapere all'avvocato che non ha potuto studiare il fascicolo e che quindi dovrà rinviare la causa? Gli fa cenno di avvicinarsi alla cattedra e gli confessa il suo "peccato", a bassa voce, come in confessionale. E lo stesso è per gli avvocati: il cliente è un pazzo, che però non vuol sentirsi dare del pazzo e comunque non vuole esporsi ai rigori di una misura di sicurezza? L'avvocato si avvicina alla cattedra e a bassa voce dice "Giudice non si potrebbe, invece di dichiararlo non imputabile per infermità di mente, condannarlo al minimo della pena, con le attenuanti e col beneficio ecc.ecc.?" Certo che si può; ma non sono certamente questi, ragionamenti da far *coram populo*: a bassa voce, come in confessionale, bisogna parlarne.

IV- Nel verbale si prende nota: dei provvedimenti orali del giudice, delle richieste e delle conclusioni del p.m. e dei difensori, delle dichiarazioni spontanee dell'imputato e, inoltre, di tutti gli altri fatti e circostanze processualmente rilevanti (costituzione di una parte, persone intervenute o no, luogo dell'udienza – vedi meglio l'art. 136). I provvedimenti del giudice vanno riportati integralmente (data l'importanza che gioca in essi ogni parola usata), mentre le richieste e le dichiarazioni delle parti vanno sintetizzate.

Naturalmente si verbalizza anche l'assunzione delle prove. Cosa significa ciò? significa che si prende nota di ogni parola detta da un testimone o da una parte? No, di certo: ciò sarebbe possibile solo se chi provvede alla verbalizzazione fosse padrone delle difficili tecniche della stenografia, il che quasi mai accade. Di conseguenza si redige il verbale in forma riassuntiva, limitandosi cioè a riprodurre il contenuto delle principali dichiarazioni fatte davanti al giudice. Però, per il caso che sorgano contestazioni sull'esatto tenore di una di tali dichiarazioni, si procede anche alla loro registrazione fonografica e alla traduzione del contenuto di tale registrazione fonografica in cartaceo.

Questo, però, solo nei processi di particolare importanza (quelli davanti al tribunale e alle Corti, dato che la registrazione fonografica e, poi, la sua traduzione su carta, costa allo Stato!): nei processi davanti al Giudice di Pace ci si accontenta solo della verbalizzazione riassuntiva.

Proprio come avviene nello sketch, il giudice spesso viene in soccorso all'ausiliario

con la dettatura di alcune parole, mentre, a rigore, dovrebbe semplicemente limitarsi a vigilare che sia riprodotta “nell'originaria genuina espressione la parte essenziale delle dichiarazioni” (fatte davanti a lui) “con la descrizione delle circostanze nelle quali sono rese se queste possono servire a valutarne la credibilità”.

V- Per ammettere l'avvocato a svolgere la sua difesa all'udienza di solito ci si accontenta della sua semplice dichiarazione di essere difensore della parte tal dei tali: non si pretende cioè, una espressa indicazione del suo cliente, che egli é il suo difensore (così come vorrebbe l'articolo 96). Ciò é ovvio quando il cliente é presente alla dichiarazione del difensore: chi tace acconsente. Meno ovvio, quando la dichiarazione del difensore é fatta nell'assenza del cliente. E tuttavia anche in tal caso ci si fida e nulla si oppone a che l'avvocato eserciti la sua attività di difensore (almeno, di solito, é così), ma sono ben possibili eccezioni, quindi cautela vuole che, se l'avvocato sa che il cliente non comparirà all'udienza, si porti dietro una nomina a difensore in piena regola). Vero é che, a garanzia che un avvocato non assuma arbitrariamente la qualità di difensore, sta la minaccia, nel caso lo facesse, di sanzioni disciplinari e soprattutto delle sanzioni di cui all'art. 495 C.P.

Così come all'udienza nessuno si preoccupa di controllare che l'avvocato Cicero che si presenta come difensore dell'imputato, come tale sia stato veramente nominato, così nessuno si preoccupa di verificare se chi si presenta come avvocato Cicero, sia veramente..... l'avvocato Cicero.

Ci si fida: non é bello questo?

Sull'applicabilità dell'art. 495 al (falso) difensore, vedi Manzini, *Trattato di diritto penale italiano*, vol V, 3° edizione, p. 838.

V- Com'é noto nel nostro Ordinamento non é ammesso che un imputato si difenda da solo: quindi o provvede lui a nominarsi un difensore o glielo nomina l'Autorità giudiziaria, l'Ufficio.

Anche il “difensore d'ufficio” ha diritto alla retribuzione delle sue prestazioni professionali, da parte del suo assistito; a differenza, però, del difensore di fiducia che può rifiutarsi a una difesa gratuita, quello d'ufficio deve attivarsi per la difesa, pagato o no che sia.

Quando un avvocato viene nominato “d'ufficio”, la prima cosa che fa é quella di mettersi in contatto (scrivendogli una lettera) con l'imputato: lo invita a passare nel suo studio (se non é sua intenzione nominare un difensore di fiducia) e, naturalmente, così molte difese di ufficio si trasformano in difese di fiducia o, almeno, in difese retribuite. Questo spiega perché la “nomina d'ufficio” sia da molti avvocati ambita. E questo anche spiega perché, per evitare abusi nella distribuzione delle nomine (per evitare cioè che quel certo giudice favorisca,

dandogli delle nomine, quel certo avvocato, col risultato poi che questi si adatti a delle “difese compiacenti”) il Legislatore voglia che la “individuazione” del avvocato (che l'Ufficio deve nominare) avvenga nell'ambito di apposite “liste” di avvocati (che hanno in tali liste richiesta l'iscrizione) in base a criteri predeterminati, la cui applicazione avvenga automaticamente.

E veniamo alla nomina a “difensore d'ufficio” dell'avvocato Ortensio, di cui si parla nello *sketch*. Questa non é propriamente una nomina a difensore, ma una nomina a “sostituto” del difensore (poco importa se di fiducia o d'ufficio) non comparso all'udienza – vedi l'art. 97 co.2. L'avvocato nominato d'ufficio come sostituto, acquisisce tutti i poteri e di doveri attribuiti a un “sostituto” dall'art. 102; poteri e doveri, che sono poi quelli stessi che competono al difensore, solo che sono limitati nel tempo: appena che il difensore non comparso si attiva nella difesa, tali poteri e doveri decadono. Quindi, attenzione! tali poteri e doveri non vengono meno automaticamente con la fine dell'udienza; per cui, se il difensore non comparso non si attiva (in primo luogo, avvisando il “sostituto”, che penserà lui a compiere le ulteriori attività difensive) il sostituto mantiene tutti i poteri e doveri derivantigli dall'art. 102. In particolare quello di recarsi alla (eventuale) udienza di rinvio. E la prassi, nelle nostre aule di giustizia, é che, se dopo tre udienze il difensore sostituito non si é attivato (come appare dimostrato dalla sua mancata comparizione alla terza udienza di rinvio) il giudice nomina, come difensore, quell'avvocato, che prima era stato nominato solo come sostituto-difensore.

4. Richiesta prove – Istruttoria dibattimentale

IL presidente, dopo aver aperto il dibattimento: “Passiamo ora alla richiesta di prove”²⁷.

²⁷ Se una parte vuole che sia assunta una data prova, non basta che depositi tempestivamente la “lista” di cui all'art. 468, occorre anche che di tale prova chieda, al giudice del dibattimento, l'ammissione (v. art. 493).

Ma si dirà: l'ammissibilità di una prova non é già stata passata al vaglio del presidente, ai sensi del co. 2 art. 468? No, perché - a prescindere che tale vaglio del presidente, non riguarda tutte le prove, ma solo quelle testimoniali e se negativo comporta solo il rifiuto all'autorizzazione della citazione del teste - esso (idest, tale vaglio) viene effettuato con criteri diversi da quelli che il giudice del dibattimento deve adottare. Questi (idest, il giudice del dibattimento), per decidere se ammettere o no una prova deve far riferimento ai criteri dati dagli artt. 190 co.1 e 190bis, quello (idest il presidente del tribunale) deve far riferimento ai criteri dati dall'art. 468.

Ma il giudice del dibattimento può (in applicazione dei criteri di cui al co.1 art 190 e 190bis) ammettere un teste, di cui il presidente ha negato l'autorizzazione alla citazione? Certamente sì: il giudice del dibattimento, così come può “ammettere prove già (da lui) escluse” (vedi co. 4 art. 495), così può ammettere prove escluse dal presidente (e a maggior, in quanto, mentre il presidente prende la sua decisione senza sentire le parti, lui queste, prima di prendere la sua decisione, é tenuto a sentirle - vedi l'*incipit* del co. 1 sempre dell'art. 495).

Pubblico ministero: “Esame dei testi di cui alla lista presentata dal mio Ufficio. Controesame dei testi di cui alle liste delle parti private. Esame dell'imputato”.

Avvocato Plinio (per la parte civile) “Controesame dei testi e degli imputati”

Avvocato del Verdi: “Controesame”

Avvocato del Bianchi: “Esame dei testi di cui alla lista. Controesame degli imputati e dei testi di cui alle altre liste.

Avvocato Tacito: “Controesame dei testi e degli imputati. Produco lettera del coimputato Bianchi da cui risulta che la sua convivente Dolores é stata risarcita dei danni”.

Detto ciò, l'avvocato Tacito dà fotocopia della lettera al p.m e agli altri difensori²⁸ e consegna l'originale al presidente, che lo inserisce nel “fascicolo per il dibattimento”.

Il presidente: “Nessuna obiezione?”

Nessuna parte fa obiezioni. Il Presidente rivolto al p.m.²⁹ “In che ordine vuol sentire i suoi testi?”.

Il p.m. “Per primo la P.A. intende esaminare il teste Bianchi”.

L'avvocato Cicero, difensore del Bianchi: “Ma, presidente, il Bianchi non é un teste, può essere sentito, sì, ma solo come “imputato di reato connesso”.

Il p.m. “Ma la pubblica accusa non intende porre al Bianchi nessuna domanda sul reato di favoreggiamento: le domande verteranno solo sul reato di rapina”.

Avvocato Cicero: “Non importa: anche in tal caso il Bianchi non può assumere la veste e gli obblighi del teste: non gli può essere deferita la impegnativa e non può essere obbligato a rispondere contro la sua volontà”.

(A questo punto, per permettere a chi legge di comprendere chi dei due....litiganti ha ragione, occorre dire qualche cosa sui fatti di causa, che sono questi³⁰: un certo giorno e in una certa strada una certa Dolores accetta di prostituirsi con l'imputato

²⁸ Questo é un modo sbrigativo, ma usuale, di dare alle altre parti quella possibilità, voluta dal co. 3 art. 495 “di esaminare i documenti di cui é chiesta la ammissione”

²⁹ Come si vede, il tribunale non pronuncia (come invece vorrebbe il primo comma dell'art. 494) ordinanza per ammettere le prove. Dal momento che vi era l'accordo di tutte le parti per la loro ammissione, ciò é un errore veniale e tollerabile.

Il presidente si rivolge per primo al p.m., dato che, per il combinato disposto del co. 1 art 496 e del co. 1 dell'art 493 (comma uno e non due come per errore evidente risulta invece scritto nell'art. 496) “l'istruzione dibattimentale inizia con l'assunzione delle prove richieste dal pubblico ministero”.

³⁰ Anche un giudice, che all'inizio del processo fosse assolutamente all'oscuro dei fatti di causa, non potrebbe rettamente giudicare sull'ammissibilità delle prove richieste dalle parti né adeguatamente dirigere il dibattimento.

Proprio per questo nella sua prima redazione il codice aveva dato al p.m. e alle parti il potere di dare al giudice, nel contesto della richiesta delle prove, un'idea sia pure sintetica delle tesi in fatto che intendevano dimostrare. Dopo che tale potere da una successiva “novella” é stato tolto, il giudice cerca di farsi un'idea dei fatti di causa in base al decreto di rinvio a giudizio (o di citazione....) e agli atti che si trova inseriti nel fascicolo per il dibattimento (in particolare, la querela, gli “atti irripetibili”....).

Rossi: sale in auto con lui e questi, alla fine del rapporto, le sottrae una catenina d'oro. La malcapitata Dolores, una volta recuperato il marciapiede, chiama in aiuto il Bianchi, il suo convivente, che, vedi caso, si trovava sul posto. Questi interviene, recupera la catenina dal Rossi e si busca... un'accusa per favoreggiamento della prostituzione. A questo punto proseguiamo nell'esposizione della vicenda processuale, in cui, con tutta evidenza, é in gioco l'interpretazione dell'art. 210). Il presidente (consultatosi con i giudici a latere) ritiene fondate le obiezioni³¹. Il Bianchi rifiuta l'esame e il pm, continua con l'esame di altri testi, fino a che si mette a interrogare il teste Filomena B.

P.M.: "Lei é proprietaria dell'appartamento in cui vivono il Bianchi e la Dolores?"

Teste Filomena: "Sì, però non so nulla..."

P.M.: "Risponda solo alle mie domande e guardi verso di me³². Dunque lei ha dato in locazione il suo appartamento a Bianchi e a Dolores: chi pagava il canone?"

Teste Filomena: "Il Bianchi".

P.M.: "Ma come, tutti i testi finora sentiti hanno detto che tutte le spese erano sostenute dalla Dolores e lei ora ci viene a dire che il fitto era pagato dal Bianchi?!"

Teste: "E' la verità".

P.M.: "A questo punto chiedo al presidente di contestare alla teste il contrasto tra quanto da lei ora detto e quanto detto dai precedenti testi"³³.

³¹ Giusto? sbagliato? Noi riterremmo, sbagliato. E non perché l'articolo 210 non sia applicabile a due coimputati chiamati a rispondere dei loro reati nello stesso processo (e non in processi separati): se il reato di rapina potesse effettivamente considerarsi come reato "connesso" (evidentemente ai sensi della lett.c art. 12) giustamente le garanzie previste dall'art. 210 co. 3 si applicherebbero al coimputato Bianchi. Solo ci sembra discutibile considerare la rapina un reato connesso con quello di favoreggiamento: a nostro modesto parere il Bianchi avrebbe potuto essere escusso come teste (se come teste fosse stato indicato nella "lista").

³² Chi risponde a una domanda, di solito, parla per farsi comprendere da chi lo ha interrogato: é logico, quindi, che si rivolga a lui (cioé faccia fronte a lui, permettendogli di percepire la mimica del volto e i movimenti delle labbra, che sono preziosi coadiuvatori del suono delle parole per renderle intelligibili). Ma ciò non vale nelle aule di udienza: qui chi é interrogato deve farsi comprendere soprattutto da chi deciderà la causa: giusto, quindi, ch'egli si rivolga, nel dare le sue risposte, al giudice.

La diffida, fatta nello sketch dal p.m., a guardare nel rispondere verso di lui, errata giuridicamente, é però valida psicologicamente: é un mezzo per affermare la sua autorità sull'interrogato. E in effetti chi lo interroga ha su di lui l'esercizio di una vera e propria autorità: non solo nel senso (ovvio) che può porgli domande a cui questi é obbligato (salve eccezioni espressamente dalla legge contemplate) a dare una risposta, ma nel senso che può togliergli la parola (se ad esempio divaga o si attarda su un'esposizione di circostanze, a suo parere, irrilevanti).

³³ La lettera dell'art. 207 riserva al presidente o al giudice" la contestazione al teste delle contraddizioni tra quanto da lui detto e quanto emerso dalle prove precedentemente escusse. Nel senso che la parte esaminatrice possa contestare alla persona esaminata solo le sue "precedenti dichiarazioni" (e non quelle di terzi e comunque quanto risultante da altre prove) é pure la lettera del comma 1 art. 500 e del comma 3 art. 503.

Ma perchè mai la parte che, durante un interrogatorio rileva una contraddizione, tra la risposta avuta e quanto da altri elementi emerge, non potrebbe contestarlo direttamente (e non per tramite del giudice) all'interrogato? La mancanza di una valida ragione a ciò ci costringe ad interpretare

Difensore del Bianchi: “Non direi che esiste il contrasto che pretende il p.m.: il teste Carli infatti...”

P.M. “Quel che disse il teste Carli risulta a verbale. Chiedo al presidente di farne dare lettura”.

Il presidente dà ordine all'ausiliario di leggere il verbale.

Dopo tale lettura, il presidente: “Teste Filomena sono costretto a rinnovarvi l'ammonimento a dire la verità e a ricordarvi le sanzioni previste dalla legge penale per i testi falsi o reticenti. Il pubblico ministero giustamente fa rilevare la patente contraddizione tra la sua testimonianza e le precedenti: vuole persistere nelle sue precedenti dichiarazioni?”

Teste. “Sì”.

P.M.: “A questo punto chiedo che copia del verbale sia trasmessa alla procura della Repubblica ai fini di un eventuale procedimento per falso”

Il presidente provvede (negativamente!)³⁴ sull'istanza così proposta dal p.m., e il processo prosegue. A un certo punto.

Difensore del Rossi: “Presidente, l'imputato Rossi intenderebbe fare delle dichiarazioni”

Presidente: “Non ora: prima finiamo l'escussione del teste”. (.....)

Portato a termine l'esame del teste Filomena, il presidente assume le dichiarazioni dell'imputato Rossi.

estensivamente la legge. Contra, Illuminati, Libro VII, *Giudizio*, in AA.VV, *Profili del nuovo codice di procedura penale*, direzione di Conso-Grevi, Padova, 1990, p.360.

³⁴ Solo nel caso di teste renitente (di teste cioè che “rifiuta di deporre”) il presidente assume un provvedimento che fa ritenere una sua già raggiunta convinzione sulla responsabilità penale del teste (per l'art. 366 c.p.): cioè la “immediata trasmissione degli atti al pubblico ministero perché proceda a norma di legge” (v. seconda parte del comma 1 art. 207). Nel caso invece del teste che “rende dichiarazioni contraddittorie, incomplete o contrastanti con le prove già acquisite” (e nella fattispecie dello sketch si rientra con tutta evidenza in quest'ultima ipotesi), egli si limita a far rilevare, quel che gli sembra una reticenza o una contraddizione, al teste e gli rinnova “se del caso, l'avvertimento previsto dall'art. 497 comma 2” (v. comma 1 art. 207): tutto qui: trasmettere gli atti al p.m. perché proceda (ovviamente per il reato di cui all'art. 372 cod. pen.) costituirebbe un pericoloso vulnus all'immagine della sua obiettività (farebbe insomma, il giudice, qualcosa che verrebbe percepito dalle parti e dal pubblico come una anticipazione inammissibile della sua sentenza) e questo senza apprezzabili vantaggi: il teste falso sottoposto allo choc dell'arresto in aula (così come permetteva di fare il previgente codice Rocco) può anche decidersi ad una ritrattazione: la semplice trasmissione degli atti al p.m. è un provvedimento troppo “morbido” per condurre a tali ripensamenti.

Se al momento di decidere la causa, sottoponendo ad esame e confronto tutto il materiale raccolto nell'istruttoria dibattimentale, le incompletezze e le contraddizioni del teste si confermeranno come frutto di una sua prava volontà di sviare la Giustizia od occultarle alcunchè, allora, sì, il giudice (vedi comma 2 del già citato articolo 207) trasmetterà gli atti al p.m.

Chi invece farà bene a non “pensarci troppo su”, prima di ritrattare, sarà il teste falso: per il preciso disposto del comma 1 art. 376 cod. pen. un'eventuale ritrattazione – utile a salvarlo dalla pena, se fatta prima della “chiusura del dibattimento” (art. 524) - dopo tale momento non servirebbe ad escludere la sua punibilità.

Viene poi chiamato a deporre il teste Rosati.

Avvocato Plinio (difensore della parte civile): "Presidente, mi viene detto che il Rosati era in aula durante l'escussione della teste Filomena: non può essere sentito come teste".

Presidente: "E perché mai?! Forse che l'inosservanza dell'articolo 149 disposizioni di attuazione determina una nullità?!"³⁵

Avvocato Plinio: "Chiedo almeno che venga dato atto a verbale che il teste era presente in aula prima della sua escussione".

Presidente: "Ma chi lo dice questo?! Lo dice lei!"

Avvocato Plinio: "E allora si metta a verbale che il difensore della parte civile dichiara che il teste era in aula".

Presidente: "Ma che valore ha tale dichiarazione?! Non l'ammetto!".

Avvocato Plinio: "E allora, presidente, ponga a verbale il suo rifiuto della verbalizzazione da me richiesta ai sensi dell'art. 482".

Presidente (non dandosela per inteso): "Ma per amor del Cielo, lasciamo perdere, avvocato...."³⁶. Poi, rivolto al teste: "Consapevole della responsabilità morale e giuridica...legga questa formula...." (v. art.497).

Il teste assume l'impegno e dà le sue generalità.

Avvocato Cicero (difensore dell'imputato Bianchi): "Lei era presente in via Sestri il tre maggio del anno scorso?"

Teste: "Sì, stavo aspettando l'autobus 33".

Avvocato Cicero: "Vide salire la Dolores in una auto?"

Teste: "Sì".

³⁵ Noi riteniamo che il presidente abbia ragione e che sia ancora valido l'insegnamento (espresso dal Foschini, in *Il dibattimento penale*, p.81) secondo cui può "escutersi un teste che, per errore o altro motivo, sia stato presente allo svolgimento di parte o di tutto il dibattimento, salvo naturalmente l'influenza che ciò potrà esercitare sulla valutazione della testimonianza".

Giustamente ancora il Foschini rileva (*Op. cit.*, p. 81) "come questo principio dell'isolamento sia frustrato nella prassi proprio con riferimento ai più gravi processi i quali durano parecchie udienze e sono oggetto di resoconti della stampa quotidiana. La conseguenza é che i testimoni che sono ancora da escutare possono dettagliatamente apprendere nei giornali il contenuto delle deposizioni già rese dagli altri e tutte le particolarità del dibattimento. Pertanto il loro isolamento in una stanzetta per la durata dell'udienza si risolve in una misura ridicola".

³⁶ Come dovrebbe comportarsi un avvocato che vedesse calpestati in modo così evidente e grossolano i diritti della difesa? Dovrebbe togliersi la toga e andarsene.

Infatti già si insegnava sotto il vigore del Codice Rocco (G. Bellavista, *Difesa*, in *Enc. Dir.*, XII, passim) che l'abbandono della difesa "presuppone comunque l'esistenza di una difesa, sia pure conculcata e violata in qualche specifica esplicitazione, se invece trattasi di circostanze tali per cui la difesa nella sua totalità é compromessa al punto di essere solo una parvenza di difesa, ben può il difensore rifiutarsi di simboleggiare ciò che in effetti non é sussistente".

E tale insegnamento nell'attuale codice é recepito dal comma 3 art. 105 che esclude l'applicazione di ogni sanzione "nei casi di abbandono o di rifiuto motivati da violazione dei diritti della difesa, quando il consiglio dell'ordine li ritenga comunque giustificati" e questo "anche se la violazione dei diritti della difesa é esclusa dal giudice".

Avvocato Cicero: “La borsetta che la Dolores portava a tracolla era aperta o chiusa?”

Avvocato Plinio: “Mi oppongo: la domanda é suggestiva”.

Presidente: “La domanda é ammessa: il teste risponda”.

Teste: “La borsetta a me pare che fosse chiusa”.

Giudice a latere: “La donna portava i pantaloni o la gonna?”

Avvocato Cicero: “Chiedo al giudice di scusarmi: ma vorrei finire il mio interrogatorio”³⁷.

Presidente: “Va bene, continui”.

Esaurite le domande delle parti, il presidente ripropone la domanda del giudice a latere. Dopo che il teste vi ha risposto.

Presidente: “Altre domande?” - e, poi, rivolto al teste “Non essendoci altre domande, lei é licenziato”.

Teste: “Posso tornare a casa?”

Presidente: “Certo, può andare dove vuole”³⁸.

Avvocato Plinio: “Vi chiedo invece, presidente, di far ritirare il teste fuori dell'aula, ma a disposizione per ulteriori domande”.

Presidente (rivolto all'ufficiale giudiziario): “Faccia accomodare il teste nella stanza accanto”.

A questo punto viene chiamato l'imputato Bianchi.

Avvocato Cicero (suo difensore): “Presidente, vorrei che fosse mostrata all'imputato la planimetria presente nel fascicolo del p.m., in quanto intendo proporre delle domande con riguardo ad essa”.

Il p.m. dà all'avvocato Cicero la planimetria e questi la stende davanti al teste. P.M e gli altri difensori si avvicinano³⁹.

³⁷ Il valente *cross-examiner* pone le sue domande, non a casaccio, ma seguendo un certo disegno strategico (prima la domanda A, poi la B, quindi la domanda C), in modo che le stesse risposte vengano a costituire una sorta di articolata dimostrazione del suo teorema (difensivo o accusatorio).

Non a caso un illustre studioso della procedura, il Vassalli, ha potuto dire che nell'interrogatorio incrociato si “dimostra provando”.

Detto questo si comprende perché non si possa ammettere l'inserimento di domande di terzi (pure se questo “terzo” sia il giudice) durante l'esame che conduce una parte: rischierebbero, tali domande, di strappare l'ordito che l'*examiner* con pazienza cerca di intessere.

³⁸ Ma qui il presidente sbaglia: esaurito l'interrogatorio il teste deve rimanere a disposizione della giustizia; a meno che il presidente, sentiti il p.m e le parti private, non lo licenzi.

Ma sul punto é opportuno riferire l'opinione più autorevole (e ancora valida ancorché espressa sotto il vigore del Codice Rocco) del Gu. Sabatini (*Op.cit.*, p. 250):

“Prima di licenziare il soggetto di prova, il presidente (.....) deve sentire il pubblico ministero e le parti, affinché ogni persona interessata faccia noto se convenga o no trattenerlo ancora per eventuali ulteriori domande. Se chi dirige il dibattimento ritenga di licenziarlo e il pubblico ministero o una delle parti insistano perchè sia trattenuto, il presidente (deve pronunciare) ordinanza”.

³⁹ Foschini (in, *Il dibattimento*, cit., p.87): “(L'escussione dei documenti) avviene mediante la loro formale pubblicazione al dibattimento, cioè mediante la formale e pubblica constatazione della loro

Avvocato Cicero (rivolto all'imputato) "Guardando la planimetria, può dire dove si trovava la prostituta quando lei si fermò a parlarle?"

Imputato: "Presso a poco qui" - e indica col dito un punto della planimetria.

Avvocato Cicero: "Vorrei che si desse atto a verbale che l'imputato punta il dito proprio là dove é rappresentata la fermata dell'autobus".

Una volta che il difensore ha esaurito l'esame diretto, il P.M. inizia il controesame.

P.M.: "La donna che lei ha fatta salire nella sua auto aveva una borsetta".

Imputato: "Non saprei....".

P.M. "Debbo contestarle invece che lei, rispondendo al p.m. in sede di indagini preliminari, fu preciso e inequivocabile nel dire che la donna aveva una borsetta celeste. Lei intende insistere nel dire che non si ricorda?"

Avvocato Cicero: "Presidente, io ritengo che il p.m. dovrebbe leggere l'esatte parole dell'interrogato, così come verbalizzate".

Il P.M. legge il verbale, l'imputato insiste nel dire di non ricordare.

P.M. Deposita il verbale letto e poi "Vorrei ancora contestare all'imputato che rispondendo alla polizia ebbe a dire.....".

Avvocato Cicero: "Un momento, non sono ammissibili le contestazioni sulla base degli interrogatori resi alla polizia a meno che questa non abbia operato su delega del p.m....."

P.M.: "Mi rincresce contraddire l'egregio difensore: anche i verbali degli interrogatori della polizia senza delega del p.m. sono utilizzabili per le contestazioni (il comma 3 dell'art. 503 parla chiaro!): unicamente essi non possono essere acquisiti al fascicolo, mentre invece lo possono i verbali degli interrogatori fatti dalla polizia su delega: tutto qui!".

Esaurito l'esame delle parti e dei testi, il presidente: "A questo punto ritengo chiusa l'istruttoria....".

Avvocato Plinio: "Presidente mi perdoni, la difesa della parte civile intende ancora chiedere la lettura del verbale del coimputato assente (art.513). Chiede anche che si esibisca in visione la foto numero tre. In questa foto sono chiaramente visibili i segni di percosse".

Presidente: "Ausiliario, dia lettura del verbale di interrogatorio dell'imputato Rossi".

Una volta data lettura dell'interrogatorio, ancora il presidente "Le parti che intendono visionare la foto si avvicinino".

esistenza e del loro contenuto documentale. La legge parla di lettura perché normalmente si tratta di documenti grafici, ma – a parte che in questi casi gli uffici delle parti hanno diritto alla loro visione – i documenti possono essere anche figurativi (disegno, fotografia, schizzo), fonografici o cinematografici. In questi casi la lettura sarà sostituita dalla visione o audizione". Nella pratica si ammette, accanto alla "produzione" di un documento (che implica perdita della disponibilità di questo per il "producente", così come se – mutatis mutandis – fosse stato sequestrato), la sua "esibizione" (che si ha quando l'"esibente" sottopone all'osservazione dell'ufficio il documento, riservandosene però la disponibilità: si dà nelle mani del giudice il documento: questi lo esamina, ne fa constatare a verbale le parti essenziali e, poi, lo restituisce a chi glielo ha rimesso).

Una volta che le parti hanno finito di esaminare la foto, il presidente dichiara chiusa l'istruttoria e invita le parti alla discussione. Parla prima il p.m., poi la parte civile, poi parlano i difensori degli imputati. Terminata la discussione il collegio si ritira in camere di consiglio. Quando ne esce il presidente in piedi legge il dispositivo.

Commento allo sketch

I- La conseguenza più importante dell'inserimento di un documento nel fascicolo per il dibattimento é che di tale documento il giudice potrà dare lettura e con ciò stesso con esso potrà motivare la sua sentenza.

Ciò ci dà il criterio adottato (dal legislatore) e adottabile (dall'interprete) per stabilire l'inseribilità o meno di un documento nel fascicolo per il dibattimento: sono inseribili quei documenti per cui non é ipotizzabile la possibilità di quella prova migliore (della veridicità del loro contenuto) data da un esame al dibattimento di chi li ha sottoscritti. Questa prognosi di impossibilità di una prova migliore é di tutta evidenza, addirittura si potrebbe dire lapalissiana, nel caso di documenti inseriti su concorde volontà delle parti: esse sanno che inserendo il documento con ciò stesso non potranno richiedere l'esame del dichiarante, quindi se concordemente chiedono la inserzione, é perché ritengono che tale esame non porti a una prova migliore: e se lo ritengono loro, i più interessati a raggiungere tale prova migliore⁴⁰. Ma, non solo per i documenti inseriti su concorde richiesta delle parti tale prognosi é fattibile, lo é anche per i documenti a cui il legislatore si riferisce qualificandoli come irripetibili: si pensi a un verbale di arresto, a un verbale di sequestro, a un verbale di ispezione. Ma qui bisogna intenderci e non lasciarsi fuorviare dalla terminologia adottata dal legislatore: per tali atti la prognosi dell'impossibilità di una prova migliore non é fondata sulla loro irripetibilità. D'accordo un sequestro, un arresto non é ripetibile: ma non sta in ciò la ragione dell'impossibilità di una prova migliore (di quella ch può dre la loro lettura). Anche un incidente automobilistico non é ripetibile, però ciò non esclude che si possa ottenere da chi, presente all'incidente, é stato già interrogato dalla polizia, delle dichiarazioni migliori, più chiare, più attendibili di quelle risultanti dal verbale della polizia. Allora perché ritenere la possibilità di una prova migliore (in un esame al dibattimento) nel caso del teste che ha assistito all'incidente stradale e non nel caso del pubblico ufficiale che ha proceduto a un sequestro? Ma é semplice: perché il pubblico ufficiale sicuramente, qualora fosse interrogato sulle modalità del sequestro, non ricordandosi e non potendosi ricordare nulla del sequestro da lui compiuto (e che? forse che si può pretendere che un p.u si ricordi di tutti gli atti da lui compiuti? !) chiederà al giudice di consultare il documento che ha sottoscritto (v. n.5 art. 499). E il giudice tale consultazione non potrà non concedergliela. Ma allora se le cose

⁴⁰ Vedi però il capv. Art. 507.

stanno così, non è meglio che sia il giudice a dare lettura del verbale redatto dal p.u., così risparmiando a questi il tempo di recarsi all'udienza e al tribunale quello di escutere inutilmente un teste? Il legislatore risponde di sì e non gli si può dare torto.

Il - Non sempre, anzi quasi mai, da ciascuna fonte di prova c'è da aspettarsi tutta quanta la verità su tutti quanti i fatti di causa: il più delle volte da ciascuna di esse si può ricavare solo un (diverso) frammento della verità: il teste Verdi può dire che chi collocò la borsa (con la bomba) aveva un impermeabile bianco; il teste Rossi può dire che l'imputato uscì di casa indossando un impermeabile bianco; il teste Viola può dire che l'imputato tornò a casa con un impermeabile bianco macchiato di sangue. Di conseguenza, ogni prova è come la tessera di un mosaico; ma una tessera diversa dalle altre, con le altre non fungibile e che, pertanto, si valorizza e dà il disegno voluto dal mosaicista ("Sì, fu l'imputato a piazzare la bomba") solo se collocata in un certo ordine.

Ordine che può stabilire solo chi conosce appieno e la verità dei fatti e il frammento di verità che ciascuna prova può apportare: insomma in un processo in cui il giudice viene tenuto con gli occhi bendati fino all'inizio dell'udienza, in un processo ispirato al principio accusatorio, non può essere lui, ma la parte, a indicare l'ordine in cui vanno escusse le prove.

Questo postulato della logica e del buon senso, viene recepito dagli articoli 496 e 497.

Da questi articoli risulta: I) che a ciascuna parte è idealmente riservato un segmento dello spazio istruttorio perché possa escutere una di seguito all'altra le sue prove⁴¹; II) che a ciascuna parte è rimessa la scelta dell'ordine in cui escutere le sue prove (nell'ambito di tale "segmento istruttorio")⁴²; III) che è rimesso all'accordo delle parti stabilire l'ordine in cui i vari "segmenti istruttori", a ciascuna di

⁴¹ Pertanto non è che l'istruttoria possa essere condotta sentendo, prima, un teste della difesa, poi, un teste dell'accusa, poi, di nuovo, un teste della difesa.

⁴² Per cui spetterà al p.m., metti, stabilire se escutere prima il suo consulente tecnico o prima quel dato teste

Frigo Giuseppe (*Commento al nuovo codice di procedura penale*, art. 496, p.202):

"Le regole (introdotte dal nuovo codice) richiamano alla mente uno scenario ben noto e collaudato nei sistemi di *common law*, vale a dire la ripartizione dello spazio del *trial* (giudizio, dibattimento) nel *prosecutor case* (in Inghilterra: *Crown case*), in cui l'accusa presenta e rappresenta le sue prove, e nel *defense case*, in cui la difesa eventualmente contrappone le proprie".

Il Frigo giustamente trova (in, *Op. cit.*, p. 209) il fondamento della "libertà della parte di organizzare l'ordine *interno* del suo caso nel "comma 1 dell'art. 497, che, pur riferendosi solo all'ordine dei testimoni, altro non è se non l'espressione di una regola generale discendente dalla logica del sistema dei "casi". Del resto, una volta riconosciuto che questo sistema è tale per cui nel "caso" di una parte rientrano tutte le prove richieste dalla stessa e ammesse, non si vede proprio a chi mai dovrebbe competere, se non ancora alla parte medesima, di stabilire in quale successione esse debbano essere acquisite".

esse riservati, debbano succedersi⁴³: solo in mancanza di un tale accordo si adotterà l'ordine fissato nel primo comma dell'art. 496.

L'art. 497 fa riferimento solo ai testimoni (“i testimoni sono esaminati l'uno dopo l'altro nell'ordine prescelto dalle parti ecc.ecc.”); é, però, chiaro che qui il legislatore *minus dixit quam voluit*: se é vero, infatti, che si vuole permettere a ciascuna parte di definire, in uno spazio (istruttorio) a lei riservato, il suo disegno (difensivo o accusatorio), diventa assurdo impedirle di escutere in tale spazio quel consulente o quel “imputato di reato connesso” (art. 210), che forse sono le tessere di cui abbisogna per ultimare il suo mosaico (difensivo o accusatorio)⁴⁴.

Noi, anzi, crediamo che pure la lettura dei documenti prodotti da ciascuna parte possa e debba essere fatta nello “spazio” a lei riservato⁴⁵ (e nel momento da lei voluto)⁴⁶.

La legge, invece, non lascia dubbio che l'ordine e il momento in cui vanno esaminate le parti non sia rimesso alla scelta, sia pur concorde, del p.m. e dei loro difensori: l'art. 150 disp. att. é chiarissimo nel disporre che “l'esame delle parti private, nell'ordine previsto dall'art. 503 comma 1 del codice, ha luogo appena terminata l'assunzione delle prove a carico dell'imputato”⁴⁷.

⁴³ Se cioè debba essere per primo il p.m. o la difesa dell'imputato (o la difesa della p.c....) a escutere le prove.

⁴⁴ Frigo (*Op. cit.*, p. 203) ritiene che dentro i “casi” (idest, gli spazi di istruttoria alle parti riservati) possano stare, non solo “le prove cosiddette orali, quelle che le parti escutono direttamente (testimonianze (...)) esame dei periti e dei consulenti”, ma qualsiasi altro mezzo di prova “e così, per esempio, l'esame di prove reali (oggetti sequestrati) o la lettura di determinati atti del fascicolo per il dibattimento”. E infatti – nota Frigo (*ivi*, p. 204) - “nella strategia del caso (...) può risultare necessario inserire anche una di queste prove ed, anzi, escuterla a un certo punto, solo così potendo essa assumere il “peso” che la parte medesima intende attribuirle e che altrimenti non avrebbe (ove, ad esempio, fosse assunta in qualsivoglia altro momento). Si pensi, a titolo d'esempio, ad un esperimento giudiziale capace di corroborare immediatamente una affermazione all'apparenza incredibile di un testimoniaio”.

⁴⁵ Confronta sul punto Frigo (*Op. cit.*, p. 204): “Né sfuggono alla disciplina dei “casi” i documenti. Vero é che essi, una volta ammessi già prima dell'istruzione dibattimentale (ai sensi dell'art. 495), sono inseriti nel fascicolo per il dibattimento (art. 515). Ma ciò (...) non significa ancora “acquisizione della prova”: questa deve ancora avvenire e va inserita appunto “nel caso della parte che ha fatto ammettere il documento”.

⁴⁶ Potrebbe, però, essere interesse della parte dar rilievo (con la lettura) o, addirittura, produrre un documento solo in altro momento, ad esempio nel corso del controesame di un teste indicato dall'avversario.

Nella pratica a ciò non sussistono ostacoli: la parte quatta, quatta aspetta il momento favorevole per tirare fuori il suo asso della manica: nessuno di solito fa eccezione, se la fa, l'art. 507 é ormai interpretato in maniera così lassista da permettere comunque l'acquisizione al processo del documento. A rigore, i documenti dovrebbero essere prodotti all'inizio del processo (v. melius l'art. 494) e letti nel momento detto nel testo (naturalmente se la parte ritiene opportuna la lettura del documento prodotto – sulla sufficienza della *ficta lectio* di cui al comma 5 art. 511 per la utilizzabilità di un documento, vedi avanti sempre in “Commento allo sketch”).

⁴⁷ Le *Osservazioni del governo*, sub. art. 150, alle *Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale*, Doc G, 1990, nn. 2-3, 149, chiariscono che ratio della norma “é evidentemente quella di evitare che l'imputato “modellii” le sue dichiarazioni su ciò che

Che succede se sono più le parti che hanno chiesto l'escussione della stessa prova personale (ad esempio, sia il p.m. che la difesa hanno indicato nella loro "lista" il teste Caio)?

Nessun problema: l'escussione di quella prova sarà, prima, fatta nello spazio riservato ad una parte e, poi, ripetuta in quello riservato all'altra⁴⁸ (nell'esempio: il p.m. procederà all'esame del teste, la difesa al suo eventuale controesame, poi, il p.m. proseguirà nell'escussione delle altre sue prove, poi, ancora, la difesa, quando sarà venuto il suo turno, di nuovo escuterà, nel momento da lei prescelto, il teste – e il p.m. avrà naturalmente la facoltà di "riesaminarlo").

III - Siccome è giusto che le parti sappiano prima che inizi l'istruttoria dibattimentale quali carte hanno in mano – (fuor di metafora: quali testi potranno escutere e quali no, quali documenti potranno far leggere e quali no: perché, è evidente, se io, difensore, so di poter fare certe domande al teste Bianchi, mi astengo dal porle al teste Rossi, ma se, invece, il Bianchi non lo posso interrogare, allora....cambio tattica) – il nostro legislatore (con l'art. 495) manifesta la volontà che, i provvedimenti in ordine all'ammissione delle prove, siano adottati prima dell'inizio dell'istruttoria (e subito dopo la "richiesta delle prove").

Tutto ciò non significa che le carte (tanto per continuare nella metafora introdotta) restino distribuite per tutto il durare del processo, così come lo sono all'inizio dell'istruttoria: nel giudizio di rilevanza di una prova influisce la conoscenza dei fatti di causa, ora questa conoscenza si amplia sempre più quanto più si procede nell'istruttoria e, ampliandosi, può rivelare come errato quel giudizio sull'ammissibilità della prova, che all'inizio dell'istruttoria sembrava ineccepibile⁴⁹; e

hanno affermato i testi a discarico", sostenendosi che così "l'imputato sarebbe sottoposto all'esame prima delle prove a difesa"

"Si oblitera, però – nota con il consueto acume il G. Ubertis (*Giudizio di primo grado (Disciplina del), nel diritto processuale penale, in Digesto delle discipline penali, vol V, 1991, Torino, p. 531, n. 46*) - di considerare che il responsabile civile ed il civilmente obbligato per la pena pecuniaria assoggettatisi all'esame renderebbero comunque le proprie dichiarazioni (verosimilmente a discarico) prima dell'accusato"

⁴⁸ "In proposito viene in rilievo l'utilità delle *indicazioni delle circostanze su cui deve vertere l'esame* nelle liste depositate ex art. 468, comma 1, c.p.p.; proprio questo requisito consente di separare in più momenti dibattimentali (corrispondenti alla distinta assunzione del complesso probatorio introdotto da ognuna delle parti) l'escussione di una "comune" fonte probatoria e di discernere su quale oggetto di prova ogni parte si trovi nella posizione dell'esaminatore diretto e su quale in quella del controesaminatore, rispettando per ciascuna i differenti poteri riconosciuti nel corso del procedimento probatorio dall'art. 498 c.p.p" - così Ubertis, (in, *Giudizio di primo grado, cit., p.531.*). L'Ubertis si domanda anche come ci si debba comportare "quando un medesimo soggetto sia presentato a carico e a discarico sulla stessa circostanza"; e ritiene che qui "la soluzione sembrerebbe essere quella di considerare come introdotto da chi accusa, dato che tutto il sistema è strutturato sul principio che in primo luogo spetta all'accusa provare le sue allegazioni, mentre alla difesa è affidato un compito di rimessa" (*ivi, p. 531*)

⁴⁹ Proprio per questo, il legislatore (nel comb. disp. artt. 495 – 190) impone al giudice una

sarebbe assurdo impedire al giudice di correggere il suo precedente errore. A evitare tale assurdità il legislatore provvede con l'art. 495 (vedi il suo comma 4). E

particolare prudenza prima di denegare una prova (per il motivo della sua irrilevanza): vanno da lui escluse solo “le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti”. Il Chiavario (*Processo e garanzie della persona*, II, Milano 1984, 103) rileva come “di regola, la pertinenza e la rilevanza di una prova possono essere valutate appieno soltanto a posteriori, ossia nel contesto dell'intero potenziale probatorio” e da ciò deduce l'esigenza di non “escludere a priori delle prove” “in via di principio” “sol perché possono apparire verosimilmente “non pertinenti” o “non rilevanti”.

Per l'Ambrosini (*Op.cit.*, p. 187) sono “manifestamente irrilevanti quelle (prove) che non attengono all'oggetto dell'imputazione, cui forse possono aggiungersi quelle che, pur attenendo all'oggetto dell'imputazione, non hanno alcuna possibilità di incidere sulla decisione”.

A noi sembra giusto definire le prove irrilevanti come quelle che non hanno la capacità di incidere sulla decisione (della causa). Giusto ma incompleto: perché il vero problema é lo stabilire a quali criteri si dovrà attenere il giudice per valutare la possibile incisività del fatto (che la parte domanda di provare) sulla sua decisione. E qui – premesso che l'accertamento di un fatto può venire ad incidere sulla decisione (di una causa) in base ad una data interpretazione di legge o in base all'accettazione di una data massima di esperienza – noi riteniamo che il giudice debba ritenere rilevante una prova solo che il fatto *probandum* possa venire ad incidere sulla decisione della causa (sua o dell'eventuale giudice di appello) in base ad una massima d'esperienza o ad un'interpretazione della legge, ragionevole (ancorché da lui non ritenuta corretta).

Ambrosini G. (*Op.cit.*,p.190): “L'ammissione delle prove (e delle controprove) nella fase iniziale del dibattimento non pregiudica la possibilità che, in un momento successivo, sorga questione – di carattere incidentale - relativa all'inammissibilità di prove già ammesse, all'ammissibilità di prove già dichiarate inammissibili, o all'ammissibilità di nuove prove.

Per quanto concerne le nuove prove – continua l'Ambrosini - provvede espressamente l'art. 507.

Per gli altri casi l'art. 495.4 lascia ampio margine alle parti di proporre eccezioni, senza predisporre una casistica. Si deve, perciò, ritenere che quando nel corso del dibattimento una prova prima ammessa si appalesi manifestamente superflua, cioè tale da non aggiungere alcun elemento ai dati già acquisiti, una parte possa chiederne l'inammissibilità; il che può anche avvenire quando la prova stessa si appalesi manifestamente irrilevante o venga evidenziato un divieto di legge in precedenza non rilevato. All'opposto una prova valutata dal giudice superflua o irrilevante può dimostrarsi, nel prosieguo del dibattimento, utile al fine di decidere ed essere quindi “recuperata” (...). Non vi é limite cronologico – é sempre l'Ambrosini che parla - alla proposizione della questione incidentale in materia di prove. La questione può sorgere od essere proposta fino al momento in cui si dichiara conclusa l'istruttoria dibattimentale, ossia la fase di acquisizione delle prove. Anche oltre tale termine, a norma dell'art. 507, é pur sempre possibile che di ufficio il giudice disponga l'acquisizione di “nuovi” mezzi di prova; tra questi non si può escludere che siano ricompresi quelli non ammessi in precedenza”.

Nappi (*Guida al nuovo codice di procedura penale*, Giuffré, 1992, p.310): “L'art. 507 consente al giudice di ammettere d'ufficio qualsiasi prova nuova, anche quella che le parti avrebbero potuto richiedere tempestivamente. Legittima, così, l'ammissione anche di prove dalle quali le parti siano decadute. E non sarebbe ragionevole distinguere il caso in cui la decadenza riguardi una prova richiesta tardivamente, che non sarebbe ammissibile, e il caso in cui la decadenza riguarda una prova non richiesta affatto, che sarebbe ammissibile ex art. 507”.

Come si é visto in una precedente nota, tale assunto del Nappi ha avuto l'autorevole avallo della Corte Costituzionale.

Al Nappi la disposizione dell'art. 507 però “non sembra riferibile ai mezzi di ricerca delle prove (...). E' da ritenere che sequestri, ispezioni e perquisizioni potranno essere disposti d'ufficio soltanto quando tendano alla ricerca di una cosa o di un documento la cui acquisizione sia per legge obbligatoria” (*Op. cit.*, p. 311).

non solo la compiuta istruttoria può rivelare errati i provvedimenti dati in ordine all'ammissione delle prove (in specie quei provvedimenti che ne denegavano una o più), ma può rendere accorte le parti e il giudice (o solo questo più attento di quelle, invece incapaci o distratte) che poteva essere disposta l'assunzione di prove (a cui invece nessuno aveva pensato): anche in questo caso sarebbe assurdo impedire al giudice di procedere all'acquisizione delle nuove prove – ben s'intende quando quelle già acquisite si fossero rivelate chiaramente insufficienti (cosa che con sicurezza potrà dirsi solo quando tutte siano state escusse) e quando l'escussione delle nuove si riveli risolutiva.

E ad eliminare questa assurdità qui provvede l'art. 507.

IV- Il vantaggio della così detta “narrazione continua” del teste esaminato (cioè di una sua narrazione non interrotta dalle domande dell'esaminatore) sta in una maggiore rispondenza del narrato al pensiero del narratore⁵⁰ (infatti ogni domanda contiene inevitabilmente un elemento di suggestione, che finisce per falsare la narrazione dell'interrogato)⁵¹, lo svantaggio (duplice) è, invece, dato, da una parte, dal rendere possibili le narrazioni studiate e per così dire preconfezionate per distorcere la verità (il teste falso si è imparata la lezione e la scodella tranquillo e sereno al giudice: la cosa non gli sarebbe possibile o gli sarebbe più difficile, se dovesse rispondere a delle specifiche domande: queste, infatti, finirebbero per fargli “perdere il filo “della “lezione” prima studiata, dall'altra parte (e stiamo indicando il secondo svantaggio che presenta la c.d. “narrazione continuata”), dalla possibilità di divagazioni dell'interrogato: questi parla e, parlando a briglia sciolta, finisce per dire tutto un mucchio di cose che non sono “pertinenti” alla causa e che ad ascortarle fanno perdere solo tempo. L'attuale codice di procedura, soppesati i pro e i contro, ha ritenuto di dare l'ostracismo alla “narrazione continua”⁵² e, nel

⁵⁰ Che il racconto spontaneo risulti “più vivo e meno deformato” era l'assunto della maggior parte dei psicologi. Sul punto cfr. E. Mira y Lopez, *Manuale di psicologia giuridica*, Firenze, 1966, 141 ss; L. De Cataldo Neuburger, *Psicologia della testimonianza e prova testimoniale*, Milano, 1988, 171ss.

⁵¹ Il Frigo (*Commento al nuovo codice di p.p.*, vol. V, 1991, p.229), dopo aver ricordato l'assunto di autorevoli psicologi secondo cui “la testimonianza ottenuta tramite interrogatorio rappresenta il risultato del conflitto tra ciò che il soggetto sa e ciò che le domande tendono a fargli dire” - ne deduce che diviene allora “illusoria o mistificante la consegna dell'interrogatorio all'esclusiva di un solo soggetto “neutrale” mentre appare più utile, a far emergere le conoscenze del teste, l'interrogatorio ad opera dei portatori degli interessi contrapposti. Ma, in questa prospettiva, non può non risultare dannosa o pericolosa (o, almeno, inutile ed eterogenea) la narrazione “continuata”

⁵² Tutto al contrario l'art. 105 comma 2 c.p.p. 1865 recitava: “Dopo la deposizione (del testimone), l'imputato od accusato, o i suoi difensori potranno interrogarlo (.....)”.

Sul punto nulla di espresso diceva il Codice Rocco, però l'insegnamento prevalente si conformava alla tradizione giudiziaria francese. “Nell'ambito (di questa) - stiamo usando le parole del Frigo (*Opera cit.*, p.224) - si teneva a sottolineare (.....) che, prima d'ogni altra cosa, i testimoni dovessero venire ascoltati e non già interrogati e che soltanto alla fine gli si potessero muovere rilievi e domande, anche su sollecitazione delle parti”.

comma 1 dell'art. 499, ha imposto che “l'esame testimoniale si svolga mediante domande su fatti specifici”⁵³.

V- Alcuni cenni sulle c.d. “contestazioni” (artt. 500 e 503 co. 3). Sotto il vigore del precedente codice spesso accadeva che il giudice ponesse a fondamento della sua sentenza quel che gli risultava da un verbale di interrogatorio, redatto dal p.m. o anche dalla polizia, senza preoccuparsi minimamente di risentire nuovamente l'interrogato. E ciò costituiva un serio pericolo per l'effettivo accertamento della verità: perché un verbalizzante (anche dando per scontata la sua buona fede) non è detto che sia sempre capace di riportare fedelmente le dichiarazioni dell'interrogato⁵⁴, perché, poi, non è detto che tali dichiarazioni, pur riportate fedelmente, rispecchino il pensiero dell'interrogato e che questa discrasia tra il detto e il pensato non possa rivelarsi a un più approfondito e sagace interrogatorio (come quello che la *cross-examination* dovrebbe permettere)⁵⁵.

Considerare i verbali dei precedenti interrogatori *tamquam non essent*?

Sarebbe assurdo: l'interrogato (davanti al p.m. o alla polizia) potrebbe essersi lasciato andare a dire delle verità, che una malizia sopraggiunta gli potrebbe scongiurare di ripetere (al giudice).

La soluzione, che evita i due opposti inconvenienti, è quella che, da un lato, impone di procedere nel dibattimento a un nuovo interrogatorio e, dall'altro lato, consente l'utilizzazione (come prova) delle precedenti dichiarazioni “difformi”, dopo che su queste sono stati chiesti gli opportuni chiarimenti⁵⁶ e quando l'inconsistenza di questi, la “professionalità” dell'interrogante⁵⁷, le garanzie che accompagnavano

Ogni interruzione – sosteneva M.F. Hélie (*Traité de l'instruction criminelle*, VIII, Paris, 1858, 1753ss) – può turbare l'ordine delle idee del testimone e inficiare la spontaneità della deposizione; egli è libero di fare le proprie dichiarazioni come crede e questo suo diritto deve essere protetto, sicché il presidente non deve permettere alcuna domanda prima che la deposizione sia finita e lui stesso deve guardarsi accuratamente dall'interporre osservazioni che non siano strettamente necessarie”.

⁵³ Pertanto tra “le più rilevanti regole relative all'esame nella *cross-examination*” “è da considerare, innanzi tutto, quella del divieto della narrazione continuata, provocata da una domanda generica e generale (per esempio: “che cosa sa dei fatti addebitati all'imputato?”). Ovvio è che si tratta di un divieto attinente alla *direct-examination* (in sede di controesame, invero, esso sarebbe superfluo, poiché a nessun *cross examiner* verrebbe mai in mente di...offrire una simile opportunità a un teste introdotto dalla controparte). Lo scopo è palesemente di evitare che il teste venga a riferire una lezione preparata e imparata” - così Frigo (*Op. cit.*, p.229).

⁵⁴ Nelle indagini per un reato di “maltrattamenti” (art. 572 c.p.) un teste dice che vide l'imputato causare delle lesioni alla moglie con un bastone e la polizia verbalizza “vidi l'imputato *bastonare* la moglie”.

⁵⁵ Il teste dice “l'imputato bastonò la moglie”, ma, su domanda della difesa, chiarisce: “in realtà direttamente vidi solo i lividi che mi mostrò la moglie”.

⁵⁶ Perché non è detto che l'interrogato non sia in grado di dare convincenti spiegazioni della discrasia tra quel che prima fu verbalizzato e quello che ora al giudice va dicendo.

⁵⁷ Per cui, ad esempio, “le dichiarazioni (dei testi) assunte dal giudice a norma dell'articolo 422 costituiscono prova dei fatti affermati” (v. comma 6 art. 500); mentre le dichiarazioni (sempre dei

l'interrogatorio (presenza del difensore....), rendano improbabile che la verbalizzazione sia frutto di fraintendimenti o peggio di malafede.

E questa soluzione, voluta dal buon senso, é accolta (negli articoli 500 e 503) dal nostro legislatore; sia pure con i seguenti accorgimenti (che sono senz'altro da approvare).

Primo accorgimento: l'aver prevista una via di mezzo (da imboccarsi sostanzialmente nei casi in cui la professionalità del verbalizzante o i modi dell'interrogatorio danno minori garanzia e non sussistono d'altra parte elementi che confortino l'attendibilità della verbalizzazione) tra la piena efficacia e la nessuna efficacia probatoria delle dichiarazioni verbalizzate: l'aver previsto cioè che queste dichiarazioni, ancorché non possano essere utilizzate (in alcuni casi) per provare i fatti della causa, possano però essere “valutate dal giudice per stabilire la credibilità della persona offesa”⁵⁸.

Secondo accorgimento: l'aver ammesso l'utilizzazione delle dichiarazioni verbalizzate, anche in assenza di un nuovo interrogatorio al dibattimento (con possibilità di eventuali chiarimenti su di esse da parte dell'interrogato), nei casi in cui questo interrogatorio si presenta impossibile o comunque difficile⁵⁹.

testi) assunte dal p.m. o dalla polizia non la costituiscono, a meno che sussistano “altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità” (v. comma 4 sempre art. 500) o comunque altri elementi (vedili indicati nel comma 5 art. 500) che riducano l'attendibilità delle testimonianze rese al dibattimento.

Per cui, ad esempio, “le dichiarazioni (delle parti)” - se ad esse “il difensore aveva diritto di assistere” e se furono assunte dal “pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero” (vedi comma 5 art. 503) – possono costituire prova dei fatti affermati, mentre non la possono costituire se ad esse non poteva assistere il difensore o comunque furono raccolte dalla polizia senza delega del p.m.

⁵⁸ G. Ubertis (in, *Giudizio di primo grado*, cit., p. 512): “In linea generale, dunque, coerentemente con la scelta di privilegiare la prova formatasi al dibattimento, la dichiarazione utilizzata per la contestazione, anche se letta dalla parte, non può costituire prova dei fatti in essa affermati. Può essere valutata dal giudice per stabilire la credibilità della persona esaminata (art. 500, comma 1, e 503, comma 4, c.p.p.) potendosene fare quindi un uso probatorio soltanto indiretto: nella sentenza il giudice potrà dire che non crede che sul luogo del delitto vi fosse una Fiat Croma perché il teste ha indicato un'altra auto nelle indagini preliminari. Non potrà invece affermare che la macchina coinvolta nell'episodio fosse una Alfa 90”.

⁵⁹ Più precisamente il codice ammette che possa darsi lettura:

- a) “degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero e dal giudice nel corso dell'udienza preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne é divenuta impossibile la ripetizione” (art. 512) - mentre se invece la ripetizione é divenuta impossibile per fatti o circostanze prevedibili e che pertanto avrebbero dovuto suggerire il ricorso all'incidente probatorio, *imputet sibi* la parte che non vi ha fatto ricorso (pur avendo interesse ad un nuovo esame del dichiarant);
- b) “dei verbali di dichiarazioni rese dal cittadino straniero residente all'estero se la persona non é stata citata, ovvero, essendo stata citata, non é comparsa” (art. 512 bis) - qui a rigore un nuovo interrogatorio non sarebbe impossibile (tramite rogatoria estera), però sarebbe troppo complicato senza dare sostanzialmente (per la mancanza della *cross-examination*) migliore affidamento delle dichiarazioni prima verbalizzate;
- c) dei “verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza

Terzo accorgimento: l'aver ammesso il richiamo, a quanto precedentemente verbalizzato, solo sotto forma di contestazione da farsi dopo che già sul punto é stato deposto (vedi comma 2 art. 500, comma 2 u.p. art. 503): un richiamo fatto prima della deposizione (“Lei ebbe a dire al p.m. di aver visto ecc.ecc., lo conferma?”) risulterebbe inevitabilmente suggestivo⁶⁰ (l'interrogato sarebbe tendenzialmente portato a seguire la via più facile per lui: la conferma di quanto risulta a verbale).

Prima di concludere l'argomento delle “contestazioni” dobbiamo sottolineare che queste rendono utilizzabile (come prova) solo quel segmento di verbale che contiene la “dichiarazione contestata”, e non tutto il verbale⁶¹

Di solito, però, l'acquisizione al fascicolo del dibattimento della dichiarazione si attua mediante la produzione del verbale (naturalmente, di tutto il verbale) e ciò fa sorgere il pericolo che il giudice legga (*inter se*) e si lasci influenzare anche da quelle parti del verbale che non riguardano la “dichiarazione contestata”.

Per evitare tale pericolo sarebbe opportuno attuare l'acquisizione (non mediante produzione del verbale, ma) mediante dettatura a verbale della dichiarazione contestata⁶².

preliminare” se questi é “assente ovvero si rifiuta di sottoporsi all'esame” - qui la lettura serve a bloccare e a neutralizzare l'*escamotage* di un imputato che, sapendo di aver fatto dichiarazioni troppo compromettenti (nei precedenti interrogatori) non vuole sottoporsi all'esame (in sede dibattimentale) per impedirne l'utilizzazione (tramite appunto la tecnica delle “contestazioni”);
d) dei verbali delle dichiarazioni “rese dalle persone indicate nell'art. 210” nei casi in cui non é possibile procedere alla loro escussione (vedi melius, comma 2, art. 513 come modificato da Sent. Corte Costituzionale 3 giugno 1992 n. 254);

e) “dei verbali degli atti indicati nell'art. 238” (vedi art. 511bis).

⁶⁰ Pier Paolo Riviello (*Lecture consentite e vietate*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, vol. VII, p.406): “La lettura, a norma dei commi 2 e 3, deve essere sempre successiva all'esame del testimone, della parte o del perito, e ciò evidentemente al fine di evitare un automatico “allineamento” da parte di tali soggetti alle dichiarazioni rese in precedenza”-

⁶¹ Avverte Nobili Massimo (*Preparazione dell'udienza dibattimentale*, in *Il nuovo rito penale*, fascicolo monografico di *Difesa penale*, p. 109) che “nonostante una pericolosa lacunosità delle norme, non (é) sufficiente qualsiasi contestazione (di alcune parole soltanto, ad esempio), per determinare il trasferimento, nel fascicolo, di un intero e più esteso documento della fase preliminare. Giova insistere: l'acquisizione dibattimentale di dichiarazioni anteriori ha una portata più ristretta rispetto alle contestazioni. E queste ultime sono ammesse (dagli artt. 500 comma 2 e 500 comma 3) solo su “fatti” e su circostanze specifiche. Dobbiamo perciò concludere che non sempre si potrà allegare l'intero documento da cui venne tratta la dichiarazione. L'opinione interpretativa or ora esposta riceve conferma dalle dizioni testuali della legge: secondo gli artt. 500 e 503 sono “acquisite nel fascicolo dichiarazioni”. Per contro, gli artt. 467, 515 e 431, ad esempio, dispongono in termini significativamente diversi: i “verbali sono inseriti”; nel fascicolo “sono raccolti gli atti (dei) verbali”.

⁶² Tale é il consiglio che dà il Nobili (*Op.cit.*, p.109): “Poichè il nuovo codice ha trascurato di dettare apposite disposizioni operative, forse l'unica soluzione consiste nel realizzare simile peculiare e parziale acquisizione probatoria, proprio per mezzo del verbale di cui all'art. 510, anziché tramite allegazione dell'atto (documento) integrale. Ma la soluzione risulta innegabilmente complicata ed é realistico nutrire dubbi sulla sua “tenuta” “nella futura prassi applicativa”.

VI – Alcuni cenni sulle “letture” – Con l'art. 526 il legislatore stabilisce che il “giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento”. E con ciò egli non si limita semplicemente a richiedere, per l'utilizzabilità della prova, che essa non sia “acquisita in violazione dei divieti stabiliti dalla legge” - se così fosse l'art. 526 sarebbe superfluo: questo già risulterebbe dal precedente articolo 191 -, ma, in più, pretende ch'essa sia acquisita ritualmente (secondo la procedura prevista dal codice di rito).

Fatta questa premessa domandiamoci: qual'è il modo rituale per l'acquisizione di una prova documentale? La risposta si ricava dalla stessa cura che il legislatore pone (negli artt. 511 ss, in specie nell'art. 514) nello stabilire, quando di un documento (*lato sensu* inteso) sia consentita la lettura e quando basti la sua *ficta lectio* (la “specificazione della sua utilizzabilità” di cui al comma 5 art. 511): è chiaro da ciò che per il legislatore, modo rituale per l'acquisizione di una prova documentale (di un verbale, di una lettera, di una fotografia...) è la sua “lettura” (effettiva e integrale oppure riducentesi alla sua “specificazione”, alla sua *ficta lectio*)⁶³: le parti hanno diritto di aver conoscenza delle prove documentali (più in genere, degli “atti”) che possono esercitare un'influenza sulla decisione del giudice (al fine di eventualmente controbatterla): e la semplice acquisizione di un documento nel “fascicolo per il dibattimento” non è evidentemente ritenuta dal legislatore sufficiente ad assicurare tale conoscenza. E, in effetti, nella congerie di atti, che possono esservi in un fascicolo, la presenza di uno o più di essi può non risultare avvertita.

Come si è già accennato il legislatore non ritiene sempre necessaria per fornire la suddetta conoscenza, l'effettiva e integrale lettura: in alcuni casi, infatti, il contenuto di un atto è tipico (si pensi ad un verbale di sequestro), in altri, risulta implicitamente dalle dichiarazioni orali intervenute nell'istruttoria (si pensi alla relazione peritale: è ben difficile ch'essa dica qualcosa di diverso da quel che ha detto il perito nel corso del suo esame), in altri ancora, di solito è stato conosciuto in sede di sua acquisizione (la difesa ha prodotto una lettera e le altre parti già si sono valse della facoltà loro concessa dal comma tre art. 495 per esaminarla). Quando si ricada in tali casi e, quindi, si possa ritenere superflua la lettura effettiva dell'atto e sufficiente la “specificazione della sua utilizzazione” (la c.d. *ficta lectio*), il legislatore lo rimette alla prudente discrezione del giudice (il quale nei processi di largo interesse pubblico dovrà tenere presente anche l'esigenza di una completa informazione della pubblica opinione)⁶⁴; salvo che la lettura sia richiesta

⁶³ P. Paolo Rivelli (*Letture consentite*, cit. p.406): “In assenza della lettura e della indicazione di utilizzabilità, gli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento non potranno dirsi “legittimamente acquisiti” ai sensi dell'art. 526 e non saranno dunque valutabili per la deliberazione”

⁶⁴ Infatti la *ficta lectio* “certamente preclude ogni possibile rapporto fra gli strumenti utilizzati e i terzi estranei al processo, e quindi ogni possibile conoscenza di essi da parte dell'opinione pubblica” -

da una parte e si tratti di “verbali di dichiarazione” o esista “un serio disaccordo sul loro contenuto”⁶⁵.

Nell'art. 514 il Legislatore si preoccupa di stabilire che “fuori dei casi previsti dagli artt. 511, 512 e 513, non può essere data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato e dai testimoni alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare” (vedi meglio l'art.514). Da ciò si può dedurre che si può dare lettura di una dichiarazione scritta rilasciata da un teste o dall'imputato (o da qualsiasi altra parte processuale)? Noi riteniamo di sì; tanto più che altrimenti si potrebbe venire a sbarrare ogni via per l'utilizzazione di documenti di innegabile valore probatorio⁶⁶: si tenga presente, infatti, che il recupero del contenuto di documenti del tipo suindicato (dichiarazioni di testi o di parti non verbalizzate da un pubblico ufficiale) tramite la tecnica delle contestazioni, non sarebbe possibile nei casi in cui mancasse il loro inserimento nel “fascicolo del p.m.” e che qualora anche tale loro inserimento ci fosse, solo sussistendo le condizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 500 (quelle di cui al comma 5 dell'art. 503 mai naturalmente potrebbero sussistere), essi acquisirebbero valore di prova positiva dell'esistenza o inesistenza di un fatto.

5. Domanda di oblazione – Remissione di querela

Viene chiamata la causa contro Rossi e Bianchi. La parte offesa si costituisce parte civile.

Avvocato Cicero II - “Nella mia qualità di sostituto dell'avv. Cicero I, difensore del Bianchi, presento domanda di oblazione ai sensi dell'art. 162Bis. Domanda in calce alla quale già risulta parere favorevole del p.m.”.

Dicendo questo l'avvocato Cicero porge la domanda al presidente.

Presidente: “Ma la sottoscrizione dell'imputato non é autenticata! “.

Avv. Cicero II: “Se lei permette posso rimediare subito”.

Presidente: Sì, però, lei, avvocato, é un sostituto del difensore, non il difensore, quindi la sua autentica....”.

Avv. Cicero II: “Capisco, sì, é vero; però non mi pare persistente, che, per la

così Jolanda Calamandrei (*Immediatezza – principio di -*) in, *Digesto delle discipline penalistiche*, vol VI, 1992, p.156).

⁶⁵ La lettura (integrale) sembrerebbe anche necessaria, per l'utilizzazione degli atti di cui agli artt. 511bis, 512, 512bis, 513. A meno di pensare a una imperfezione nella tecnica legislativa di formulazione dei relativi articoli.

⁶⁶ Prima dell'udienza l'imputato ebbe la felice idea di prendere carta e penna e di scrivere “Sono io l'assassino”, ci mise la sua firma e diede il tutto ai parenti dell'ucciso: questi vengono all'udienza con la preziosa carta in mano e di essa non dovrebbe tenersi conto?!

domanda di oblazione occorra l'autentica”⁶⁷

Presidente (dopo aver consultato i giudici a latere e...il codice): Giusto. Bene, il p.m. dà parere favorevole?”.

Il pubblico ministero dà parere favorevole. Il presidente si fa dire dall'ausiliario l'ammontare delle spese⁶⁸, calcola la metà della pena, e poi...

Presidente: “Lei, avvocato, é in grado di effettuare il pagamento entro le undici?”⁶⁹

L'avvocato Cicero II risponde affermativamente.

Presidente: “Il tribunale ammette l'imputato Bianchi all'oblazione e rinvia la causa alle ore undici”.

Alle ore undici viene di nuovo chiamata la causa contro Rossi e Bianchi.

Presidente: “La difesa del Bianchi ha effettuato il pagamento dell'oblazione?”

Avv. Cicero: “Sì, presidente: ecco la ricevuta, che naturalmente produco”⁷⁰.

Presidente (dopo aver sentito il parere del p.m. ed essersi consultato con i giudici a latere): “Il tribunale visti gli articoli 162bis del codice penale e 469 del codice di procedura penale, dichiara non doversi procedere per il reato di molestie di cui al capo B del decreto di citazione e dispone procedersi oltre per gli altri reati”.

Poi, sempre il presidente, rivolto all'avv. Plinio che difende il Rossi: “Con l'oblazione ci siamo tolti il reato di competenza del Giudice di Pace riguardante il Bianchi, perché non ci togliamo anche l'altro reato di competenza del Giudice di Pace riguardante il Rossi con una bella remissione di querela, di modo che restino solo i reati di competenza del tribunale?”.

Avv. Plinio: “Noi abbiamo già tentata la via di un accordo, ma la controparte pretende delle scuse formali e un esorbitante risarcimento dei danni mnorali; e il mio assistito non ritiene giusto fare le prime e pagare il secondo”.

Presidente: (Rivolgendosi alla parte civile): “Ma non potreste accontentarvi di una

⁶⁷ E giusta la tesi dell'avv. Cicero pare anche a noi. Può sembrare strano che la sottoscrizione dell'imputato in una domanda di “applicazione pena” relativa ad una contravvenzione, debba essere autenticata (v. art. 446 comma 3), e, in una domanda di oblazione per identica contravvenzione, non lo debba essere. Però, nel silenzio della legge, così va ritenuto. E peraltro anche in un atto di opposizione a decreto penale e in un atto di impugnazione la sottoscrizione non va autenticata; ed essi sono senz'altro atti non meno importanti di una domanda di oblazione. Per un eventuale approfondimento della questione, lo studioso si legga gli articoli 461 (facendo attenzione al suo comma 3), 464 (facendo attenzione al suo comma 2), 582.

Sul punto che la sottoscrizione dell'atto di impugnazione non vada autenticata, vedi la seguente precisazione della Suprema Corte (sent. Sez. Un., 21 luglio 1992, n. 8141, Caselli): “Non occorre l'autenticazione della sottoscrizione (prevista soltanto per il caso di spedizione a mezzo del servizio postale) quando l'atto di impugnazione di una parte sia presentato in cancelleria da un incaricato, ai sensi dell'art. 582, comma 1 c.p.p.

⁶⁸ Infatti chi effettua l'oblazione deve pagare le “spese del procedimento” (v. artt. 162 e 162bis nel loro primo comma) - il cui calcolo richiede la competenza del “cancelliere”.

⁶⁹ Per l'art. 162bis occorrerebbe depositare, al momento della presentazione della domanda, una “somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda” (v. il comma 2 articolo citato).

⁷⁰ Ma come effettua il pagamento dell'oblazione l'avv. Cicero I? Molto semplicemente: va in una banca, si procura un modulo F24, lo compila, lo paga e ha fatto tutto.

semplice “dichiarazione di stima” e del rimborso delle spese sostenute?”.
Con la mediazione del presidente le parti raggiungono finalmente un accordo.
Presidente (con aria soddisfatta): “Dunque, l'accordo é raggiunto in questo senso: mettiamo a verbale una dichiarazione in cui l'imputato riconosce la correttezza morale e commerciale del querelante e si assume l'obbligo di pagare le spese di remissione di querela⁷¹ e quanto dovuto per onorari alla parte civile e questa....rimette la querela. Non resta che procurarsi una bella carta uso-bollo, darla all'ausiliario e firmarla⁷².
L'avvocato della parte offesa insieme a questa si avvicina all'ausiliario: la parte offesa firma la carta in bianco. Anche l'imputato firma, per accettazione (della remissione).
Presidente: “Bene a questo punto non resta che procedere per il reato di cui al capo C”

⁷¹ Peraltro anche nel silenzio dell'atto di rimessione le spese di questo incomberebbero al querelato (v. art 340 co.4)

⁷² Sull'atto di remissione (così come su l'atto di querela) non occorre pagare nessuna imposta di bollo. Insomma, per fare una “remissione”, non occorre la carta bollata, ma la carta uso bollo o più semplicemente una carta bianca

Presso molti uffici giudiziari, col nuovo codice, si é affermata la prassi di non far risultare la rimessione da separato verbale.

Sezione Terza

Esperienze professionali

1. In difesa di MU

Il mio incontro (professionale) con Mu (questo é il nome fittizio con cui difenderò l'anonimato del mio cliente) risale a una afosa giornata di metà agosto 2001. Mu mi telefona: "Avvocato, ho bisogno di Lei!" "Perché?" "Perché mi trovo tranquillamente sdraiato sulla spiaggia di Puntavagno, quando mi si è avvicinato un vigile, che mi ha fatto un Verbale". Ho già capito di che si tratta: la spiaggia di Puntavagno è un noto ritrovo di omosessuali, in cui ogni tanto i Vigili fanno delle "puntate" a tutela del buon costume: individuano chi si abbandona ad atti osceni e lo denunciano per il reato di cui all'art. 527 C.P.: evidentemente il mio interlocutore é uno dei "pizzicati".

All'appuntamento che gli fisso, Mu mi esibisce il "verbale" fattogli e ciò mi conferma nella mia "diagnosi". Temo che il caso non lasci molto spazio ad una speranza di assoluzione. Ma é anche vero che il tipo di clienti come Mu si preoccupano soprattutto di una cosa: che mogli e figli nulla vengano a sapere della loro disavventura giudiziaria. Di conseguenza, rassicuro Mu che considererò mio principale compito tutelare la sua riservatezza e gli spiego che, a tal fine, la prima cosa da fare é una "elezione di domicilio" presso il mio studio. Tremebondo e grato delle mie rassicurazioni, Mu senza difficoltà mi sottoscrive l'elezione di domicilio con contestuale nomina di fiducia.

A questo punto, io dovrei portare l'atto (id est, la nomina con "elezione di domicilio") alla segreteria della Procura della Repubblica (questa è infatti la "autorità che procede" — v. art. 162 co.1). Calma, però: non si può mica depositare un atto relativo ad un procedimento quando questo non è ancora iniziato! Ora, perché il procedimento contro il mio amico Mu inizi, occorre che esso venga iscritto nel registro ad hoc (il "registro degli indagati" — vedi art. 335 c.p.p.) e, ancor prima, occorre che alla Procura della Repubblica arrivi la "notizia di reato". Bisogna dar tempo al tempo e lasciar passare qualche giorno. Passato che è, mi reco alla Procura e precisamente all' "Ufficio ruolo generale", per chiedere appunto se la pratica é già iscritta ed, in caso, chi è il magistrato assegnato.

Operazione semplicissima, penserà lo studioso; non del tutto, in realtà. Non bisogna, infatti, pensare che l'avvocato, giunto alla presenza del funzionario (di solito situato al di là di uno sportello e davanti a un computer), gli possa chiedere oralmente e molto semplicemente "Mi può dire se risulta una denuncia contro

Bianchi, ecc. ecc.?”; e che il funzionario, altrettanto semplicemente, oralmente, risponda. Nulla di tutto questo. E ciò per la semplicissima ragione che competente a decidere, se dar risposta o no, alle richieste sul contenuto del registro, non è il segretario della Procura (e per lui, l’addetto allo sportello) ma il magistrato: infatti, non tutti hanno diritto alle informazioni (si legga lo studioso il co.3 dell’art. 335) e stabilire chi ha tale diritto può presentare delle difficoltà giuridiche (che è meglio risolva un magistrato e non un segretario ancorché bravo) e, a parte ciò, il magistrato (V. co. 4 sempre art. 335) potrebbe ritenere opportuno secretare il contenuto del registro. Per farla in breve, l’avvocato che vuole informazioni sul registro deve compilare una richiesta scritta, deve presentarla (naturalmente al funzionario dietro lo sportello) e poi con santa pazienza ritornare dopo qualche giorno. Lo faccio; e vengo a sapere il nome del “sostituto procuratore” (diamogli un nome, dott. Ile) e, naturalmente, il numero di ruolo generale¹.

Ho fatto con ciò il primo passo; ora bisogna che muova il secondo: ma in che direzione? Chiedere il patteggiamento (art. 444 C.P.P.): ecco la prima mossa che debbo fare. Sì, ma chiederlo dopo aver visto cosa ha scritto il vigile nella “notizia di reato” da lui comunicata alla procura della Repubblica: in fondo il cliente si professa innocente: d’accordo, lo fanno tutti, ma non è detto che alcune volte non lo facciano con ragione. Però, al momento, io, difensore, di leggere questo atto non ho diritto: per l’art. 329 c.p.p. il fascicolo del P.M. è coperto dal segreto istruttorio. Allora? Allora tentar non nuoce: busserò alla porta del P.M. con un pretesto (quale? uno qualsiasi, forse che il difensore non ha diritto di parlare col P.M.?)² e, se vedrò che il mio interlocutore è “disponibile”, gli chiederò di farmi leggere il verbale in *camera caritatis*.

Il P.M. però “disponibile” non lo è per nulla; e io batto in ritirata con le pive nel sacco. Esacerbato e con la voglia di “vincerla a tutti i costi”, penso di presentarmi al P.M. con l’indagato per “rispondere spontaneamente all’interrogatorio”: forse che in tale sede il P.M. non deve “render noti” alla “persona sottoposta alle indagini” “gli elementi di prova esistenti contro di lei?” Certo, lo dice chiaramente l’art. 65 c.p.p.!

¹ Ad ogni procedimento viene attribuito un numero. Ad esempio: 1930/2001 R.G. N.R. significa: procedimento iscritto col numero 1930 nel registro generale delle notizie di reato del 2001. Praticamente sono due i numeri di ruolo che servono a contraddistinguere in maniera univoca un procedimento: quello assegnato al momento della sua iscrizione nel “registro notizie di reato” e quello assegnato quando passa “in carico” ad un determinato ufficio: ufficio del P.M., ufficio del GIP, ufficio del tribunale. Visionando il doc. AD1 (nella sezione II) lo studioso potrà vedere, in alto a sinistra per chi guarda, il N.G.N.R. (numero generale notizie reato) e il N.G.Tr (numero generale tribunale).

² A questa domanda, a cui io rispondevo con tanta sicurezza positivamente, da praticone qual sono, forse un professore universitario non darebbe eguale risposta (positiva). Infatti l’art. 367 c.p.p. stabilisce che “nel corso delle indagini preliminari, i difensori hanno facoltà di presentare memorie e richieste scritte al pubblico ministero”; ma non stabilisce per nulla un obbligo del P.M. a dare udienza al difensore.

Sono ridiventato euforico e ho riacquistata la fiducia in me stesso, ma un residuo di prudenza e di buon senso mi consiglia di controllare il codice. Leggo l'art. 374 c.p.p. ed il morale toma ai piani bassi: sì, tale articolo prevede una "presentazione spontanea" dell'indagato, ma solo al fine di "rilasciare dichiarazioni". Certo, nell'occasione il P.M. può sottoporre l'indagato all'interrogatorio, ma solo se lo crede opportuno (e tale non lo crederà quando appunto riterrà che la contestazione degli elementi di accusa venga a nuocere alle indagini).

Insomma, debbo rassegnarmi e aspettare: che cosa? Ma che diamine, il deposito degli atti di cui all'articolo 415 bis c.p.p.: il nostro saggio legislatore si è reso conto che è giusto che il difensore possa influire sulle decisioni che il P.M. deve prendere a conclusione delle sue indagini e, siccome per poter influire su tali decisioni il difensore deve naturalmente conoscere gli atti (uno che parla senza "cognizione di causa" riesce ad avere sul suo interlocutore ben poca influenza!), il legislatore impone al P.M. di depositare presso la propria segreteria, prima della scadenza a lui fissata (dall'art. 405 c.p.p.) per la conclusione delle indagini, "la documentazione relativa alle indagini espletate" (V. art. 415 bis). Quindi, per leggermi la famosa *notitia criminis* dei Vigili (che incastra il povero Mu) non mi resta che aspettare tranquillamente che il P.M. concluda le indagini.

Così faccio; e così commetto il terzo dei miei errori professionali (fortunatamente, lo dico subito a parziale sollievo del lettore, ormai in forte apprensione per le sorti del povero Mu, tutti questi errori, per uno strano gioco del destino, si risolsero a favore dell'indagato). Perché commetto un errore? Perché l'articolo 415 bis viene interpretato come se stabilisse l'obbligo del deposito della documentazione solo in caso che il P.M. intenda fare la richiesta di rinvio a giudizio (di cui al succ. art. 416): nel caso, invece, che ritenga fare richiesta di giudizio immediato (art. 453 c.p.p.) o di decreto penale di condanna (art. 459 c.p.p.) egli (secondo tale discutibile interpretazione), a tale richiesta, potrebbe dar corso senza nessun deposito e senza dar modo alla difesa di far presenti le ragioni (v. co. 3 art. 415 bis) per cui ritiene ingiusta la promozione dell'azione penale contro l'indagato (che verrebbe così trasformato in imputato — v. art. 60 c.p.p.). Forse una giustificazione a tale interpretazione la si può trovare, per il giudizio immediato, nell'evidenza della prova che ne costituisce il presupposto (vedi l'incipit dell'art. 453); ma per il decreto penale? Esso può essere richiesto anche quando la prova non è "evidente" (leggersi l'art. 459!); e, se è vero che l'imputato, una volta ricevuto il decreto, può farvi opposizione, è anche vero che, in questa sede, l'imputato non può chiedere che il P.M. ci ripensi e non promuova l'azione penale, in altre parole non può sollecitare il P.M. a chiedere l'archiviazione: può chiedere solo "il giudizio (immediato!) e il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p. (v. co. 3 art. 461). E allora? Allora *de hac jurisprudentia utimur et... patientia!*

Lasciamo il nostro latino maccheronico e continuiamo a narrare i fatti: il fatto, anzi il fattaccio, è che il P.M., seguendo tale giurisprudenza, provocò, senza permettere alla difesa di dire né ai né bai, un bel decreto penale e fu..... una fortuna per l'imputato. Perché una "fortuna", si domanderà sbalordito il giovane collega, non era meglio un "patteggiamento"? No, perché, può sembrare strano (e forse lo è, strano ed ingiusto), ma per il co.2 art. 459, su richiesta del p.m. (e solo su sua richiesta – ma il dottor Ile, ancorché da me ripetutamente demonizzato, fece, a favore del Mu, tale richiesta) il G.I.P. può, nel suo decreto, ridurre la pena in maggior misura di quanto si possa ridurre nel contesto di un "patteggiamento" (v. co. 1 art. 444). Quindi se il progetto della difesa (il "mio" progetto difensivo, non voglio nascondermi dietro un vile anonimato!) avesse avuto esito positivo ed il patteggiamento, pertanto, si fosse fatto, l'imputato, sia pur di poco, ci avrebbe rimesso. Capita.

Ah la giustizia umana! Sbaglia il difensore, sbaglia il giudice: una macchina infernale per rendere nero il bianco e bianco il nero, Comunque in questo caso è andata bene all'imputato; ed io, molto giudiziosamente, mi astengo dallo (ulteriore) errore di fare opposizione al procedimento per decreto, anche se ora fingerò che (preso da improvvisa pazzia) abbia deciso di fare opposizione. In tal caso che cosa avrei dovuto fare? Prima cosa, avrei dovuto redigere l'atto di opposizione (mettendoci tutti gli elementi pretesi dall'art. 461 c.p.p.— e in ciò sarei stato agevolato da un modulo che la previdente Autorità Giudiziaria è usa predisporre). L'atto così redatto l'avrei dovuto portare nella cancelleria del GIP (quella stessa che aveva curata la notifica del decreto). E poi? Poi, se avessi chiesto il giudizio immediato (se avessi chiesto un rito alternativo la faccenda sarebbe un po' più complicata e ci riserviamo di parlarne in altra sede) non avrei avuto che da aspettare che mi arrivasse il decreto di citazione davanti (non al GIP, ma) al tribunale.

2. In difesa di Be

I miei rapporti con il sig. Be, accusato di atti osceni in luogo pubblico, furono fin dall'inizio caratterizzati dalla più assoluta incomunicabilità. Non colpa mia, né colpa sua: semplicemente il sig. Be era affetto da un grave disturbo del linguaggio diagnosticato come "afasia fluente": parlava proferendo le parole giuste, ma mettendole in ordine sbagliato. Ad esempio, per dire "Ieri, avvocato, le ho telefonato", diceva presso a poco "Telefonato ho ieri le avvocato".

Certo, questo handicap dell'indagato menomava gravemente la difesa, ma certamente la sospensione del processo non era né opportuna (dato che il cliente,

terrorizzato dal processo, non voleva altro che finisse al più presto), né possibile. Non era possibile, infatti, applicare gli artt. 70 ss. c.p.p., in quanto essi prevedono, sì, il caso che l'imputato sia affetto da "infermità mentale", ma ne fanno conseguire la sospensione del processo solo quando la "infermità" è tale da "impedire la cosciente partecipazione al procedimento". Ora, invece, quella del Be era, sì, certamente, una "infermità mentale", ma non tale da impedirgli la comprensione degli atti che si svolgevano nel procedimento (e quindi la sua "cosciente partecipazione" a questo).

Semmai, se un articolo del codice era al caso applicabile (analogicamente) esso era l'articolo 119 c.p.p., nella parte relativa al "muto". Però questo era un articolo che sarebbe venuto in rilievo nel futuro svolgersi del procedimento, nel caso di un interrogatorio del Be da parte dell'Autorità Giudiziaria, ma che al momento non poteva risolvermi il problema (della incomunicabilità tra me e Be). Per risolverlo avrei dovuto farmi assistere da un esperto (e la spesa che ciò avrebbe comportato era sproporzionata rispetto alla natura bagatellare del reato) o farmi dare delle risposte per iscritto (ciò che superava la pazienza del Be, che era un tipo un po' nervosetto, e debbo confessarlo, anche la mia).

Non potendo, quindi, attingere dal cliente la "verità dei fatti" (tanto per usare una parola grossa e che si trova a disagio nel processo penale) decisi di cavarla dal fascicolo di ufficio. Ma l'unico che poteva autorizzarmi (in *camera caritatis*) a dargli un'occhiata era il P.M.: lo stesso P.M., formalista e severo, che abbiamo già incontrato nel precedente paragrafo, il dottor Ile. E il terribile dott. Ile (proprio come nella vicenda esposta nel precedente paragrafo) mi fece uscire dalla sua stanza con le pive nel sacco: non è detto che avesse tutti i torti. Decisi, comunque, di rappresentargli la infermità mentale dell'indagato, in quanto mi pareva che essa avrebbe potuto portare il P.M. ad una più attenta valutazione del racconto del vigile verbalizzante (forse che non poteva essere accaduto che questi prendesse, un gesto disordinato dovuto all'infermità di mente, come un atto osceno?).

Scrissi, dunque, due o tre righe in tal senso e le depositai in cancelleria: a questo, almeno, avevo diritto: l'art. 367 c.p.p. sul punto è ben chiaro!

Il risultato? Nefasto: il P.M. fu, sì, pungolato ad un maggior scrupolo nell'indagine, ma tale maggior scrupolo si manifestò solo nel soprassedere all'emissione del decreto penale (che, come abbiamo visto nel precedente paragrafo, presenta dei vantaggi per l'imputato) ed a disporre il deposito degli atti ex art. 415 bis c.p.p. e l'interrogatorio dell'imputato (non a opera sua, ma della polizia).

Ora, rispondere ad un interrogatorio a te, imputato, serve come mezzo per ottenere dall'Autorità Giudiziaria procedente la contestazione (e quindi la rivelazione) degli elementi su cui l'accusa è fondata; ma quando tu hai a disposizione tutti gli atti dell'Ufficio e da essi puoi comodamente ricavare gli elementi dell'accusa, perché

dovresti andare a perdere tempo per rispondere a delle domande ovvie (“E’ vero che il giorno tal dei tali lei si è masturbato?”). Si dirà: “Ma in sede di interrogatorio, tu, indagato, puoi esporre la tua tesi difensiva, puoi dedurre delle prove”. Ma sì, questo è vero, però è anche vero che la tesi difensiva, la puoi dedurre anche in una memoria (e più chiaramente, che in sede di interrogatorio). Lo so che mi si può obiettare che quando si deposita una memoria non si sa mai di quale attenzione il giudice la onorerà, mentre invece l’esposizione orale della tesi difensiva fatta durante l’interrogatorio, il giudice, bon grè mal grè, è costretto ad ascoltarla. Questo è vero, è tutto vero e sono il primo a dire che in sede di interrogatorio un abile difensore ha modo, con sapienti interventi, di inculcare e di far, per così dire, a poco a poco assorbire dal magistrato la propria tesi (quella sua tesi che potrebbe essere letta con disattenzione se scritta in una memoria); però tutto questo se l’interrogatorio è fatto dal magistrato e non da un pubblico ufficiale da lui delegato! Ecco le ragioni per cui all’interrogatorio davanti al p.u. non ritenni di andare e di far andare il mio assistito. Tanto più, che la Notizia di reato”, che finalmente ero riuscito a leggere, era tanto chiara e circostanziata nell’accusa, da farmi escludere l’ipotesi che il p.u. avesse equivocato sulla natura dei gesti compiuti dal mio cliente: gli atti osceni senza dubbio erano stati compiuti.

A questo punto, che fare? Sollecitare il P.M. a chiedere un decreto penale? Nulla ostava a che il P.M. avanzasse una tale richiesta. E sarebbe stata la soluzione migliore per il mio cliente. Però, nell’avviso di deposito, il p.m. aveva avanzata una proposta di patteggiamento: era tale proposta ostativa alla richiesta del decreto penale (da parte del P.M.)? Io ero propenso a dire di no. Diverso il caso di un P.M., che avesse chiesto il rinvio a giudizio o il giudizio immediato: in tali casi, sì, che avrei ritenuto sussistere un ostacolo alla richiesta del decreto, perché in tali casi il P.M. si sarebbe spogliato, con la sua richiesta, dell’azione penale: la palla non sarebbe stata più nelle sue mani, ma nelle mani di un altro giudice a cui egli non avrebbe potuto più toglierla; ma, nel caso di proposta di patteggiamento, perché impedire ad un magistrato un ripensamento? egli aveva, sì, proposto un patteggiamento, mettì, per sei mesi, ci aveva ripensato e aveva chiesta una condanna per decreto a soli cinque mesi: perché non sarebbe dovuto essere possibile? Sì, nulla lo rendeva impossibile, salvo il carattere un po’ testardo del P.M.: certamente egli non avrebbe cambiata idea. E allora inutile perdere tempo; e così decisi di aderire alla sua richiesta.

Dunque, faccio il mio atto di adesione, vi allego l’avviso ex art. 415 c.p.p. (contenente la proposta del P.M.) e mi dirigo all’ufficio del GIP. Sì, ma a quale GIP presento l’atto (dato che l’organico dell’ufficio è composto da più magistrati)? Penso di chiedere lumi proprio alla segretaria del dott. Ile, che (al contrario di lui) avevo trovato così gentile e disponibile; e ciò mi evita una brutta figura. Infatti, la

segretaria gentilmente mi spiega che, no, l'istanza non la dovevo presentare dal GIP, ma dal P.M., in pratica proprio da lei: sarà poi il P.M., una volta apposto il suo visto per adesione (ed infatti il mio atto avrebbe dovuto assumere la forma di una comune richiesta di patteggiamento), a far trasmettere gli atti al GIP. La cosa mi pare strana (ed in effetti un po' strana e contorta lo era), ma obbedisco.

Dopo qualche giorno, faccio un salto all'ufficio ruolo del GIP e lì apprendo che tutto procede bene: il GIP è stato nominato ed io non ho che da aspettare di essere avvisato (guardi lo studioso il co.1 dell'art. 127 c.p.p.) dell'udienza fissata. Così avviene: ricevo l'avviso che l'udienza è fissata per il giorno 06.12.00. Presentarsi? Di solito non ci si presenta. Ma per me, il sei, è un giorno quasi vuoto (di impegni) ed il cliente è uno di quelli che dall'avvocato pretendono il massimo, quindi il giorno sei mi trovo impalato davanti alla porta del dottor Giaca (il GIP incaricato). Aspetto che esca chi mi precedeva nel turno, busso, entro e mi presento: "Difendo il sig. Be, per cui vi è una richiesta di patteggiamento". Il giudice è gentile: mi assicura che "tutto è a posto". Il P.M., naturalmente, non c'è: la sua partecipazione all'udienza è facoltativa (veda lo studioso l'art. 447 co.3 c.p.p.) ed egli ha cose più importanti da fare che assistere ad un'udienza "su richiesta di patteggiamento". Io mi limito ad azzardare: "Quando ci sarà la sentenza?" "Subito – risponde il giudice – ma se vuole averne copia deve aspettare fino a domani, dato che io materialmente, subito, non riesco a scriverla".

3. In difesa di Sai

Sai, colto dalla Polizia mentre acquistava dell'eroina da due connazionali, era stato arrestato.

C'era la flagranza (art. 382 c.p.p.), il reato era addirittura di quelli che rendono obbligatorio l'arresto (V. melius, art. 380 co.2 lett. H, c.p.p.): nulla da eccepire, giustamente le manette erano scattate ai polsi del povero Sai. Il quale, da povero diavolo qual era, all'udienza di convalida aveva adottata la tesi difensiva più balorda: "Non era vero che stava acquistando la droga dai connazionali... la droga l'aveva, sì, ma perché era stata da lui presa sotto una pietra dei giardinetti, dove l'aveva precedentemente nascosta, ecc. ecc.": tant'è, la paura fa novanta, e la paura di Sai era evidentemente che, se mai avesse detto che i suoi connazionali (diventati come lui coimputati di spaccio) gli avevano venduta la droga e avesse contrastato così la loro tesi, che era di assoluta estraneità al fatto, essi gli avrebbero (per lo meno!) rotta la testa.

Naturalmente a Sai nessuno crede: l'arresto viene convalidato, viene disposta la

misura della custodia in carcere³. Fino a qui, si ripete, nulla da eccepire. Poi, succede il fattaccio: il GIP emette un decreto di citazione per il giudizio immediato⁴. La cosa è di per sé corretta: nessuno potrebbe contestare che, nel caso in esame, la prova del fatto “appaia evidente” ed in più l'imputato è stato interrogato: sussistono, quindi, entrambi i presupposti voluti dall'art. 453 c.p.p. per fare a meno del “filtro” dell'udienza preliminare, che, nel caso, si rivelerebbe, per il nostro ordinamento, un'inutile e formalistica garanzia, ossia un'assurda perdita di tempo. Allora, si domanderà il lettore, dov'è il “fattaccio”?

Il “fattaccio” sta in questo: che il Sai, ricevuta la notifica del decreto di citazione, lo guarda un po', vede che l'udienza è stata fissata per il 7 maggio e, da ciò tranquillizzato, lo mette da parte: c'è tempo per parlarne quando verrà il difensore, che ora è all'estero, ma a metà marzo ritornerà in Italia e si farà vivo in carcere! Non fa caso, il povero Sai, che qualcosa di francese sa, ma d'italiano ne mastica davvero poco, all'avviso (contenuto nel decreto in ossequio al co.2 art.456) - avviso scritto in chiare lettere (però in lettere italiane, questo è il punto) ch'egli può chiedere “il giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p.” - però, ecco il punto, li può chiedere in termine brevissimo, quello stabilito dall'art. 458⁵. E quindi, ahimè! tale termine si lascia scadere. Ma — domanderà il lettore — il difensore che ci stava a fare, non poteva provvedere lui a richiamare l'attenzione del Sai sulla necessità di chiedere, e tempestivamente, questo o quel rito alternativo? No, perché, come si è detto, il difensore era all'estero: se fosse stato in Italia, quasi certamente avrebbe fatto visita a Sai in carcere (ogni penalista che si rispetti cerca di recarsi almeno una volta alla settimana a far visita in carcere ai suoi assistiti): il Sai gli avrebbe mostrato l'atto notificatogli ed egli gli avrebbe allora fatto presente ecc. ecc. e tutto si sarebbe risolto per il meglio. Ed invece era all'estero.

Se almeno l'avviso (l'avviso di cui parla il 5° co art. 456 — lo studioso apra il codice e legga!) gli fosse stato notificato entro il termine concesso all'imputato, chissà, forse qualcuno dello Studio avrebbe trovato modo di porre sull'avviso il Sai, di suggerirgli di chiedere il rito alternativo; invece l'avviso al difensore era stato notificato quando il termine era già scaduto. Che fare allora? C'era poco da scegliere: l'unica cosa da fare era quella di domandare la restituzione in termini (art. 175 c.p.p.): motivo? Il non aver potuto osservare il termine (indicato, nel decreto, per chiedere l'abbreviato ecc.), a causa di forza maggiore. Motivo della “forza maggiore”? L'ignoranza della lingua italiana.

³ V. artt. 390 e 391 c.p.p..

⁴ V. artt. 453 e ss. cp.p. ed, in particolare, l'art. 454, per la richiesta del giudizio immediato da parte del P.M., e l'art. 455, per quel che riguarda il decreto del GIP che l'accoglie.

⁵ Termine che illo tempore era di sette giorni, ma che ora, proprio per evitare gli inconvenienti nel testo lamentati, è stato elevato a quindici giorni.

Ed era un motivo ben fondato, anzi sacrosanto: perché, sì, è vero, all'imputato "che non conosce la lingua italiana" si nomina un interprete (arg. ex art. 143 co. 2 c.p.p.), affinché lo "assistano gratuitamente" "al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa", ma in pratica tale assistenza si dimostra reale ed efficace solo al momento dell'interrogatorio dell'imputato: quale mai interprete, infatti, si preoccupa di ragguagliare dettagliatamente l'imputato di quel che all'udienza avviene e si dice attorno a lui (di quel che dice il teste tal dei tali, il p.m., il giudice, il difensore...) in modo da permettergli di seguire effettivamente lo svolgimento del processo? Quale mai imputato osa disturbare (fuori d'udienza) l'interprete per farsi tradurre le varie "carte processuali" che gli vengono notificate? Ve lo immaginate lo sbigottimento delle guardie del carcere a cui Sai dice di chiamargli e con urgenza l'interprete? E la faccia dell'interprete che deve perder tempo per recarsi in carcere, e perché mai? per tradurre un decreto di citazione a un certo Sai! Nessuno ha mai vista una simile faccia, per la semplice ragione che nessuna guardia mai si è sognata di chiamare un interprete in accoglimento della richiesta di un detenuto, e nessun detenuto ha mai osato fare una tale "stramba" richiesta.

In carcere ci si arrangia: l'interprete lo fa un compagno di cella bilingue, ma se ne ha voglia e non è detto che ne abbia tanta da tradurre fedelmente quattro pagine stampate. Conclusione: il motivo posto a conforto della richiesta di restituzione in termini sembrava buono; ed è con più di una speranza che il difensore, dopo aver redatto l'atto, lo aveva portato in carcere a che Sai lo firmasse e, tramite l'ufficio matricola, lo facesse pervenire al giudice. Ma — si domanderà lo studioso — perché mai il difensore non fece tutto da solo? Perché non firmò, lui, l'istanza di restituzione in termini? In realtà l'avrebbe potuta firmare: l'art. 99 c.p.p. è chiaro nell'estendere al difensore "i diritti dell'imputato": semplicemente di tale articolo il difensore... si era dimenticato (e del resto, va anche detto, che far firmare l'atto all'imputato era facile e non presentava controindicazioni). Questo non fu il solo errore che al difensore fece commettere... il cambio di fuso orario (egli era appena tornato dall'Argentina).

Infatti egli, dopo una lettura non troppo meditata dell'art. 175, aveva rivolto l'istanza (di restituzione in termini) al tribunale (e non al GIP): forse che l'art. 175 (nel suo comma terzo) non dice che "sulla richiesta decide con ordinanza il giudice che procede al tempo della presentazione della stessa"? Forse che il p.m. non aveva chiesto il giudizio "immediato" (art. 453) e forse che il GIP, accogliendo tale richiesta (art. 455) non aveva investito il tribunale della causa? Sembrava tutto quadrare e quadrare nel senso, appunto, che competente a decidere sull'istanza fosse il tribunale (e non il GIP); e tuttavia, presentata l'istanza (o, meglio, fatta presentare, dall'imputato, l'istanza), dentro il difensore una vocina (la voce della coscienza che,

ancorché fievole, riesce a farsi sentire anche nel cuore del più indurito di noi penalisti?!) gli diceva ch'egli era stato troppo sbrigativo a risolvere la questione: sì, è vero, il GIP aveva già emesso il decreto con cui disponeva il giudizio immediato, però è anche vero che, al momento della presentazione dell'istanza, il fascicolo era ancora nel suo ufficio (e ci sarebbe rimasto ancora un bel po': i tempi della nostra burocrazia non sono velocissimi!) e ciò significava che il giudice, che aveva più a portata di mano le carte processuali per decidere con rapidità (si fa per dire!) sull'istanza, era il GIP e non il tribunale: insomma a volersi far guidare da ragioni di efficienza e di funzionalità, era quello e non questo il giudice a cui attribuire la competenza a decidere sull'istanza, e siccome la nostra Corte di Cassazione è (giustamente!) molto sensibile alle ragioni di efficienza della macchina della giustizia, non è detto che, insomma, una almeno piccola ricerca giurisprudenziale sarebbe stato opportuno farla.

Quella benedetta vocina non la smetteva di scocciare ed il difensore fece la sua bella ricerca di giurisprudenza e trovò quello che proprio non desiderava trovare: effettivamente la Cassazione attribuiva la competenza a decidere proprio al GIP, e perché? perché, diceva la Cassazione, anche dopo che il GIP ha emesso il decreto di citazione, non si può dire che non sia più lui a procedere, perché egli pur sempre deve provvedere a selezionare gli atti, che vanno inseriti nel fascicolo del dibattimento (e spediti al giudice di questo) e quelli che vanno inseriti nel fascicolo del P.M. (ed a questo restituiti). Operazione, questa, che di solito non prende molto tempo al giudice (e noi avvocati abbiamo il sospetto che il più delle volte non... gli prenda neanche un minuto di tempo e che a far tutto, sia, solo soletto, il cancelliere!) ma che potrebbe in alcuni (rari) casi diventare complessa e laboriosa (e svolgersi, come previsto dall'art. 431 c.p.p., a cui l'art. 457 rinvia, anche col contraddittorio delle parti). Comunque, giusta o sbagliata, quella era l'idea della Cassazione e quindi il difensore doveva riconoscere di aver preso... un granchio: certe cause veramente nascono sotto una cattiva stella: si cerca di risolvere un problema e se ne fa nascere un altro.

Che fare ora? Certamente sarebbe assurdo che un errore sulle norme che regolano la competenza determinasse l'inammissibilità di un'istanza; certamente, anche nel caso, si dovrebbe applicare il principio stabilito a chiare lettere in materia di impugnazione dall'art. 568 c.p.p.⁶ ed il tribunale dovrebbe trasmettere gli atti al GIP, *de plano*, senza che neanche occorra che dichiarare la propria incompetenza con sentenza (o con ordinanza o con decreto: nessuna norma infatti gli imporrebbe di rivestire la sua decisione di tali forme e quindi egli potrebbe esprimerla in una semplice missiva: "Al sig. GIP — Genova, per competenza — F.to Pinco Pallino" —

⁶ Il co. 5 art. 568 nella sua ultima parte recita: " Se l'impugnazione é proposta a un giudice incompetente questi trasmette gli atti al giudice competente".

si veda l'art. 125 co. 5 c.p.p.)⁷. Tuttavia, il difensore di Sai era un ansioso cronico (“non si sa mai quel che può passare nella testa dei giudici... meglio cautelarsi”): ritornò in carcere e fece fare al Sai un'altra istanza, questa volta diretta alla giusta autorità, al GIP.

A questo punto, il difensore poteva mettersi l'anima in pace? Non tanto, perché la istanza a ben guardare, non gli sembrava ben formulata: sarebbe stato preferibile farla seguire da una “memoria” che chiarisse meglio alcuni punti. Il difensore fa dunque una memoria; ma, ecco il punto: dove e quando presentarla? Il “dove” è facile dirlo: alla cancelleria del GIP; il “quando” invece è un bel problema: sarebbe infatti contro ogni logica presentare la memoria prima che sia arrivata (dal carcere) l'istanza e, d'altra parte, sarebbe inutile presentarla quando... sull'istanza il giudice ha già deciso: si tratta di presentare l'istanza in quell'intervallo (certe volte di poche ore, certe volte di varie settimane) che si forma tra l'arrivo dell'istanza e la decisione del giudice. E la cosa non è facile, perché l'arrivo dell'istanza non lascia traccia nei registri di cancelleria e quindi è inutile interrogarli: bisogna rassegnarsi a dar la posta al cancelliere, sperando di ottenerne informazioni esatte e cortesi: un'operazione abbastanza defatigante e antipatica. Comunque il difensore riesce anche a presentare tempestivamente la memoria ed a quel punto non gli resta veramente che aspettare.

Aspettare che cosa? Che gli notificano la decisione del giudice? Ma può esser sicuro che tale decisione gli verrà notificata? Non tanto: tale decisione, infatti, non è impugnabile (v. sub 36)⁸ (strano ma vero: il giudice prende una decisione che comporta come unica conseguenza negativa il pagamento di qualche decina di euro — si pensi alla condanna per un reato contravvenzionale — ed il legislatore concede all'imputato e al suo difensore addirittura il diritto di impugnarla davanti alla Corte Suprema; si dà poi il caso che il giudice prenda, come nella fattispecie in esame, una decisione che, praticamente, negando all'imputato il giudizio abbreviato, gli brucia anche la possibilità di ottenere 3 o 4 mesi di reclusione in meno⁹ e contro tale decisione, che sia, o no, sospetta di aver bene interpretato la

⁷ Che recita: “(I provvedimenti per cui non sono prescritte le forme della sentenza, dell'ordinanza, del decreto) sono adottati senza l'osservanza di particolari formalità e, quando non è stabilito altrimenti, anche oralmente”. E' solo quando il processo è giunto ad una certa “maturazione” che il Legislatore impone di dichiarare l'incompetenza con sentenza. Per cui il giudice “se riconosce la propria incompetenza”, “nel corso delle indagini preliminari”, “pronuncia ordinanza” (co.1 art. 22), se la riconosce “dopo la chiusura delle indagini preliminari”, “la dichiara con sentenza” (co.3 art. 22). Nel caso, poi, l'incompetenza sia rilevata nel dibattimento, va da sé che essa viene dichiarata con sentenza (v. artt. 23 e 24).

⁸ Infatti sono impugnabili solo quei provvedimenti che tali la Legge dichiara (v. meglio, l'art. 568 c.p.p.) e la decisione emessa sull'istanza di restituzione in termini non è dichiarata dalla Legge tale (v. art. 175).

⁹ A tanto potrebbe equivalere quella riduzione di un terzo che premia l'imputato che ha richiesto il

legge, il legislatore non dà nessuna chance di proporre impugnazione: non è strana la nostra legge?!) e siccome tale decisione (*id est*, la decisione che respinge l'istanza di restituzione in termini) non è impugnabile, neanche andrebbe notificata¹⁰. Ma il buon senso nelle nostre aule giudiziarie non è del tutto assente: in conformità ad una prassi (lodevole!), il giudice fece notificare all'imputato il suo provvedimento (che per la storia e a lode del giudice era anche motivato benino).

4. In difesa di Sai (al dibattimento)

Riprendiamo il discorso (iniziato nel precedente paragrafo) sul nostro Sai: egli, dunque, ha perso il treno: ricevuto il decreto di giudizio immediato non è riuscito a presentare l'istanza di giudizio abbreviato nei termini: deve quindi rassegnarsi ad essere giudicato col rito ordinario, a meno di scoprire una nullità nel decreto di citazione stesso. Ed, infatti, se viene dichiarata la nullità del decreto, il GIP dovrà emetterne un altro¹¹ e il Sai, rispetto a tale nuovo decreto, riuscirà certamente, fatto frutto dell'amara esperienza passata, a proporre nei termini di legge la richiesta di abbreviato.

Pertanto, io, difensore, mi metto di buona lena a cercare la (sperata) nullità del decreto; ma questo, purtroppo, mi sembra sostanzialmente valido: il giudice (esperto) non si è limitato ad individuare l'imputato con le generalità (se lo avesse fatto, allora, sì, che sarebbe caduto in un "fatale" errore: l'imputato infatti è un "alias", una persona cioè, di cui non si conoscono le esatte generalità)¹², ma lo ha individuato, mediante il "cartellino dattiloscopico"; l'oggetto dell'imputazione è sostanzialmente bene individuato, insomma tutte le prescrizioni del combinato disposto degli articoli 456 co.1 e 429 c.p.p. sembrano rispettate. Sto già cadendo nello sconforto quando un'idea luminosa mi attraversa la mente: ma il Sai, in sede di convalida (art. 391 c.p.p.), non aveva eletto domicilio presso di me? certo che sì! ed allora perché hanno notificato in carcere e non presso il mio studio? Un

rito speciale (v. art. 442 co.2 c.p.p.).

¹⁰ L'art. 128 c.p.p., infatti, recita: "Salvo quanto disposto per i provvedimenti emessi nell'udienza preliminare e nel dibattimento, gli originali dei provvedimenti del giudice sono depositati in cancelleria entro cinque giorni dalla dichiarazione. Quando si tratta di provvedimenti impugnabili, l'avviso di deposito contenente l'indicazione del deposito è comunicato al pubblico ministero e notificato a tutti coloro cui la legge attribuisce il diritto di impugnazione".

¹¹ Vedi l'art. 185 c.p.p., che recita, nel suo secondo comma: "Il giudice che dichiara la nullità di un atto ne dispone la rinnovazione"; e, nel suo terzo comma: "La dichiarazione di nullità comporta la regressione del procedimento allo stato e al grado in cui è stato compiuto l'atto nullo".

¹² Ciò che non impedisce all'A.G. di procedere oltre nel giudizio; infatti per il c.p.p. art. 66 "L'impossibilità di attribuire all'imputato le sue esatte generalità non pregiudica il compimento di alcun atto da parte dell'autorità procedente, quando sia certa l'identità fisica della persona".

momento di riflessione ed arriva la risposta (però non soddisfacente): hanno così notificato in carcere in ossequio al combinato-disposto degli articoli 156 e 164 c.p.p.¹³. Un ossequio, però, fatto a sproposito: il suddetto combinato-disposto si applica nel caso di elezione di domicilio fatta prima della restrizione in carcere (Sai il 1 gennaio 2001 elegge domicilio, il 15.01.2001 viene arrestato: allora, sì, che la elezione di domicilio si caduca e le notifiche vanno fatte nel luogo di detenzione)¹⁴, ma non si applica, invece, nel caso in cui l'elezione di domicilio sia fatta durante lo stato di detenzione (Sai, arrestato il 15.01.01, lo stesso 15.01.01 o nei giorni successivi fa l'elezione)¹⁵.

Chiara dunque la nullità della notifica!¹⁶ E da ciò, deduco esultante, consegue necessariamente la nullità del decreto di citazione¹⁷.

Si tratta ora di far valere tale nullità senza incorrere in nessuna decadenza. Mi leggo gli articoli 178, 179, 180, 181 c.p.p.: risultato, navigo in piena confusione di

¹³ L'art. 164 c.p.p. recita: "La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto è previsto dagli artt. 156 e 613 comma 2, c.p.p.". Il co. 1 dell'art. 156 recita: "Le notificazioni all'imputato detenuto sono eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona".

¹⁴ E ciò per l'intuitiva ragione che i motivi, che rendevano il 01.01.2001 opportuna l'elezione di domicilio (metti che Sai conducesse vita vagabonda e sentisse l'esigenza di un porto sicuro in cui le notifiche a lui fatte potessero approdare), una volta che Sai è detenuto, presumibilmente vengono a mancare (infatti, una volta detenuto, il modo più sicuro per Sai di ricevere le notifiche è che queste gli vengano fatte in carcere).

¹⁵ E infatti il detenuto può ben avere interesse che le notifiche siano fatte putacaso (ed è il caso più ovvio e più frequente) al difensore: forse che da una notifica non decorrono spesso dei termini perentori ma utili per il compimento di atti relevantissimi (ad esempio, i termini previsti dagli artt. 446 co.1, 458 co.1)? Forse che il compimento di tali atti in pratica non è eseguito dal difensore? E, allora, perché impedire al detenuto di evitare giri viziosi facendo pervenire subito la notifica al suo difensore?!

¹⁶ Vedi art. 171 lett.d, c.p.p., secondo cui "la notificazione è nulla se sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia".

¹⁷ Vi era un altro problema che la causa avrebbe potuto presentare, una volta ritenuta la nullità della notifica; ed era questo: la comparizione dell'imputato (o la sua rinuncia a comparire) non avrebbe avuto l'effetto di sanare la nullità? Tale problema avrebbe tratto la sua (apparente) validità dal disposto dell'art. 184 c.p.p., secondo cui "la nullità di una citazione o di un avviso ovvero delle relative comunicazioni e notificazioni è sanata se la parte interessata è comparsa o ha rinunciato a comparire". Senonché tale disposizione è un corollario del principio processuale (espressamente dichiarato nel C.P.C., però e non nel C.P.P.) che il raggiungimento dello scopo di un atto ne sana la nullità.

Di conseguenza, era da ritenersi, sì, che la comparizione dell'imputato —dimostrando che, comunque sia, lo scopo di informarlo dell'udienza era stato raggiunto (se non dalla notifica irregolare dell'atto, in qualche altra maniera) -sanava la nullità di quella parte dell'atto che aveva la funzione di informare il notificando dell'udienza; però era anche da ritenersi che essa (id est la comparizione dell'imputato) non sanava la nullità di quella parte dell'atto che aveva la funzione di "dar termine" al notificando per presentare la richiesta di abbreviato. Debbo dire, però, che, nella causa oggetto del nostro studio, il problema ora accennato (cioè il problema della sanatoria della nullità in seguito alla comparizione dell'imputato) neanche si pose.

idee: nella previsione di quale articolo ricadrà la “mia” nullità? Direi nella previsione dell'art. 179; sì, ma, in materia così opinabile, sarà identica alla mia, la interpretazione del giudice? Non corriamo rischi, mi dico, mettiamoci nella ipotesi più sfavorevole: cioè nell'ipotesi di nullità prevista dall'art. 181 co.3.

Di conseguenza, mi regolo come se dovessi sollevare l'eccezione di nullità “entro il termine previsto dall'art. 491 comma 1”. Però, prudentemente, non aspetto l'udienza per sollevare l'eccezione. E questo per due motivi: primo, perché il giudice, all'udienza, non ha tempo di approfondire le questioni e, se si trova di fronte ad un'eccezione difficile, che cioè involge complicati problemi giuridici è portato a rigettarla; secondo (motivo), perché “il termine previsto dall'art. 491” è un termine “sfuggente”: nel senso che il difensore, nella confusione dell'udienza, può trovarsi ad averlo sorpassato senza neanche accorgersene: l'ufficiale giudiziario chiama le parti e i testimoni (mentre gli avvocati parlano tra di loro o tra di loro e il P.M. o tra di loro e il presidente, insomma mentre vi è completa confusione) e poi il presidente (senza di solito dichiarare aperto il dibattimento, senza che l'ausiliario dia lettura dell'imputazione — come invece pretenderebbe l'art. 492: se lo legga lo studioso) invita il P.M. e le parti a fare le loro richieste; ed a questo punto già si è decaduti dal termine. Ecco perché non aspetto l'udienza per sollevare l'eccezione di nullità, ecco perché prendo carta e penna e redigo una sintetica memorietta in cui sollevo l'eccezione; memorietta che due o tre giorni prima dell'udienza deposito in cancelleria.

Viene, poi, l'udienza e io chiedo al giudice licenza di proporre la questione preliminare concernente la nullità (art. 491 co. 1): sì, è vero, la questione è stata avanzata nella memoria, però ciò non basta: il principio dell'oralità vuole che la sua esistenza venga palesata oralmente (forse che l'istanza non può, nella congerie di carte processuali che infoltiscono sempre di più i fascicoli del dibattimento e del P.M.¹⁸, sfuggire all'attenzione di una parte?).

Il giudice mi concede la parola ed io faccio del mio meglio per spiegare le ragioni che confortano l'istanza. Parla il P.M., che mi dà torto; il giudice si ritira in camera di consiglio e, quando esce, anche lui mi dà torto¹⁹: è andata male. Ma non tutto è stato inutile: il p.m., forse apprezzando il calore e l'impegno con cui mi sono battuto, mi dà una mano; e, quando faccio, nell'esame dell'imputato, risultare il suo stato di tossicodipendenza, è lui stesso a proporre un rinvio per acquisire dal carcere la cartella clinica (la cui lettura permetterebbe di controllare lo stato di

¹⁸ Ma, a proposito, in quale dei due fascicoli l'istanza veniva a trovarsi? Nel fascicolo del dibattimento (non in quello del P.M.), non c'è da dubitarne; anche se, sul punto, il codice non dispone espressamente (neanche nell'art. 515 c.p.p.).

¹⁹ Contro l'ordinanza del tribunale io proposi appello (naturalmente insieme a quello contro la sentenza — V. art. 586 c.p.p.). Forse sbagliai (ne riparleremo nella successiva nota 23).

tossicodipendenza dell'imputato)²⁰. Il tribunale rinvia ed il resto è cosa di ordinaria amministrazione: la causa si sa come andrà a finire. L'unico punto oscuro è se risulterà effettivamente dalla cartella clinica la tossicodipendenza del Sai. Tra l'udienza di rinvio e la nuova udienza vado a controllare la cosa: la tossicodipendenza risulta e io per cautela chiedo copia della cartella. All'udienza di rinvio è sempre il P.M. (che ha preso a benvolere le sorti del Sai: quanto sono misteriosi e imprevedibili i meccanismi psicologici che spingono un magistrato ad alzare il pollice o ad abbassarlo inesorabilmente!) a chiedere il minimo della pena e le attenuanti generiche.

A questo punto, parlo solo lo stretto necessario: strafare sarebbe controproducente. Quando il tribunale, tornato da una (breve) camera di consiglio, legge il dispositivo²¹, posso rassicurare con eloquente mimica il Sai: non è andata bene, ma non è andata troppo male.

Comunque, l'appello va tentato; e mi annoto nell'agenda, al giorno 28.06.01, "andare in cancelleria, ufficio appelli, per leggere sentenza Sai". Il difensore, infatti, non riceve nessun avviso dal cancelliere che la sentenza (voglio dire la sentenza completa, formata sia dal dispositivo che dalla motivazione) è stata depositata in cancelleria: deve essere lui a ricordarsi di andare al momento giusto in cancelleria (per leggersi la sentenza). Ma quando cadrà questo "momento giusto"? Cadrà quando si sarà esaurito il tempo che il giudice (che non ha ritenuto di "motivare" subito la sua decisione, secondo quella che per il co.1 art. 544 c.p.p. dovrebbe essere la regola, ma che nella pratica diventa l'eccezione) ha a sua disposizione per redigere la motivazione — tempo che normalmente è di 15 giorni (v. co.2 art. 544), ma che il giudice ha facoltà di prolungare fino a 90 giorni.

Nel mio caso il giudice, per fare la motivazione, si era riservato 30 giorni, quindi io avevo a disposizione 45 giorni per impugnare. Io, se ben ricordo, impugnai sia la

²⁰ Cosa questa che, se accertata, avrebbe giustificata la configurazione nei fatti della ipotesi attenuata di cui all'art. 73 c.5 D.P.R. 309/1990. Che in effetti venne poi ritenuta dal giudice.

²¹ Mentre il decreto del GIP disponeva il rinvio a giudizio di tre imputati, il dispositivo faceva riferimento a un solo imputato, il Sai: la sparizione degli altri due imputati come si spiega? con una dimenticanza del giudice? No, si spiega col fatto che essi, profittando della possibilità loro offerta dall'art. 458, avevano chiesto e ottenuto il "giudizio abbreviato": di conseguenza, la competenza a decidere la loro sorte era tornata al GIP; ma, si badi, non allo stesso GIP che li aveva rinviati davanti al tribunale, dato che questi, col fatto stesso di aver dichiarato l'evidenza della prova della loro colpevolezza, aveva manifestato "il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione" (sia pure non "indebitamente", per cui, non era ricusabile ai sensi dell'art. 37 — però anche se non era ricusabile era pur sempre diventato "incompatibile", ai sensi dell'art. 34, al "giudizio abbreviato").

sentenza che la ordinanza (V. art. 586 c.p.p.)²². Comunque certamente redassi e depositai un unico atto di impugnazione. Poi, non mi restò che aspettare il decreto di citazione a comparire davanti alla Corte di Appello. Il decreto mi venne notificato “soli” 6, 7 mesi dopo la sentenza di primo grado: la Corte di solito è più lenta, nel caso si era mossa in fretta (tutto è relativo), perché l'imputato era detenuto: egli avrebbe potuto avere ragione e non sarebbe stato né bello né giusto che tale ragione gli venisse riconosciuta quando già avesse espiata in carcere quasi tutta la pena.)

5. Sempre in difesa di Sai al dibattimento (ma in un secondo procedimento)

Proprio nel tempo in cui facevo del mio meglio per difendere il Sai da quell'accusa di spaccio, di cui ho parlato nella precedente esperienza, un collega mi telefona: “Ho visto che difendi un certo Sai”. “Ah, sì, come sei venuto a saperlo?”. “Guardando le nomine che il carcere fa pervenire all'Ordine”. “Bene, ma perché ti interessa la cosa?”. “Perché io difendo d'ufficio lo stesso Sai in un altro procedimento in cui è accusato di un altro reato di spaccio, presumibilmente legato dal nesso della continuazione con quello dalla cui accusa tu lo difendi”. Era chiaro che i due procedimenti andavano seguiti insieme: che chi difendeva Sai in uno, lo doveva difendere anche nell'altro (ed infatti il difensore nel procedimento A, anche solo per stabilire se il reato del procedimento B fosse connesso col vincolo della continuazione con quello di cui nel procedimento A, avrebbe dovuto consultare gli atti del procedimento B e non lo avrebbe potuto fare se non fosse risultato difensore anche nel procedimento B stesso). Ne parlo col collega e giungiamo alla conclusione che la cosa migliore è che sia io ad assumere la difesa in entrambi i procedimenti. Quindi, fattomi nominare da Sai anche per il secondo procedimento, mi metto a studiare la situazione. Ma in realtà c'è poco da studiare: l'optimum sarebbe che i due procedimenti fossero “riuniti” ed, infatti, in tal caso il giudice (identico per entrambi i procedimenti), a conclusione del processo dichiarerebbe (se effettivamente esistesse) la continuazione (nell'unica sentenza). Ma ciò non si può ottenere (dato che l'art. 17 c.p.p. esclude che possano essere riuniti due procedimenti che si trovano in un “grado diverso” del giudizio — com'è nella fattispecie, in cui un procedimento è in appello e l'altro in primo grado).

²² Anche se forse nel caso mi sarei potuto limitare a impugnare la sola sentenza. Infatti la nullità del decreto di citazione, avendola io tempestivamente sollevata, rendeva (poco rilevando che l'eccezione mi fosse stata rigettata) nulla (per il 1° co. art. 185 c.p.p.) la sentenza. Così mi pare almeno: che ne dice chi mi legge?

Non resta, dunque, che lasciare giungere al loro “capolinea” i due procedimenti e, poi, chiedere al giudice dell’esecuzione che applichi la continuazione (v. art. 671 c.p.p.); oppure, ancor meglio, concludere un procedimento (chiaramente quello in fase più avanzata, quello già in sede di appello) e far poi valere (naturalmente ai fini di ottenere la continuazione) la relativa sentenza, divenuta irrevocabile, nell’altro. Dunque al lavoro: per ora si studia la nuova causa come se l’altro procedimento non esistesse e senza pensare alla continuazione, poi si vedrà.

Tanto per cominciare, sono state fatte validamente tutte le notifiche dovute all’imputato? Purtroppo, sì; col rito degli irreperibili, ma sono state fatte bene: infatti il P.M., prima, e, poi, anche il GIP²³ hanno emesso il loro decreto di irreperibilità (dopo la constatata impossibilità di effettuare le notifiche ai sensi dell’art. 157 c.p.p. e l’infruttuosità delle indagini disposte per reperire l’imputato).

Tutto ok, allora? No, perché, è vero che le notifiche sono state regolarmente fatte (però, se ben ricordo, ai sensi del co.4 art. 161), ma il notificando non ne ha mai saputo nulla; e ciò gli ha impedito di difendersi adeguatamente, in particolare gli ha impedito di avanzare la richiesta di giudizio abbreviato: richiesta che ora, dopo che già l’udienza preliminare è stata celebrata, non può più essere avanzata (V. art. 438 co.2 c.p.p.).

Sì, ma queste considerazioni hanno un qualche peso e pregio per il nostro codice? Leggendo il co. 2 art.489 e il co.4 art. 420bis sembrerebbe di sì e comunque io, a torto o a ragione, chiedo che l’imputato sia rimesso nei termini per chiedere il giudizio abbreviato. Il tribunale ritiene infondata la domanda (dov’è mai la prova che il Sai incolpevolmente, come vuole l’art.489, ha ignorato la celebrazione della udienza? forse che si è premurato di indicare, dopo averlo cambiato, il suo domicilio?) e la respinge

Non mi arrendo, comunque, e — anche perché mi rendo conto da alcune frasi dette dal giudice e, diciamo pure, dal suo contegno aggressivo verso l’imputato, ch’egli si prepara a dargli una stangata²⁴ — ne penso un’altra: agli atti manca la prova che

²³ Anche il GIP, perché il decreto di irreperibilità emesso dal P.M. nel corso delle indagini preliminari aveva perso efficacia con la pronuncia del provvedimento con cui era stata definita l’udienza preliminare e disposto il rinvio del Sai a giudizio (v. co.1 art. 160 c.p.p.). Pertanto il GIP, dovendo notificare il decreto di citazione a Sai (in quanto non presente alla lettura del suo provvedimento — v. co.4 art. 429 c.p.p.), aveva dovuto disporre (per il co.4 art. 160 c.p.p.) nuove ricerche per poi pronunciare, a sua volta, il decreto di irreperibilità di cui all’art.159 c.p.p.

²⁴ Anzi, se ben ricordiamo, il giudice aveva manifestato, *claris verbis*, tale suo intendimento (dato che era un giudice che aveva per lungo stazionato nell’organico della magistratura requirente e aveva un carattere molto estroverso e franco: ciò che gli passava per la testa lo diceva). So che a questo punto il giovane collega inorridirà: ma come il giudice dice ecc. ecc. e tu, difensore, non lo ricusi? Che ci sta a fare l’art. 37 c.p.p.?! E sì, giovane collega, l’art. 37 esiste e senza dubbio permette di ruscare un giudice che esterna una sua convinzione di colpevolezza (“indebitamente”, vale a dire quando ciò non è richiesto dalla motivazione di un suo provvedimento); ma come fare comprendere ad un’anima bella come la tua, giovane collega, che la teoria è un conto e la pratica

l'imputato sia quello che ha venduto lo stupefacente (sì, c'è una ricognizione fotografica, ma quella, è pacifico, non costituisce sufficiente prova): certo, se viene il pubblico ufficiale, trova l'imputato seduto sulla panca, e il giudice gli domanda: "E' lui che vendeva la droga?", la frittata è bella che fatta: certamente il p.u. risponde di sì! Ma per fortuna il pubblico ufficiale non si è presentato all'udienza (per testimoniare) ed il giudice ha rinviato per escuterlo: basta non far trovare l'imputato in aula alla prossima udienza ed il gioco è fatto: la prova, l'unica prova in mano al p.m., fa cilecca.

Dò, quindi, un velato consiglio all'imputato e questi, che è un buon intenditore, mangia la foglia e alla udienza successiva non si presenta: è un suo diritto: *nemo tenetur se detegere!* Specie quando collaborare con la Giustizia (volutamente scrivo la parola con la g minuscola) significa collaborare ad un gioco ingiusto e perverso ai propri danni: questi riconoscimenti in aula sono infatti delle farse: seduto sul banco degli imputati, quindi ben riconoscibile, c'è l'imputato: si chiede alla persona, che deve effettuare il riconoscimento: "Vede in questa aula la persona che ha effettuata la rapina?". Che cosa vi aspettereste che succedesse? Naturalmente che il teste punti il dito verso l'imputato e dica "Sì, la vedo, è lui"; ed è quello che in effetti immancabilmente succede.

Con ciò, si badi bene, non si vuol escludere, in via di principio, la legittimità dei riconoscimenti in aula: vi sono, infatti, dei casi in cui si può sicuramente escludere il pericolo (quel pericolo, per evitare il quale il legislatore predispone l'iter probatorio degli artt. 213 ss c.p.p.) che il teste cada in errore nell'individuazione e nel riconoscimento di una persona. Sono i casi, ad esempio, di Tizio, che ha avuto per settimane al suo servizio l'imputata o che comunque l'ha per molto tempo diuturnamente frequentata: in tal caso si potrà dubitare della buona fede del teste (si potrà dubitare cioè che sia sincero), ma, se in buona fede lo si ritiene (se sincero lo si ritiene), non si potrà non credergli quando, avendogli indicato in aula la persona (da riconoscere), dirà con sicurezza "E' lei!". Vi sono, però, altri casi, in cui, invece, il pericolo di un errore nel riconoscimento (in buona fede) esiste, e per evitarlo occorre adottare le cautele di cui agli artt. 213 e ss. (ossia presentare il riconoscendo insieme ad almeno due altre persone che gli somiglino ecc. ecc.); ed il caso di Sai rientrava proprio in tale categoria.

Tutto questo dico soprattutto per discolparmi: perché qualche lettore potrebbe pensare che feci male a suggerire al mio assistito di non comparire: certo avrei fatto male se la giustizia funzionasse bene, ma siccome funziona male, io ritengo di

un altro?! L'articolo 37 è come quegli abiti che si mettono solo nelle feste: insomma, è buono solo per i grossi processi o anche per quelli piccoli in cui, però, siede sul banco degli accusati un incensurato, ma non per un processo in cui è imputato un Sai: si può essere sicuri che la Corte di Appello, a cui la ricusazione fosse stata presentata (art. 40 c.p.p.) avrebbe chiuso, non uno, ma tutti e due gli occhi per non accoglierla.

aver fatto benissimo a consigliare al mio assistito di eluderla.

Comunque, riprendiamo il discorso: ho dato (sia pur velatamente) a Sai il consiglio di non comparire ed egli non compare. Compare invece il teste ed io spero ardentemente che il giudice (non già non condanni, condannerà, ma) condanni semplicemente basandosi sul riconoscimento fotografico effettuato dal teste: infatti il teste non era riuscito ad agguantare lo spacciatore da lui sorpreso, però andato in Questura, aveva passato in rivista varie foto di spacciatori ed in una di esse aveva ritenuto di riconoscere il Sai.

La Cassazione è chiara nell'escludere la efficacia probatoria (meglio, la piena efficacia probatoria) di un tale riconoscimento: in appello avrei avuto buon gioco! Bene, la trappola è tesa, ma il giudice non ci casca.

Merito del p.m., che ha buon naso, subdora il tranello, e, dopo aver detto lemme lemme (e con una faccia sprizzante bonaria ironia che, volentieri, avrei metaforicamente preso a schiaffi) che il riconoscimento fotografico, prova, sì, ma forse non a sufficienza, chiede al giudice di ordinare la traduzione dell'imputato per procedere, con la sua forzata collaborazione, al riconoscimento. Ahimè è una richiesta ben fondata (sull'art. 490 c.p.p.) ed io come difensore (del tutto spiazzato!) non posso far altro che protestare che non è giusto fare un rinvio del processo per rimediare ad un *défaillance* della pubblica accusa: questa, se voleva procedere ad un riconoscimento in aula, avrebbe dovuto dichiararlo nella lista di cui all'art. 468 c.p.p.. Ma tale tesi, bisogna che lo riconosca, passato l'accaloramento dell'udienza, era in fondo ben discutibile²⁵ e, comunque, l'art. 507 c.p.p. ha le maglie troppo larghe e favorisce ogni lassismo (e, diciamo anche questo: quante volte la difesa si era giovata di tale lassismo per ottenere dei rinvii con cui rimediare a proprie *défaillances*: ed, allora, era bene che sul punto non facesse troppo la voce grossa!).

Conclusione: le obiezioni della difesa vengono disattese. Unico contentino a lei concesso: si esclude un riconoscimento informale in aula; ed infatti la traduzione (dell'imputato) viene, sì, disposta, ma solo per una ricognizione formale ai sensi degli artt. 213 ss. c.p.p.

Alla successiva udienza, dunque. Ed a questa le cose vanno com'era prevedibile: il tribunale, che avrebbe dovuto organizzare il riconoscimento procurando la presenza in aula di due persone (da affiancare al riconoscendo), non ha pensato a nulla: solo dopo qualche ora si riesce a raccattare due persone da affiancare al

²⁵ Infatti né la lettera né la ratio dell'art. 468 c.p.p. impongono di anticipare al momento della presentazione della lista, la richiesta di una "ricognizione di persona" (né quella di un "confronto", né quella di un "esperimento").

riconoscendo²⁶.

La difesa fa, quindi, mettere a verbale che le persone prescelte non somigliano al riconoscendo (come invece vorrebbe l'art. 214) e poi si prepara al peggio. Che, com'era prevedibile, arriva con le parole del pubblico ufficiale riconoscente:

“Riconosce in una delle tre persone lo spacciatore da lei sorpreso?” — domanda il giudice. “Sì” — risponde con voce ferma il pubblico ufficiale — “è quella al centro” (chissà perché gli imputati hanno quasi sempre l'infelice idea di porsi al centro della fila?!).

A questo punto, il processo è fatto: io mi rendo conto che l'unica chance di ridurre la pena è di far valere la continuazione tra il fatto addebitato nel processo in corso e l'altro fatto di spaccio (avvenuto pochi mesi dopo) per cui Sai era già stato condannato (a tre anni). E, per raggiungere tale scopo, produco la sentenza (da cui risulta il passaggio in giudicato), che ha definito il precedente processo. Nessuno eccepisce nulla: l'art. 495 c.p.p. — che vorrebbe dedotte nella fase degli atti introduttivi al dibattimento, tutte le prove, non solo quelle per cui va operata la discovery prima dell'udienza, ma anche quelle, come le documentali, per cui la discovery non è necessaria — è un articolo poco rispettato nelle nostre aule di giustizia!

Si passa, quindi alla discussione: io non demordo (non è nel mio carattere e nel carattere di nessun vero avvocato penalista!), chiedo anche la assolutoria; ma so di combattere una battaglia persa: punto quindi soprattutto a ridurre la pena e ad ottenere la continuazione.

Il giudice legge la sentenza: la pena non è quella che si aveva ragione di temere all'inizio del processo (il giudice ha evidentemente recepito parte del discorso difensivo sull'assurdità di punire il Sai più severamente perché aveva commessi più atti di spaccio: è ben difficile imbattersi in un spacciatore occasionale: tutti gli spacciatori sono delinquenti abituali e di ciò il legislatore già tiene conto nel determinare la pena!). Però non riconosce la continuazione.

Penso “Ne spiegherò le ragioni in sentenza”. E passati una ventina di giorni mi reco in cancelleria e mi leggo la sentenza: sulla continuazione neanche una parola. Ma questa giustizia è fatta con il cervello o con le scarpe?! Arrabbiatissimo (a torto o a ragione) faccio appello.

²⁶ Ma quale la ragione di tale difficoltà, si domanderà lo studioso? Forse che non c'erano tra il pubblico due persone abbastanza somiglianti al Sai da potergliele affiancare? C'erano, ma non erano per nulla disposte a fare da “comparse”; questo soprattutto per il timore (a dir il vero infondato) di rappresaglie. Certo l'A.G. avrebbe potuto coattivamente chiamarle all'ufficio (a cui volevano sottrarsi — in base a quale articolo? in base all'articolo 650 C.P.); ma fece bene a non farlo: in fondo nella ricognizione la c.d. “comparsa” deve recitare una parte e la recita male se è costretta con la forza.

6. In difesa di Bouca

Sabato 30 marzo la Guardia di Finanza mi telefona per avvisarmi che ha arrestato (chiaramente in flagranza di reato: art. 381 c.p.p.) due tunisini che stavano contrabbandando dei t.l.e. (tabacchi esteri lavorati: sigarette). Con ciò la Polizia non fa che adempiere al dovere impostole dall'art. 386 co.2. c.p.p.

L'indomani un'altra telefonata: questa volta è la cancelleria del GIP: mi dà l'avviso (prescritto dall'art. 390 co.2 c.p.p.) che il giudice delle indagini preliminari interrogherà i due tunisini nella casa circondariale di Genova—Marassi, martedì 2 alle ore 9,45. Che fretta, penso io: non potevano prendersela con più calma (e non ho tutti i torti: è la vigilia di Pasqua!); e faccio i calcoli: metti che la P.G. abbia operato l'arresto alle ore 15 (del 30 marzo), ebbene il P.M. avrebbe potuto aspettare fino alle ore 15 del 1 aprile per chiedere²⁷ al GIP la convalida²⁸ e, a sua volta, il GIP avrebbe potuto limitarsi a fissare l'udienza di convalida per le ore 15 del 3 aprile ed io avrei avuto un giorno in più di relax.

Pazienza: evidentemente il P.M. ha voluto togliersi ogni fastidio e godersi, libero da ogni impegno, le feste ed ha presentata la richiesta la mattina del 31 (costringendo, però, così il GIP a fissare l'udienza per il 2). Ed una ulteriore conferma del fatto che mi trovo di fronte ad un P.M. intenzionato a scaricarsi da ogni preoccupazione, in vista del pranzo pasquale, è che mi arriva nella mattina di Pasqua, per fax, anche il provvedimento di convalida della perquisizione e del sequestro²⁹.

²⁷ Secondo l'interpretazione che mi sembra migliore, il P.M., entro le 48 ore, deve, non solo fare la richiesta, ma deve farla anche pervenire alla cancelleria del GIP (anche mediante fax, naturalmente).

²⁸ Co.1 art. 390. Si badi, il termine per il P.M. decorre dal momento dell'arresto o del fermo (mentre, invece, come vedremo, il termine posto al GIP per emettere la ordinanza di convalida decorre dal momento in cui "l'arrestato o il fermato è stato posto a disposizione del giudice" — cioè a disposizione del GIP stesso).

²⁹ E in effetti la Guardia di Finanza, contestualmente all'arresto, aveva (redigendo due separati verbali) operato il sequestro (ai sensi dell'art. 354) sia dei tabacchi esteri sia dell'auto in cui erano trasportati. Il sequestro era stato effettuato ai fini probatori (e non poteva essere diversamente, dato che il legislatore stabilendo che i poteri concessi dal co.2 art. 354 vanno esercitati dalla P.G. solo "se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino ecc. ecc.", dimostra chiaramente di volerla autorizzare solo a un sequestro ai fini probatori). E il P.M. (a cui il verbale di sequestro era stato trasmesso ai sensi del co.1 art. 355) convalidando il sequestro (con riferimento ai motivi adottati dalla P.G. per effettuarlo) era come se avesse compiuto il sequestro giudiziario di cui all'art. 253. Il confronto tra gli art. 253 e art. 257, da una parte, e l'art. 355 c.p.p., dall'altra, convincerà di ciò lo studioso: non vede che a decidere sull'opportunità e sulla validità del sequestro è competente nei due casi lo stesso organo? Non vede che, contro eventuali abusi di questo, la legge prevede la stessa difesa, cioè il ricorso al tribunale del riesame?

Faccio buon viso a cattivo gioco e, sia pur brontolando un po', mi reco il 2 aprile al carcere. L'udienza era stata fissata per le 9,45; ma (naturalmente) il giudice non è che avesse da fare solo la convalida dell'arresto dei due tunisini: c'era insomma da aspettare e l'attesa per me durò fino alle 12.

E' a quest'ora che l'assistente del giudice mi avvisa: "Tocca a lei, avvocato": io entro nella saletta (niente toga e niente formalismi e d'altra parte sono anni che conosco il giudice e ci diamo del tu) e si procede all'interrogatorio dei due indagati. Si capisce subito che non si tratta di contrabbandieri di professione: sono due operai che, recatisi a visitare dei loro parenti in Tunisia, hanno pensato bene di portare in Francia, passando per l'Italia, (oltre a prodotti vari della loro fertile terra natale: cereali, peperoncini, frutta — anche) delle sigarette (per la precisione circa 38 Kg. pari a circa 1500 pacchetti). E' brava gente, ma le pene ahimè in materia di contrabbando sono severissime e, cosa particolarmente dolorosa per i due malcapitati, contemplano (come pena accessoria) la confisca dell'auto di cui ci si è serviti per il contrabbando. Il primo passo comunque è di farli tornare alle loro famiglie.

Ed è cosa, questa, che ottengo senza nessuna difficoltà: il giudice è persona equilibrata: certo una misura cautelare deve adottarla, ma adotta la più indolore: il divieto di accesso e di permanenza nella provincia di Genova (insomma applica il primo comma dell'art. 283 c.p.p.).

Dunque i due tunisini se ne escono dall'aula felici e contenti: il pomeriggio potranno uscire dal carcere e tornare in Francia. E io mi domando: si faranno più vivi? Si fanno vivi, dopo alcuni giorni, per telefono, esprimendomi il loro grande cruccio: l'auto e le cibarie varie che sono rimaste nelle mani della nostra Guardia di Finanza. Bisogna provvedere a farli tornare in possesso di quella e di queste. Sì, ma un problema per volta: cominciamo dalle cibarie: è il problema più facile da risolvere.

Carta e penna e faccio una istanza scritta al giudice (al giudice delle indagini preliminari e non al P.M.), perché autorizzi i due tunisini a venirsene a Genova per ritirare la merce (che, si badi, non è sotto sequestro, ma solo in "temporanea custodia" presso la Guardia di Finanza).

Il giudice, a cui presento di persona l'istanza, non ha nessuna difficoltà ad accoglierla; in calce all'istanza stessa scrive il suo provvedimento e mi dice di

Stabilire questo era importante, perché il nostro codice, oltre a un sequestro giudiziario, contempla anche un sequestro conservativo (artt. 316 ss. c.p.p.) e un sequestro preventivo (art. 321) — sequestri (questi ultimi due) che sfuggono alla competenza del P.M.

Abbiamo ritenuto di evidenziare ciò, perché, come lo studioso vedrà, ciò che soprattutto premeva agli imputati era di ottenere il dissequestro dell'auto e pertanto tutta la causa fu "giocata" sul punto, legittimità, o meno, del sequestro.

portare l'istanza (e il pedissequo suo provvedimento) dal cancelliere perché ci metta un timbro e me lo ritorni. Ma il cancelliere, a sentire le istruzioni del giudice, inorridisce: il provvedimento deve restare nel fascicolo (ed ha ragione!), va piuttosto avvisata la polizia a che non arresti i due tunisini quando entreranno in Italia (e anche qui ha ragione: in queste cose ne fanno più i cancellieri che i giudici!): comunica, quindi, il provvedimento, via fax, alla Guardia di Finanza ed alla Questura ed a me (bontà sua!) ne dà una copia (non autentica!), perché la faccia avere ai miei assistiti.

Il primo problema (recupero delle cibarie) è così risolto. Va ora affrontato il secondo (recupero dell'auto). Questo è veramente più difficilottino: non so proprio che pesci prendere. Un modo per chiarirmi le idee, penso, è quello di vedere le carte che l'accusa ha in mano. La cosa è possibile e lecita: forse che l'art. 366 c.p.p. non dà al difensore la facoltà di esaminare con calma in cancelleria "i verbali degli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria ai quali ha diritto di assistere"?!

Mi reco quindi alla segreteria del p.m. e chiedo di vedere gli atti. "Le potrò far vedere solo i verbali di sequestro e di ispezione" — mi dice la segretaria perentoria (e, mi pare, quasi diffidente). Ma ha ragione: senza dubbio io ho diritto di vedere (per l'art. 356 c.p.p.) i verbali degli atti di perquisizione e di sequestro (atti ai quali avrei avuto diritto di assistere) ed infatti la graziosa (ma un po' bisbetica!) segretaria non me li rifiuta, ma solo quelli: non ho, infatti, diritto (nonostante l'art. 128 c.p.p.) di vedere le ordinanze del GIP (di convalida dell'arresto e di applicazione di una misura cautelare), perché al loro deposito avevo in sede di udienza di convalida malauguratamente rinunciato e non ho diritto di vedere neanche le richieste del P.M., di cui all'art. 390 c.p.p. e gli "elementi su cui le stesse si fondano", per la semplice ragione che il legislatore ne nega la visione al difensore³⁰.

Di conseguenza ora navigo nel buio più completo: non posso sapere se il sequestro, sia stato, dalla P.G. spedito nelle 48 ore volute dall'art. 355 c.p.p. al P.M.; tanto meno sono in grado di valutare se sussistono i presupposti per ritenere l'inefficacia dell'arresto: quando l'arrestato è stato messo a disposizione del P.M.? quando il relativo verbale gli è stato trasmesso? quando il P.M. ha chiesto al GIP la convalida (...)? Tutto ciò non mi risulta! Se volevo conoscere tali elementi dovevo dimostrarmi difensore più grintoso all'udienza di convalida e chiedere al GIP di indicarmeli: ora l'attimo fuggente era passato.

Comunque ne sapevo abbastanza per imbastire un'istanza di riesame del sequestro dell'auto; cosa che col mio solito ottimismo e la mia solita fiducia nella

³⁰ Mentre invece per le ordinanze dispositive di una misura cautelare (non emesse nel contesto di una procedura di convalida di arresto) con le relative richieste del p.m., il legislatore dispone il deposito (v. co.3 art. 293): è difficile comprendere il perché di tale differente disciplina.

“immancabile vittoria” mi affrettai a fare per non essere strangolato dal breve termine previsto dal co.3 art. 335 c.p.p.

Cosa dicevo in tale istanza? Tante cose, tutte sensate e delle quali la più sensata (e della cui sensatezza sono ancora convinto!) era questa: il sequestro effettuato dalla Polizia (ai sensi dell’art. 354 c.p.p.) era stato convalidato (ai sensi dell’art. 355) dal P.M. come se fosse effettivamente finalizzato a salvaguardare l’integrità delle prove, cioè come se fosse stato un “sequestro giudiziario”, mentre invece tale non era (sarebbe stato tale se si fosse potuto pensare che l’esame dell’auto poteva in futuro risultare utile per provare la responsabilità degli imputati³¹ - ma così non era).

Il sequestro in oggetto (nonostante la etichetta di comodo appioppatagli di “sequestro giudiziario”) era in realtà un sequestro preventivo (in quanto era finalizzato a rendere possibile la eventuale confisca della res)³² e, quindi, (a pena di nullità) doveva essere convalidato, non dal P.M., ma dal GIP (v. co. I art. 321 c.p.p.): ciò non era stato fatto, il sequestro doveva pertanto ritenersi nullo.

Felice e orgoglioso del marchingegno architettato (per togliere il sequestro all’auto e restituirla ai miei bravi tunisini) mi reco con la mia bella istanza nella cancelleria del tribunale del riesame. Vengo accolto da una gentile signorina; che, così scopro, non si limita a ricevere gli atti che noi avvocati le portiamo, ma, non essendo evidentemente troppo pressata dal lavoro, anche se li legge. La cosa mi pare di buon auspicio (se è così diligente il cancelliere, figuriamoci i giudici!); sento di trovarmi in un “super-ufficio” e ciò mi spinge ad azzardare: “Potrei avere una ricevuta del deposito?”³³.

La signorina non si offende per la mia diffidenza, ma mi fa osservare che, se voglio la ricevuta, debbo presentare una istanza ad hoc e pagare i relativi diritti di cancelleria. La furbetta conosce i suoi polli (almeno quelli del pollaio genovese). Io comincio a tentennare: il possesso della ricevuta non mi sembra più una cautela tanto necessaria. Rinuncio poi ad ogni scrupolo (difensivo) quando la gentile signorina, tranquilla e sorniona, aggiunge: “Ma, avvocato, non è mai successo che qui si sia perso qualche cosa”. L’idea di rendere ancora più magro l’onorario, datomi dai due tunisini, con degli esborsi a favore dello Stato, non mi arride; dò così volentieri fiducia alla gentile e graziosa cancelliera e me ne torno in ufficio. A che fare? Tante cose (noi avvocati siamo sempre indaffarati), ma nessuna che riguardi il processo Bouka: per questo, infatti non ho che da aspettare. Che cosa?

³¹ Ad esempio, perché tale responsabilità era fondata sul fatto che nella carrozzeria dell’auto erano state effettuate delle modifiche (utili per nascondere le cose contrabbandate); modifiche che gli imputati, se lasciati tornare nel possesso dell’auto, avrebbero potuto eliminare (con ciò stesso eliminando la prova della loro responsabilità).

³² V. co.2 art. 321.

³³ E infatti a tale ricevuta mi avrebbe dato diritto il disposto del co.3bis art. 116.

Diamine, l'avviso di fissazione dell'udienza.

E questo, infatti, puntuale arriva, portatomi dall'ufficiale giudiziario: è venerdì 12 aprile: l'udienza è fissata per il 18 aprile alle ore 9.00³⁴.

Se fossi più sicuro di me, potrei presentarmi all'udienza, senza passare prima nella cancelleria per consultare gli atti (gli atti che, per l'art. 324 co.3 c.p.p., il P.M. deve depositare nella cancelleria del tribunale). Però è un po' che non frequento il tribunale del riesame e la sicurezza non abbonda in me. Mi reco così in cancelleria e ordino copia degli atti ("senza urgenza": io ho la virtù del risparmio). Però un dubbio (e a dir il vero, più che un dubbio, una curiosità) mi punge: chi mi dice che il P.M. ha prodotti tutti gli atti necessari a me per controllare la correttezza del suo operato? E' vero, la legge, il codice (nel suo art. 324 co.3) dispone che la "autorità procedente" "trasmette al tribunale gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame", ma chi mi dice che così sia? Confesso, però, che a tale domanda non sono riuscito a trovare ancor oggi una soddisfacente risposta.

La cosa però non mi tormenta più di tanto: problemi assai più gravi mi assillano: dei due indagati, quello che risulta proprietario dell'auto sequestrata, il Bouka Slah, è persona "mentalmente disabile"; così l'ha definito l'altro indagato, che è lo zio, e tale risulta dalla sentenza di un tribunale francese.

Tale suo stato rende improbabile che fosse consapevole del contrabbando e coautore del relativo reato (e quindi, risultando lui il proprietario dell'auto, rende illegittima una confisca di questa e infondato un sequestro a tale confisca finalizzato)³⁵; però, ecco l'altra faccia del problema: se all'udienza dichiaro lo Slah "portatore di handicap a livello mentale", poi potrò fargli firmare quella domanda di

³⁴ Ed il tribunale, puntuale nell'osservanza del co.5 art. 324, doveva essere, se voleva impedire la caducazione della misura cautelare (v. comb. disp. co.7 art. 324 e co. 10 art. 309).

³⁵ Ed, infatti, la legge doganale (D.P.R. 23.01.1973 n.439 nel suo art. 301) dispone, sì, la confisca dell'auto (adibita al contrabbando) anche se appartenente a persona estranea al reato, però tale confisca esclude (ecco il punto!) quando tale persona "dimostrò di non averne potuto prevedere l'illecito impiego anche occasionale e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza". E' importante rilevare, per la migliore comprensione di quel che in seguito diremo, che la legge doganale espressamente prevede la confisca anche in sede di pena patteggiata (derogando al disposto dell'art. 445 co.1).

Ecco ciò che dispone il citato art. 301: "Nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto. Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto a chiunque appartenenti che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico e l'autonomia in difformità delle caratteristiche costruttive omologate o che siano impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare. Si applicano le disposizioni dell'art. 240 del codice penale se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato qualora questa dimostrò di non averne potuto prevedere l'illecito impiego anche occasionale e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza (...). Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del titolo II del libro VI del codice di procedura penale". Vedi, sul punto, la precedente nota 11.

giudizio abbreviato (che ho in mente come prossima mossa nel processo)? Oppure il tribunale disporrà una perizia (per accertare il suo stato di salute mentale) e sospenderà il processo?

Il dubbio è atroce. Però ragiono: il tribunale del riesame di certo non può disporre la sospensione del processo: perché? Ma perché la revoca del sequestro è chiaramente un atto che giova all'imputato e dall'art. 70 co. 2 c.p.p. si ricava facilmente che, nonostante la incapacità dell'imputato, si possono compiere gli atti a suo favore. Poi, una volta operato il dissequestro, se vogliono sospendere il procedimento, lo sospendano pure: ciò non danneggia l'imputato!

Sciolto quest'ultimo dubbio, preparatomi il mio bel discorsetto, il 18 mi presento alla porta dell'aula di udienza. Vi sono in quel giorno solo due pratiche a ruolo: la mia e un'altra per il riesame di una misura restrittiva della libertà personale. Il tribunale dà la precedenza a questa (che è la più delicata).

Quando il collega esce, entro io. Il P.M. non c'è. Un giudice a latere (una simpatica signora) fa la sua bella relazione (a dir il vero confondendo parecchie cose); poi tocca a me. Siccome, dopo aver presentato il ricorso, avevo introdotto un "motivo nuovo" con una memoria, domando al presidente se debbo far verbalizzare ai sensi dell'art. 309 c.p.p. il nuovo motivo, o no. Il presidente mi tranquillizza: avendolo già esposto in una memoria, la verbalizzazione è inutile. Il tono del presidente è affabile e gentile e ciò mi incoraggia nella mia (dettagliata) esposizione dei motivi per cui non va convalidato il sequestro. Nonostante la mia logorrea, l'atmosfera continua ad essere cordiale: il relatore si permette garbate osservazioni: io dò i miei chiarimenti. Finisco abbastanza speranzoso e soddisfatto. "Buon giorno giudici" — "Buon giorno avvocato". E la decisione del tribunale? Ah, per quella bisognerà aspettare: non è che i giudici la prendono subito. Però la prendono; purtroppo non sempre favorevole, come nel caso, al combattivo avvocato che si è sgolato davanti a loro.

Il processo non è finito con la (sfavorevole) decisione del tribunale del riesame: un processo, caro giovane collega, è una guerra: battaglie si perdono, battaglie si vincono: quel che importa è vincere l'ultima battaglia, quella definitiva.

Senza perdermi d'animo, dunque, imposto la seguente strategia processuale: dei due imputati, uno, lo zio, è chiaramente colpevole (era lui che guidava l'auto, era lui, soprattutto, che, per sua stessa ammissione, l'aveva caricata di tutto quel ben di Dio da contrabbandare), l'altro, il nipote, è invece, chiaramente (sta ritornando dopo la batosta il mio solito ottimismo) in stato di assoluzione (è, sì, il proprietario dell'auto, ma non ne era alla guida, era un semplice trasportato, e la sentenza del tribunale francese, che lo dichiara incapace di intendere e gli nomina un tutore, fa pensare ch'egli neanche potesse rendersi conto del reato che, col mezzo della sua auto, si stava commettendo): farò dunque per il primo (per lo zio) un bel

patteggiamento, per il secondo, invece, chiederò l'abbreviato (e, ne sono sicurissimo, ne otterrò l'assoluzione).

Prima mossa: fare il patteggiamento. Concordo col p.m. la pena da applicare (il minimo: il p.m. è una "anima buona"), redigo l'istanza (per la pena concordata), il p.m. fa risultare il suo consenso in calce all'istanza, il GIP l'accoglie.

Sistemato, al meglio ottenibile, lo zio, Bouka Ha, dovevo pensare a toglier dai guai il nipote, Bouka Slah.

Come avevo programmato redigo per lui un'istanza di giudizio abbreviato; e la firmo personalmente perché avevo avuta l'avvertenza di farmi rilasciare dal Bouka Slah una procura speciale (sia a patteggiare che a richiedere il giudizio abbreviato).

Con ciò ero pronto per presentare l'istanza, ma con ciò non la presentai subito: perché? Perché mi parve opportuno parlare prima col p.m. per sollecitarlo ad una rapida conduzione delle indagini³⁶: il p.m. me lo promise: "Stia tranquillo, avvocato, quanto prima chiederò il giudizio immediato". Perché il giudizio immediato? chiaramente perché a lui, la prova della colpevolezza, "appariva evidente"³⁷ — la cosa non mi parve di buon augurio, dato che a me appariva invece evidente la prova dell'innocenza e quindi se mai più congrua, da parte di un p.m., che volesse comunque sostenere l'accusa, "la richiesta del rinvio a giudizio" di cui all'art. 416 c.p.p. - ma lasciai perdere: non era il tempo e il luogo per discutere il merito della causa.

Il P.M. chiese il decreto del GIP in tempi decentemente brevi (anche perché jugulato dal prossimo esaurirsi di quei 90 giorni concessigli dall'art. 454 per trasmettere la sua richiesta al GIP); il GIP nei prescritti (dall'art. 455 c.p.p.) cinque giorni emise il decreto che disponeva il giudizio; e io (nei termini imposti dall'art. 458) depositai (dove? naturalmente nella cancelleria del GIP) la mia richiesta di abbreviato.

Non molti giorni dopo, mi fu notificata un'ordinanza di ammissione al giudizio (abbreviato). Tutto o.k.? Ahimè, no (proprio vero che quando un processo nasce sotto una cattiva stella...): infatti io avevo subordinato la mia richiesta "ad una integrazione probatoria" (art. 438 co.5) e precisamente all'acquisizione di alcuni documenti scritti in francese: il GIP riteneva, sì, di tali documenti, "necessaria ai fini del giudizio" l'acquisizione, ma dichiarava che era "onere del difensore che li ha prodotti (*id est*, ha prodotti tali documenti) procedere alla loro traduzione giurata".

³⁶ C'è da dire che illo tempore il Legislatore apriva alla difesa la porta del giudizio abbreviato solo quando il P.M., esaurite le sue indagini, ne dava il consenso. Questo per il timore che la difesa, sfruttando il fatto che il P.M. non aveva ancora raccolte tutte le prove a carico, ottenesse una facile e immeritata assoluzione. Ora a tale pericolo il legislatore ha ovviato concedendo al GIP ampli poteri di integrare le indagini (incomplete) del P.M. (v. art. 441 co.5): quindi non ritiene più necessario il consenso del P.M.

³⁷ V. art. 453 co.1. c.p.p.

Insomma, le regole del gioco venivano stravolte: io mi ero dichiarato disposto al giudizio abbreviato, contando di essere gravato dell'unico onere di produrre i documenti e, invece, il GIP disponeva il giudizio abbreviato gravandomi sia dell'onere di produrre i documenti, sia di quello di tradurli. Non mi sembrava giusto: stando così le cose, non mi ritenevo vincolato dalla mia richiesta di abbreviato e con istanza ad hoc chiesi che venisse revocato il provvedimento che revocava (scusi il lettore il bisticcio di parole) il giudizio immediato e che mi si permettesse così di adire il tribunale (e il giudizio ordinario).

Presentai l'istanza in cancelleria in settembre, quando il GIP che aveva emessa l'ordinanza (da me criticata) era ancora in ferie. Pertanto fu chiamato a decidere su tale istanza un suo collega (melius, una sua collega: era una signora molto gentile e graziosa, ma chiaramente non una "decisionista"). Gli parlai, ed egli (melius, ella) mi disse che avrebbe chiesto lumi al dirigente l'ufficio (e io immaginai subito il tenore del discorso: "Come fare? l'avvocato non ha tutti i torti: però, come si fa a dichiarare abnorme l'ordinanza della collega, come le si può fare tale sgarbo?"). Fatto sta che fu emessa un'altra ordinanza, che chiaramente voleva dare un colpo al cerchio ed uno alla botte, senza scontentare nessuno: non revocava la precedente ordinanza del GIP, ma lasciava aperta e quasi suggeriva la possibilità che la traduzione dei documenti avvenisse a cura dell'ufficio³⁸.

A questo punto, lo studioso, giustamente impaziente, dirà: sì, tutto bene, ma come andò a finire questa lunga faccenda? Finì con una strepitosa vittoria della difesa (lo stesso P.M. si complimentò con me!): finì con una sentenza di assoluzione.

³⁸ L'ordinanza, stesa in calce alla mia istanza, diceva: "Il GIP Dott.ssa.....in sostituzione della dott.ssa.... - letta l'istanza che precede; ritenuto che il giudice competente ha ammesso l'imputato al rito abbreviato subordinato, ritenendo necessaria l'integrazione proposta; ritenuto che, pertanto, i documenti siano legalmente acquisiti al procedimento; ritenuto che in ordine alla traduzione dei documenti, che l'istante sostiene di non essere in grado di sostenere, dovrà provvedere il giudice competente nel corso dell'udienza – P.Q.M. - allo stato respinge l'istanza".

Sezione Quarta

Alcuni atti *ex vivo* riportati con un commento (telegrafico)

Ultimato il libro e sul punto di licenziarlo alle stampe, mi é parso un vero peccato che lo studioso non potesse mettersi sotto gli occhi almeno i più importanti atti della procedura, così come nella viva realtà del processo si presentano. Per cui ho aggiunta questa sezione, in cui per non riportare gli atti....nudi e crudi, mi sono industriato a scrivere due parole di commento (un commento molto telegrafico: ahimé, la stanchezza dello scrivere a un certo punto si fa valere !).

Doc. a pagg. XXVIII, XXIX, XXX – Si tratta dello “avviso di conclusione delle indagini preliminari.

E' previsto dall'art. 415. Ne ho parlato ampiamente nella “nota introduttiva” della “sezione prima”.

Doc. a pagg. XXXI, XXXII, XXXIII,XXXIV - E' un decreto di “citazione diretta a giudizio”, vedi l'art. 550. Se il processo fosse passato attraverso il filtro di un'udienza preliminare (art. 416 ss.), l'imputato, chiamato a rispondere dell'accusa davanti al tribunale, si sarebbe visto notificare un decreto (del GIP) di rinvio a giudizio; però attenzione! solo se non fosse stato presente alla lettura del decreto fatta, dal GIP, in udienza, altrimenti a nessuna notifica avrebbe diritto (leggersi gli artt. 429 e 424).

Doc. a pagg. XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII. E' il decreto di giudizio immediato di cui all'art. 456 (suggerisco allo studioso di confrontare sempre gli articoli che cito con l'atto richiamato: ciò lo aiuterà nella non facile impresa di memorizzare i 700 e passa articoli del codice).

Se lo studioso avrà avuta la pazienza di leggersi (nella “sezione V”) la “esperienza professionale”, che ha come suo protagonista lo sfortunato tunisino imputato di contrabbando, si accorderà che il decreto riguarda proprio lui (così come la sentenza successiva).

Doc. a pagg. XXXIX, XXXX, XXXXI- E' con tutta evidenza un “decreto di citazione davanti al giudice di pace”. L'articolo che lo studioso, se diligente, dovrà leggersi (per verificare come il giudice ne ha fatta applicazione) é l'articolo 20, che troverà, non nel codice, ma nel D.vo 28.08.2000 n.274.

Doc. a pagg. XXXII, XXXXIII, - E' il “dispositivo”, che per l'articolo 546 il giudice deve

leggere *coram populo*, in udienza, una volta deliberata la sua decisione.
Là dove si appunta la freccia 1) é indicato (ai sensi del co. 3 art. 544) il numero di giorni, che il giudice si é riservato per depositare la sentenza.

Doc a pagg. XXXXIV, XXXXV, XXXXVI, XXXXVII - Si tratta della sentenza (cioé dell'atto formato da, motivazione + dispositivo), che il giudice deve pubblicare mediante deposito in cancelleria.